

Regione Lombardia - Provincia di Brescia

Comune di CETO

via Marconi, 8 - 25040 - Ceto (Bs) - t 0364/434018 - f 0364/434418 - info@comune.ceto.bs.it



ADOTTATO dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 15 del 09/05/2014;
APPROVATO dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 39 del 30/12/2014;

il Responsabile del procedimento

Geom. Lorenzo Gari

il Sindaco

Marina Lanzetti

Ing. Luca Campana

Via Achille Papa, 36 - 25128 Brescia
Tel. 030/2005886 - e-mail: campana@studiocrb.it



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO - VAR 1

Norme tecniche di attuazione - COMPARATE

Data ottobre 2023

N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	4
TITOLO I: Disposizioni generali	4
<i>1 Disposizioni preliminari</i>	<i>5</i>
Art. 1 Il Piano delle Regole	5
Art. 2 Elaborati del Piano delle Regole	6
Art. 3 Valore ed efficacia degli elaborati	6
Art. 4 Ambito di applicazione	7
Art. 5 Deroghe (solo per motivi di interesse pubblico)	7
<i>2 Definizioni, parametri e indici</i>	<i>8</i>
Art. 6 Definizioni urbanistico-edilizie	8
Art. 7 Distanze	10
Art. 8 Indici urbanistico-edilizi	10
Art. 8 Bis Tipi di intervento	11
TITOLO II: Disposizioni specifiche	12
<i>3 Norme specifiche</i>	<i>13</i>
Art. 9 Mutamenti della destinazione d'uso	13
Art. 10 Parcheggi privati	13
Art. 10 bis Accessi carrai, arretramenti per realizzazione marciapiedi o adeguamento viabilità	14
Art. 11 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti	14
Art. 12 Paesaggio e valutazione di impatto paesistico	14
Art. 13 Prevenzione rischio gas radon	15
Art. 14 Interventi in superfici agricole nello stato di fatto	15
Art. 15 Rete Ecologica Comunale	15
<i>4 Attuazione del Piano</i>	<i>17</i>
Art. 16 Strumenti di attuazione del Piano	17
Art. 17 Permesso di costruire convenzionato	18
TITOLO III: Disciplina del territorio comunale	20
<i>5 Disposizioni generali</i>	<i>21</i>
Art. 18 Classificazione del territorio	21
Art. 19 Norme generali per gli ambiti residenziali	22
Art. 20 Norme generali per gli ambiti produttivi	23
<i>6 Tessuto urbano consolidato: antica formazione</i>	<i>24</i>
Art. 21 Disciplina generale	24
Art. 22 Categorie di intervento	25
Art. 22.A Edifici di interesse storico-monumentale (A1)	25
Art. 22.B Edifici di interesse storico-ambientale (A2)	25
Art. 22.C Edifici di interesse ambientale (A3)	26
Art. 22.D Edifici di recente edificazione (A4)	26
Art. 22.E Fabbricati accessori	27
Art. 23 Classificazione dei fronti	27
Art. 24 Prescrizioni morfologiche a carattere generale	28
<i>7 Tessuto urbano consolidato: recente formazione</i>	<i>30</i>
Art. 25 Generalità	30

Art. 26	Ambito residenziale semi-intensivo esistente (B1)	30
Art. 27	Ambito residenziale semi-estensivo esistente (B2)	31
Art. 28	Ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)	32
Art. 29	Ambiti a volumetria definitiva con Piani attuativi vigenti (VD)	33
Art. 30	Ambito artigianale industriale esistente (D1)	33
Art. 31	Ambito artigianale commerciale-ricettivo misto (D2)	35
Art. 32	Ambito di riconversione misto (D3)	36
Art. 32 Bis	Ambiti soggetti a Progetti Speciali (APS)	37
Art. 32 Ter	Ambito produttivo D4 soggetto a P.C.C.	40
8	<i>Aree destinate all'agricoltura</i>	42
Art. 33	Generalità	42
Art. 34	Area agricola comune (E1)	42
9	<i>Aree di valore paesistico ambientale ed ecologiche</i>	49
Art. 35	Generalità	49
Art. 36	Area interna al Parco regionale dell'Adamello (E2)	49
Art. 37	Siti appartenenti alla Rete Natura 2000	51
Art. 38	Area interna al sito UNESCO n.94 (E3)	52
Art. 39	Fasce di tutela paesaggistica	52
10	<i>Elementi del Documento di Piano e Piano dei Servizi</i>	53
Art. 40	Generalità	53
Art. 41	Ambiti di trasformazione	53
Art. 41 Bis	Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale	54
Art. 41 Tris	Recepimento Studio Geologico e le fasce di tutela del Reticolo Principale	55
Art. 42	Aree per servizi e mobilità	55
11	<i>Vincoli all'uso dei suoli</i>	56
Art. 43	Generalità	56
Art. 44	Zona di rispetto cimiteriale	56
Art. 45	Aree di rispetto e/o arretramento stradale	56
Art. 46	Elettrodotti	57
Art. 47	Captazione ad uso idropotabile	58
Art. 48	Reticolo idrico minore	58
Art. 49	Zona di rispetto impianti di depurazione	58
Art. 50	Beni culturali e beni paesaggistici	58
Art. 51	Area di rispetto della chiesa S.S. Faustino e Giovita	61
Art. 52	Aree e siti di interesse archeologico	61
Art. 52 Bis	Recepimento norme nuovo Piano Riserva Naturale Incisioni Rupestri	61
12	<i>Disciplina delle attività commerciali</i>	62
Art. 53	Generalità	62
Art. 54	Tipologie di attività commerciali	62
Art. 55	Criteri localizzativi e modalità attuative	62
Art. 56	Impianti per la distribuzione di carburanti	63
13	<i>Componente geologica, idrogeologica e sismica</i>	65
Art. 57	Fattibilità e normativa	65

Art. 58	Recepimenti normativi	65
Art. 59	Relazione ambientale per interventi preventivi	67
Art. 60	Antenne telecomunicazioni	67
Art. 61	Separazione acque bianche e nere	67

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI	68
---	-----------

1	<i>Disposizioni preliminari</i>	69
----------	---------------------------------	-----------

Art. 1	Il Piano dei Servizi	69
Art. 2	Elaborati del Piano dei Servizi	69
Art. 3	Valore ed efficacia degli elaborati	70
Art. 4	Ambito di applicazione	70
Art. 5	Deroghe	70

2	<i>Disciplina degli interventi</i>	71
----------	------------------------------------	-----------

Art. 6	Attuazione del Piano dei Servizi	71
Art. 7	Dotazione minima di aree per servizi	71
Art. 8	Monetizzazione	72

3	<i>Norme specifiche</i>	73
----------	-------------------------	-----------

Art. 9	Definizioni, parametri e indici	73
Art. 10	Viabilità e percorsi ciclopeditoni	80
Art. 11	Aree per impianti tecnologici	80
Art. 12	Prevenzione rischio gas radon	80
Art. 13	Rete Ecologica Comunale	80

NORME GEOLOGICHE DI PIANO	82
----------------------------------	-----------

NORME DI TUTELA DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO	102
---	------------

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Il Piano delle Regole

Il Piano delle Regole è, assieme al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, un atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), secondo quanto disposto dalla L.R. 12/05

Il Piano delle Regole, ai sensi del comma 7 dell'art. 10 bis della L.R. 12/05, disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:

- individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
- definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all'ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
- riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della LR 12/05;
- individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Per le aree destinate all'agricoltura, detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda della LR 12/05, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti. Individua altresì gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso.

Per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata.

Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 2 Elaborati del Piano delle Regole

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa (in unione con il Piano dei Servizi) VAR1	
REL Norme di attuazione (in unione con il Piano dei Servizi) VAR1	NTA
Tavola "Disciplina delle aree" scala 1:2000 VAR1	PdR 1
Tavole "Disciplina delle aree" scala 1:5000 VAR1	PdR 2a/b
Tavola "Nuclei di antica formazione: classificazione edifici - Ceto"	PdR 3
Tavola "Nuclei di antica formazione: classificazione edifici - Nadro"	PdR 4
Elaborato "Nuclei di antica formazione: schede degli edifici Ceto"	PdR 5
Elaborato "Nuclei di antica formazione: schede degli edifici Nadro"	PdR 6

Si considerano, per gli aspetti di competenza, anche i seguenti elaborati:

Tavola "Vincoli amministrativi e ambientali"	DdP 1.6a/b
Tavola "Carta delle componenti del paesaggio"	DdP 2.13
Tavola "Carta della sensibilità paesistica"	DdP 2.14

Con riferimento alla componente geologica, idrogeologica e sismica, costituisce parte integrante del Piano delle Regole, lo studio redatto a supporto del P.G.T. contenuto nel Documento di Piano.

Si citano, in particolare, i seguenti elaborati:

- Norme geologiche di Piano (di cui all'Art. 57 del presente fascicolo)
- SG 02 – Carta dei vincoli;
- SG 03 – Carta di sintesi;
- SG 03a – Carta di sintesi fondovalle;
- SG 03b – Carta di sintesi Valpaghera;
- SG 04 – Carta di fattibilità fondovalle;
- SG 05 – Carta di fattibilità Valpaghera;
- SG 06 – Carta di fattibilità;
- SG 07 – Dissesti PAI.

Art. 3 Valore ed efficacia degli elaborati

In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:

- fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.

In caso di discordanza fra le definizioni e le prescrizioni contenute nel Piano delle Regole

con quelle di cui al Regolamento Edilizio, prevalgono quelle del presente Piano.

Nell'ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o parte di essa, prevale la disciplina più restrittiva.

Anche qualora non espressamente richiamate nel presente Piano delle Regole si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il Piano delle Regole disciplina l'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia e nel rispetto dei Piani Territoriali sovraordinati.

Il Piano delle Regole recepisce le politiche territoriali di sviluppo contenute nel Documento di Piano e integra le previsioni relative alle attività di servizio pubblico o di uso pubblico disciplinate dal Piano dei Servizi.

In considerazione del fatto che le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, alle aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione previsti dal medesimo Documento si applica, sino all'approvazione dei relativi piani attuativi, la disciplina prevista dal Piano delle Regole.

Negli ambiti interessati da pianificazione attuativa vigente o adottata alla data di adozione del Piano delle Regole, continua ad applicarsi quanto previsto da tale pianificazione e dalle relative convenzioni.

Art. 5 Deroghe (solo per motivi di interesse pubblico)

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/05.

La possibilità di deroga è ammessa anche per il superamento delle barriere architettoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 19 della L.R. 6/89.

Art. 6 Definizioni urbanistico-edilizie**St - Superficie territoriale (mq)**

S'intende la superficie complessiva sulla quale una operazione di intervento agisce; essa é comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce verdi di rispetto.

Sf - Superficie fondiaria (mq)

E' la superficie disponibile del lotto edificabile ovvero la residua area risultante dalla Superficie territoriale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sc – Superficie coperta (mq)

Per superficie coperta o copribile s'intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna esistente prima dell'intervento, con esclusione delle sole terrazze aperte con sbalzo non sup. a m 1.50 e dei normali aggetti (gronde, pensiline, elementi decorativi).

Sd – Superficie drenante (mq)

È la parte di area fondiaria (Af) o territoriale (At) che mantiene caratteristiche di permeabilità all'acqua piovana, consentendone l'infiltrazione nel sottosuolo, da lasciare libera da costruzioni, anche in sottosuolo, e da adibire a verde.

Il Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.) vigente fornisce i valori minimi del rapporto drenante (cfr. Art. 8) da rispettare nei vari casi.

Nel caso di nuovi edifici la Sd dovrà essere tale da garantire il rapporto previsto dal R.L.I. vigente.

Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione edilizia o urbanistica, o di interventi in lotti interclusi del tessuto consolidato, quando lo stato di fatto non consente di garantire il rispetto del rapporto minimo previsto dal R.L.I., gli interventi devono essere effettuati in modo da non ridurre ulteriormente e, possibilmente, migliorare il valore esistente.

Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq)

E' la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti.

H - Altezza dei fabbricati (m)

L'altezza dei fabbricati viene calcolata come rapporto tra la superficie dei prospetti, compresa tra il piano di campagna naturale e l'intradosso dell'ultimo solaio abitabile, ed il perimetro. Non si considera in tale computo l'altezza del sottotetto non abitabile con imposta H=60cm e pendenza massima 40% della falda, purché l'altezza media, calcolata fra il colmo e la gronda, non superi i 2.00 m. Negli edifici con copertura piana non si

computano ai fini dell'altezza i parapetti e i coronamenti che non superano i m 1.50 dall'intradosso dell'ultimo solaio. Potrà essere ammesso il superamento delle sagome di cui ai precedenti commi solo per i volumi tecnici di limitata entità purché non superino i m 3.00 o maggiori altezze obbligatorie in base a norme legislative in materia, a partire dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi debbono essere progettati in modo coerente con la concezione architettonica dell'intera costruzione.

V – Volume (mc)

Si ricava moltiplicando la Slp di ogni piano per l'altezza calcolata tra l'estradosso del solaio inferiore e l'estradosso del solaio superiore.

Per l'ultimo livello si farà riferimento all'altezza (o all'altezza media ponderale, in caso di copertura inclinata) calcolata tra l'estradosso del solaio inferiore e l'intradosso del solaio di copertura (escluse le parti superiori alla via di corsa dei carri ponte negli edifici produttivi).

Viene determinato considerando tutti i volumi fuori terra abitabili, nonché le parti di volume interrato eventualmente destinate o destinabili a residenza, ad uffici, a magazzini, a depositi al servizio di attività commerciali, ad attività produttive, esclusi i normali depositi di superficie non superiore al 50% della superficie del negozio, che non abbiano autonomia funzionale.

Non sono conteggiati nel computo dei volumi:

- a) i coronamenti dell'edificio ed i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze massime, calcolate in base al precedente comma. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico o di condizionamento, impianto elettrico e idrici, ascensore e montacarichi, scale di sicurezza);
- b) le cantine singole anche di negozi. le autorimesse ed i volumi tecnici al servizio della residenza, purché compresi nel perimetro del fabbricato e con altezza inferiore o uguale a m 2.50;
- c) le rimesse interrate con riporto di terra coltivabile di adeguato spessore a condizione che siano di stretta pertinenza dell'edificio principale, nonché le autorimesse non interrate ed esterne al perimetro del fabbricato in ragione di 1mq/10mc di volume adibito a residenza con altezza inferiore o uguale a m 2.50;
- d) gli aggetti aperti, quali terrazze, balconi, ecc., i portici asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto al piano terra dei portici bassi condominiali vincolati al giardino comune e degli edifici su "pilotis";
- e) gli spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura dei capannoni industriali ad un solo piano fuori terra;
- f) i magazzini o depositi interrati in edifici a sola destinazione commerciale purché privi di autonomia funzionale;
- g) i portici aperti almeno su due lati e di superficie complessiva non superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio.

Np - Numero dei piani

E' numero dei piani fuori terra aventi requisiti di abitabilità o agibilità.

Sv – Superficie di vendita delle attività commerciali (mq)

E' la somma delle superfici lorde destinate unicamente alla vendita, comprendendo quelle

occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Per gli esercizi che hanno ad oggetto la commercializzazione di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 della SIp quando questa non sia superiore a 1.500 mq e nella misura di 1/4 della SIp quando questa sia superiore ai predetti limiti.

Art. 7 Distanze

Dc - distanza dei fabbricati dai confini di proprietà (m)

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta edificata entro e fuori terra dai confini del lotto edificabile.

E' consentita la costruzione di ricoveri autovetture (box) con altezza massima (al colmo) di m 3.00 edificati anche a confine, purché distino almeno m 10 dai cigli stradali e non coprano più di 1/15 dell'area libera residua nei lotti già edificati alla data di adozione del piano e classificati nelle aree B del tessuto consolidato. Nelle aree B del tessuto consolidato nei limiti delle coperture previste dal piano sono consentite autorimesse e cantinati anche a confine purché totalmente interrati e con sovrastante riporto di terreno vegetale.

Le autorimesse o i volumi accessori di altezza fino a 3.00 m possono essere edificate fino ad una distanza non minore o eguale a 3.00 m dal fabbricato della medesima proprietà.

Df - distanza fra fabbricati (m)

E' la distanza minima, alle differenti quote, misurata a raggio, tra le superfici coperte (Sc) così come definite nel precedente articolo, anche di uno stesso edificio. Essa non può essere inferiore, di norma, a m10,0.

Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e comunque non sia superiore a m 4.00. Ai fini della misurazione del distacco tra gli edifici non vengono considerate le autorimesse esistenti a confine purché di altezza inferiore a m 3.00 in colmo.

Ds - distanza degli edifici dalle strade (m)

Rappresenta la minima distanza di un edificio, anche interrato, dal confine stradale, come definito D.lgs 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, misurata sulla normale al confine stesso.

Art. 8 Indici urbanistico-edilizi

Per indici urbanistici ed edilizi si intendono i massimi valori ammessi dal P.G.T. per l'edificazione nei diversi ambiti, in riferimento a specifici parametri.

It – indice di edificabilità territoriale (mc/mq)

esprime il volume massimo edificabile (V) per ogni metro quadrato di superficie territoriale ($It=V/St$).

If – indice di edificabilità fondiaria (mc/mq)

esprime il volume massimo edificabile (V) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria

($I_f = V/S_f$).

Rct – Rapporto di copertura territoriale (%)

esprime il rapporto massimo ammissibile percentuale tra la superficie coperta e la superficie territoriale ($R_{ct} = S_c/S_t$).

Rcf – Rapporto di copertura fondiario (%)

esprime il rapporto massimo ammissibile percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria ($R_{cf} = S_c/S_f$).

Rd – Rapporto drenante (%)

esprime il valore minimo ammissibile percentuale tra la superficie drenante e la superficie fondiaria o territoriale ($R_d = S_d/S_f$ oppure $R_d = S_d/S_t$). Tale valore è definito dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

Art. 8 bis Tipi di intervento

Per la definizione degli interventi è fatto specifico riferimento all'art. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1/bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i. per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, si applica la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 43 della stessa legge.

Si recepisce, inoltre, il "Glossario edilizia libera" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07/04/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.vo n. 222 del 25/11/2016.

TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 9 Mutamenti della destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 51 e 52 della L.R. 12/05.

Nel caso di cessazione di attività non ammesse, non è possibile il subentro di altre attività non ammissibili.

Nel caso in cui la nuova destinazione d'uso implichi una dotazione di servizi maggiore di quella della destinazione in atto, il mutamento di destinazione d'uso comporta la necessità di reperire aree o dotazioni aggiuntive per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:

-se attuato con opere edilizie;

oppure, in ogni caso,

-se le aree o gli edifici vengano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgsl.

114/98 e smi.

Le dotazioni di servizi di riferimento sono quelle stabilite dal Piano dei Servizi.

Le modifiche di destinazione d'uso comportanti la predetta necessità di reperire aree per servizi, sono attuabili mediante permesso di costruire convenzionato oppure previa cessione o asservimento a mezzo di convenzione o atto unilaterale d'obbligo da stipulare antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire o al deposito della D.I.A. o altro titolo abilitativo ai sensi della legislazione vigente.

In luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, il Comune, nei limiti di cui alle disposizioni del Piano dei Servizi, può accettare la cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire.

Art. 10 Parcheggi privati

Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento anche attraverso cambio di destinazione d'uso o che comunque comportino incremento di unità immobiliari devono essere assicurati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, spazi privati per la sosta ed il parcheggio in quantità non inferiore a 1 mq ogni 10 mc (comprensivi degli spazi di manovra), ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42, calcolati con riferimento ai seguenti criteri:

-il volume è ottenuto, per qualunque destinazione d'uso e tipologia di fabbricato, dal prodotto della Slp per un'altezza virtuale di m 3,00;

-nel caso di ampliamenti, il volume di riferimento è quello relativo al solo ampliamento e la nuova dotazione andrà ad aggiungersi ai parcheggi eventualmente

già presenti;

-i singoli posti auto dovranno avere una larghezza minima di metri 2,50 nel caso di disposizione a "pettine" o di metri 2,00 nel caso di disposizione in linea.

In ogni caso dovrà comunque essere garantita la dotazione minima di un posto auto per ciascuna unità immobiliare.

Art. 10 bis Accessi carrai, arretramenti per realizzazione marciapiedi o adeguamento viabilità

In tutti gli ambiti territoriali, ad esclusione del tessuto urbano consolidato di antica formazione (centro storico) ogni intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione relativo ad accessi e passi carrai posti lungo la pubblica via, dovrà comportare l'arretramento dell'accesso carraio ad almeno 5,00 metri dal ciglio stradale (in caso di presenza del marciapiede, la larghezza del marciapiede potrà concorrere ad ottenere i 5 metri di arretramento).

In tutti gli ambiti territoriali, per ogni intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione relativo a recinzioni poste lungo la pubblica via non prospicienti su marciapiedi, potrà essere prescritto l'arretramento delle recinzioni per la formazione di marciapiedi pubblici o l'adeguamento della viabilità.

Art. 11 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso nei modi e nei termini previsti agli artt. 63-65 della L.R. 12/05.

Art. 12 Paesaggio e valutazione di impatto paesistico

Gli elementi e le componenti del paesaggio locale sono state individuate e dettagliatamente descritte a scala comunale nella Relazione dello Studio Paesistico (elaborato PAE del Documento di Piano) e rappresentate graficamente nella Carta delle componenti paesistiche (Tavola DP 2-13 del Documento di Piano).

In allegato al presente fascicolo viene riportata la specifica normativa di tutela delle componenti del paesaggio, in quanto elemento concorrente alla definizione della normativa d'uso di ogni singola parte del territorio comunale.

Per ciascuna componente del paesaggio individuata, le norme paesistiche in allegato evidenziano, in coerenza all'Allegato 1 alle N.T.A. del P.T.C.P.:

a) i caratteri identificativi; b) gli elementi di criticità; c) gli indirizzi di tutela.

Le trasformazioni urbanistico-edilizie che interessano gli elementi e le componenti di cui al comma precedente sono disciplinate dalla normativa degli ambiti di appartenenza unitamente a quanto prescritto nelle norme in allegato, fatte salve le eventuali indicazioni di normative sovraordinate.

Ai sensi dell'art.35 e seguenti della normativa del Piano Paesaggistico Regionale (sezione del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 951 del 19/01/2010 ed avente natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/04) in tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e

degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

Il procedimento di valutazione dell'impatto paesistico è normato dalla parte IV (art. 35 e seguenti) della citata normativa del Piano Paesaggistico e dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 11045/02 pubblicata sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002. Sono escluse dall'esame dell'impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrino nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti.

Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, sostituisce l'esame paesistico di cui al presente articolo.

Alla luce di quanto esposto ai commi precedenti, per tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, il progettista, contestualmente all'elaborazione del progetto, provvede agli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" con la valutazione dell'impatto paesistico, nonché ove previsto, con la predisposizione di una relazione paesistica.

Art. 13 *Prevenzione rischio gas radon*

In tutti i nuovi fabbricati e per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) dovranno essere adottati criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon.

Quanto indicato nel precedente comma vale anche per la riconversione dei piani e locali seminterrati e/o interrati, nel cui caso, è da prevedere l'obbligo di rilevamento presenza radon ed eventuali interventi di azzeramento del rischio.

A tal fine occorrerà far riferimento alla L.R. 3/2022 ed alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" di cui al Decreto n.12678 del 21/12/11 e smi emanato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

L'A.C. dovrà prevedere l'inserimento del Piano Radon nel vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 14 *Interventi in superfici agricole nello stato di fatto*

Tutti gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43, c. 2 bis della LR12/05 e con le modalità previste dalla DGR 8/8757 e dalla DGR 11297/10.

Art. 15 *Rete Ecologica Comunale*

Nell'elaborato "Studio e valorizzazione della Rete Ecologica" allegato al Piano dei Servizi,

sono stati individuati e mappati in dettaglio tutti gli elementi dell'ambiente naturale, agricolo e antropizzato che svolgono ruolo di componente della Rete Ecologica Comunale (REC), che recepisce ed integra le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP). Nel capitolo 5 dello Studio, per ciascun elemento vengono forniti gli indirizzi di tutela e vengono esplicitate, ove opportuno, le eventuali modalità o previsioni specifiche.

Tutti gli interventi che interessino gli elementi della rete ecologica comunale dovranno uniformarsi ai citati indirizzi di tutela, dimostrando, negli elaborati di progetto, la compatibilità delle azioni previste ed il recepimento delle modalità o previsioni specifiche eventualmente fornite.

Art. 16 Strumenti di attuazione del Piano

Il presente Piano delle Regole si attua mediante strumenti indiretti e strumenti diretti, di iniziativa pubblica o privata.

1) *Strumenti attuativi indiretti:*

- a) Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati, compresi i Programmi Integrati di Intervento e tutti gli strumenti urbanistici esecutivi previsti dalla legislazione vigente.

2) *Modalità attuative dirette:*

- a) Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o altro titolo abilitativo ai sensi della legislazione nazionale e regionale;
- b) Permesso di Costruire Convenzionato, di cui al successivo Art. 17, nei casi previsti dal presente Piano;
- c) Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/2005, nelle aree destinate all'agricoltura.

L'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per servizi (risultante da convenzione o atto unilaterale d'obbligo), ove prevista.

L'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di attrezzature per servizi dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'intervento ed ultimata entro la fine dei relativi lavori.

Tutti gli interventi dovranno inoltre essere conformi alla normativa di settore relativamente alla componente geologica, idrogeologica e sismica, secondo quanto previsto al successivo Art. 57.

In caso di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia a destinazione residenziale ricadenti in aree dismesse dovrà essere eseguita una indagine preliminare sulle matrici ambientali ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 4 commi 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies e 2septies della L.R. 28/11/2014, n.31 e s.m.i.:

-2-bis) Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

-2-ter) Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2-bis, che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall'articolo 10,

comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

-2-quater) Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2-bis e 2-ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.

-2-quinquies) La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

-2-sexies) Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.

-2-septies) La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della L.R. 12/2005.

Art. 17 *Permesso di costruire convenzionato*

Il permesso di costruire convenzionato (previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R.

12/05) è lo strumento utilizzato dal Piano delle Regole al fine di assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio da parte dei soggetti attuatori degli interventi edilizi, anche in attuazione ai disposti di cui all'art. 36 comma 2 della L.R. 12/05.

In linea generale, il ricorso al permesso di costruire convenzionato è finalizzato, a seconda dei casi, a regolamentare:

- la cessione delle aree per servizi a seguito di mutamenti di destinazione d'uso, se dovute ai sensi dell'Art. 9 delle presenti Norme, secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 12/05;
- la realizzazione e cessione/asservimento di aree ed opere di urbanizzazione;
- la realizzazione e cessione o asservimento di parcheggi ad uso pubblico;
- gli aspetti planivolumetrici e le azioni di trasformazione delle unità edilizie, comprese

quelle ritenute necessarie per la qualità dell'intervento e/o per un suo corretto inserimento nel contesto.

TITOLO III: DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 18 *Classificazione del territorio*

Il Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/05, definisce, all'interno dell'intero territorio comunale:

- gli ambiti del tessuto urbano consolidato: l'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- le aree e gli insediamenti destinati all'agricoltura;
- le aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche.

Tali ambiti ed aree sono ulteriormente articolati, in ragione delle rispettive specificità naturali, morfologiche, paesaggistiche, funzionali ed insediative, in:

1) *Tessuto urbano consolidato*

- a) Tessuto di antica formazione, comprendente gli isolati dei due nuclei antichi principali – di cui all'Art. 21 e seguenti;
- b) Tessuto urbano di recente formazione - di cui all'Art. 25;

2) *Aree destinate all'agricoltura*

- a) Area agricola comune – di cui all'Art. 34

3) *Aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche*

- a) Aree interne al Parco regionale dell'Adamello – di cui all'Art. 36
- b) Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 – di cui all'Art. 37
- c) Aree interne al sito UNESCO n. 94 (E3) – di cui all'Art. 38
- d) Fasce di tutela paesaggistica – di cui all'Art. 39

4) *Elementi del Documento di Piano e del Piano dei Servizi*

- a) Ambiti di Trasformazione – di cui all'Art. 41
- b) Aree per servizi e la mobilità – di cui all'Art. 42

Gli ambiti e le aree di cui al presente articolo, sono rappresentati graficamente nelle Tavole della Disciplina delle Aree, PdR 1 **VAR1** e PdR 2 **VAR1**.

In tali tavole sono anche riportate, a fini conoscitivi, le aree per servizi e la mobilità di competenza del Piano dei Servizi e le aree interessate dagli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano.

In considerazione del fatto che le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, alle aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione previsti dal medesimo Documento si applica, sino all'approvazione dei relativi piani attuativi, la disciplina prevista dal Piano delle Regole.

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è comunque subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, secondo quanto specificato al successivo Art. 57.

Anche qualora non espressamente richiamate, si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.

Art. 19 *Norme generali per gli ambiti residenziali*

Gli ambiti residenziali sono destinati prevalentemente all'abitazione ed alle relative destinazioni d'uso compatibili. All'interno degli ambiti prevalentemente residenziali oltre alla residenza é consentito l'insediamento, nel limite del 30% del volume ammesso nel lotto, di attività ad essa complementari quali:

- esercizi commerciali di vicinato (VIC di cui all'Art. 54) e pubblici esercizi (ristoranti e bar);
- uffici professionali e commerciali;
- strutture terziarie (uffici in genere);
- attrezzature per lo svago ed il divertimento;
- attrezzature sanitarie (ambulatori medici, case di riposo);
- autorimesse pubbliche e private.

Possono essere ammesse destinazioni d'uso secondarie (ivi compresi i Laboratori Artigianali di Servizio) nel limite di 300 mq di superficie lorda di pavimento per ciascuna attività, a condizione che le attività insediate non producano sostanze nocive o inquinanti, che la loro presenza non arrechi molestia e/o pregiudizio all'igiene e al decoro e non determini condizioni di degrado ambientale e che non risultino, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, incompatibili con il carattere residenziale della zona.

Sono in ogni caso esclusi: le destinazioni d'uso secondarie non rientranti nel precedente comma, gli ospedali, i macelli, le stalle e scuderie, gli allevamenti e ogni altra attività definita insalubre di prima classe ai sensi del R.D. 1265/1934 (T.U. LL.SS.) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere residenziale dell'ambito o che siano insediabili in altri ambiti di più appropriata destinazione.

E' comunque consentito il mantenimento temporaneo delle destinazioni d'uso in atto al momento dell'adozione del presente Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con la presente normativa. In tal caso gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio, in contrasto con le destinazioni di zona, potranno essere oggetto di trasformazione esclusivamente tendente ad eliminare o attenuare i motivi di contrasto o a migliorarne le condizioni igienico- ambientali.

Ogni intervento di nuova edificazione in ex novo o in ampliamento con volumetria superiore a 150 mc, nonché di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, anche parziale e senza opere, e sempre per una volumetria superiore a 150 mc, in attività produttiva artigianale di servizio comporta l'individuazione di una superficie da destinare a parcheggio aperto al pubblico,

pari almeno al 10% della superficie dell'area di pertinenza interessata.

Le superfici di cui al presente comma potranno essere individuate su aree contigue a

quelle oggetto di intervento, anche a ciò destinate dal P.G.T., purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione. Le stesse concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo a parcheggio aperto al pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha richiesto l'individuazione.

Art. 20 *Norme generali per gli ambiti produttivi*

Gli ambiti produttivi sono principalmente destinati all'edilizia per le attività secondarie e/o terziarie e relativi servizi e destinazioni pertinenti.

Sono comunque escluse tutte le opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere produttivo dell'ambito o che siano insediabili in altri ambiti di più appropriata destinazione.

La trasformazione del territorio, disciplinata dalle presenti N.T.A., è comunque subordinata alle prescrizioni contenute nello Studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio, secondo quanto specificato al successivo Art. 57.

Anche qualora non espressamente richiamate, si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento ~~Locale di Igiene~~ Edilizio Comunale.

E' consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto al momento dell'adozione della presente variante al Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con la presente normativa.

Gli edifici esistenti con destinazione d'uso non conforme alla destinazione di ambito potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

Art. 21 *Disciplina generale****Definizione***

Comprende le parti del territorio interessate da singoli immobili, complessi edilizi isolati ed aree che hanno conservato nel tempo, in planimetria, la struttura dell'insediamento originale ed al contempo presentano valenze morfologiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di essere salvaguardate.

Tali ambiti sono individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma primo e secondo, della L. 457/78, e si identificano come quelle ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ristrutturazione ed alla miglior utilizzazione del patrimonio stesso.

Modalità di intervento

Al fine di consentire una semplificazione delle procedure di riqualificazione dei nuclei di antica formazione, le previsioni del Piano delle Regole trovano attuazione, se non diversamente specificato, mediante interventi edilizi diretti.

Sono comunque sempre consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 27 della L.R. 12/05.

Tutti gli interventi interessanti le parti esterne degli edifici e le aree ricadenti all'interno del tessuto di antica formazione sono sottoposti a parere preventivo e vincolante della Commissione locale per il paesaggio.

Ai fini delle presenti norme, il Piano delle Regole classifica nelle Tavole PdR 3 e PdR 4 e negli elaborati (schede) PdR 5 e PdR 6, tutti gli edifici, appartenenti al tessuto urbano consolidato di antica formazione.

Nelle Tavole della Classificazione degli edifici dei nuclei di antica formazione vengono indicati, mediante apposito simbolo o campitura, i seguenti elementi:

- classificazione degli edifici, per i quali vengono indicate le tipologie di intervento possibili di cui all'Art. 22;
- classificazione dei fronti di particolare pregio, per i quali vengono indicate le tipologie di intervento possibili di cui all'Art. 23 (indipendenti da quelle degli edifici cui appartengono);
- indicazione di particolari elementi di pregio da conservare e/o recuperare.

Al fine di salvaguardare i caratteri architettonici ed ambientali, tutti gli interventi edilizi dovranno verificare i contenuti delle schede di cui agli elaborati PdR 5 e PdR 6 e rispettare le prescrizioni morfologiche di cui all'Art. 24.

In caso di interventi di pubblica utilità previsti all'interno del tessuto urbano consolidato di antica formazione e già agli atti sotto forma di progetti e studi di fattibilità alla data di approvazione del Piano di Governo del Territorio, il Consiglio Comunale potrà approvare la

realizzazione di opere anche in deroga alle norme previste all' Art. 22 a all' Art. 23.

Destinazioni d'uso

Quelle indicate nell' Art. 19 delle presenti norme

Art. 22 Categorie di intervento

Tutti gli edifici appartenenti al tessuto urbano consolidato di antica formazione, sono classificati nelle Tavole PdR 3 e PdR 4 in base alle categorie di intervento possibili per ciascuno di essi, specificate nel seguito.

Le categorie individuate stabiliscono, con carattere vincolante, gli interventi massimi ammissibili per i singoli edifici, che dovranno comunque essere coerenti a quanto previsto per i fronti (di cui all' Art. 23) e rispettare le prescrizioni morfologiche di cui all' Art. 24.

22.A Edifici di interesse storico-monumentale (A1)

Sono gli edifici vincolati ex D.lgs 42/04 o comunque di valenza architettonica e/o storico-ambientale, che gli interventi dovranno mantenere e valorizzare.

Finalità e prescrizioni

Per questi fabbricati sono consentiti solo interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze attraverso il recupero conservativo degli esterni, degli interni e del contesto.

Nel caso di richiesta di un mutamento della destinazione d'uso tradizionale, questi edifici possono essere utilizzati solo per attività di rappresentanza amministrativa, religiosa, per musei, istituti culturali e servizi di interesse collettivo.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ~~di cui all'art.3 del DPR 380/2001. alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L.R. 12/05.~~

Per gli interventi edilizi su edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/04, il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato al nullaosta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

22.B Edifici di interesse storico-ambientale (A2)

Sono gli edifici che rappresentano, nel loro complesso, testimonianze della matrice originaria e presentano elementi di rilevanza tipologica, strutturale e morfologica, di cui dovrà essere garantito il mantenimento e la valorizzazione.

Finalità e prescrizioni

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze valorizzando gli elementi testimoniali ancora presenti, le caratteristiche morfologiche d'impianto e le parti interne significative ed eliminando le aggiunte e gli elementi di finitura non coerenti.

Sono ammessi interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino aumento del volume e lascino inalterate le sagome planoaltimetriche (attacco a terra, linea di gronda e di colmo): sono ammesse variazioni degli orizzontamenti dei solai interni con un'escursione in più o in meno di 20 cm rispetto alla posizione preesistente, e di variazione della posizione dei tavolati divisorii (variazioni che non comportino un'alterazione dello schema tipologico dell'edificio).

E' vietata la chiusura di logge e porticati tipologicamente definiti con particolare riferimento ai fronti tutelati.

E' ammessa la riconversione in residenza di stalle, granai, fienili e legnaie. E' d'obbligo l'uso di materiali tradizionali negli interventi sulle parti esterne.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui all'art.3 del DPR 380/2001. ~~alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L.R. 12/05.~~

22.C Edifici di interesse ambientale (A3)

Sono gli edifici, storici o recenti, che pur essendo privi di elementi di pregio sono coerentemente inseriti nel contesto del tessuto di antica formazione e, pertanto, concorrono alla sua definizione.

Finalità e prescrizioni

Sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e di ristrutturazione finalizzati al mantenimento dei caratteri e degli elementi di valore storico-testimoniale ancora presenti e alla riqualificazione dei caratteri architettonici in assonanza con i caratteri originari del tessuto antico, al fine di recuperare un equilibrato rapporto con il contesto.

Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.

Per comprovate ragioni igieniche e funzionali, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere, una tantum, un aumento volumetrico non superiore al 6% del preesistente (non cumulabile con il recupero del volume delle superfetazioni).

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di cui all'art.3 del DPR 380/2001. ~~alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L.R. 12/05.~~

22.D Edifici di recente edificazione (A4)

Sono edifici privi di valore architettonico e ambientale.

Finalità e prescrizioni

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione finalizzati al recupero del rapporto tipologico, compositivo e formale con il contesto ambientale.

Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.

Per gli edifici privi di fronti di valore storico ambientale è ammessa la demolizione e la ricostruzione successiva nei limiti del volume esistente:

- altezza **H** pari alla media delle costruzioni adiacenti e comunque non superiore a m 10,50;
- distanza dai confini stradali **Ds** non inferiore a quello dell'edificio preesistente;
- distanza dai confini **Dc** nulla o non inferiore a m 5,00 o all'esistente se inferiore;
- distanza da altri edifici **Df** nulla o non inferiore a m 10,0 o all'esistente se inferiore.

E' d'obbligo l'uso di materiali tradizionali negli interventi sulle pareti esterne. Per comprovate ragioni igieniche e funzionali, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere, una tantum, un aumento volumetrico non superiore al 8% del preesistente (non cumulabile con il recupero del volume delle superfetazioni).

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, **di cui all'art.3 del DPR 380/2001. ~~alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L.R. 12/05.~~**

22.E Fabbricati accessori

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Trattandosi di fabbricati accessori e box, non è consentito convertirne la volumetria a fini non pertinenti.

Art. 23 Classificazione dei fronti

Nei casi individuati graficamente nelle Tavole PdR 3 e PdR 4, gli interventi sui fronti degli edifici o porzioni di essi, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Fronti di valore storico-ambientale, integri

Per tali fronti o parti di essi, indipendentemente dalle categorie degli edifici a cui appartengono, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Per ogni categoria degli edifici l'intervento deve rispettare le situazioni consolidate nei caratteri originari del fabbricato oggetto dell'intervento.

E' vietata la chiusura di logge e porticati e tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).

E' fatto obbligo d'usare materiale e tipi di finitura tradizionali, comunque rispettosi dell'ambiente e delle situazioni preesistenti.

Fronti di valore storico-ambientale, parzialmente rimaneggiati

Per tali fronti o parti di essi, indipendentemente dalle categorie degli edifici a cui appartengono, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

risanamento conservativo.

E' richiesta la rimozione delle superfetazioni e degli elementi palesemente estranei e/o in contrasto con la struttura originaria.

E' vietata la chiusura di logge e porticati e tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).

Art. 24 *Prescrizioni morfologiche a carattere generale*

Gli interventi di trasformazione (urbanistica ed edilizia) che interessino, totalmente o parzialmente, le parti ESTERNE delle costruzioni devono essere condotti in modo tale da garantire il permanere delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'ambito. Al fine di raggiungere tale scopo, vengono fornite prescrizioni per parti ed elementi architettonici tipici concorrenti alla definizione dei caratteri ambientali ed architettonici. Tutti gli interventi da eseguirsi devono obbligatoriamente soddisfare tali prescrizioni, nei limiti della loro applicabilità in relazione alla tipologia di intervento prevista.

Le prescrizioni sono vincolanti per l'intero complesso soggetto ad opere edilizie e, nel caso di attuazione per singole parti in periodi temporali diversi, costituiscono elementi di omogeneità che devono essere rispettati anche nelle operazioni successive alla prima.

Coperture

In lastre di pietra o in cotto (tegole marsigliesi o coppi) o in cemento con tipologia e colorazione simili alle precedenti; la struttura della gronda in legno a vista; le parti in lattoneria eseguite in rame o in lamiera zincata non verniciata.

Muri esterni

La rasa pietra deve essere utilizzata con preponderante utilizzo di calce, sabbia fine e aggiunta limitata di coccio pesto.

Gli intonaci, civile e rustico, con base calce ed eventuale aggiunta di coccio pesto, devono avere una grana "ferma" con un trattamento (frattazzo di spugna, ecc.) che eviti effetti "graffiati".

Non è consentito l'intonaco esterno sulle murature tradizionali di pietrame informe o squadrate.

Contorni di porte e finestre

In genere con intonaco, in pietra serena o granito a seconda dei materiali, degli spessori e sagome presenti nell'edificio o ricorrenti negli edifici limitrofi con caratteristiche analoghe e con fronti di valore storico-ambientale.

Manufatti in legno: balconi, gronde, tetti, ecc.

Devono essere in legno con colori naturali o tinto noce, finiture secondo gli spessori e le sagome presenti nell'edificio o negli edifici limitrofi con caratteristiche analoghe e con fronti di valore storico-ambientale (sempre con rispetto delle normative in vigore per quanto attiene gli elementi strutturali).

Serramenti, legno o similare

Il materiale da utilizzarsi è il legno con colori naturali, tinto noce o verniciato in colore

tradizionale.

Pavimentazioni esterne

Si eseguono esclusivamente in pietra (acciottolato, pavé o lastre).

Lucernari

In generale è consentito il ricorso a lucernari inseriti nella sagoma delle coperture (loro complanarità con il tetto).

Spazi aperti da preservare

Sono le piazze, le strade, i cortili, gli orti, i giardini, ecc.

Per i manufatti che costituiscono o definiscono (muri di cinta) tali realtà, al di fuori di eventuali piani di recupero, sono possibili solo opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo.

E' vietata qualsiasi manomissione alle essenze vegetali esistenti che abbiano un intrinseco valore di permanenza nella qualità dell'ambiente.

Qualsiasi autorizzazione-concessione è subordinata alla visita preventiva degli immobili, oggetto della richiesta, da parte del tecnico comunale che procederà ad un sopralluogo e alla documentazione fotografica dell'intero edificio interessato anche al fine di facilitare il ripristino obbligatorio della situazione esistente in caso di difformità.



TESSUTO URBANO CONSOLIDATO: RECENTE FORMAZIONE

Art. 25 Generalità

Il tessuto urbano di recente formazione comprende le parti parzialmente o totalmente edificate e urbanizzate nonché alcune aree e lotti non edificati, interclusi nel tessuto consolidato o posti ai suoi margini e comunque ascrivibili all'ambito urbano.

Le prescrizioni fornite dal Piano delle Regole sono volte a favorire: la salvaguardia del paesaggio urbano, il mantenimento della qualità dell'edilizia residenziale, i modesti completamenti nei lotti interclusi o aree rurali residuali al fine di dare concreta risposta alle esigenze abitative locali.

Art. 26 Ambito residenziale semi-intensivo esistente (B1)

Definizione

Comprende alcune aree, prevalentemente localizzate a monte della ferrovia a Badetto, caratterizzate da un maggior addensamento dell'edificazione e tipologicamente contraddistinte da una eterogeneità di soluzioni che vanno dagli edifici condominiali di medio/piccola dimensione, alle villette a schiera sino a ville singole. L'ambito risulta in gran parte saturo.

Indici e parametri

If	1,8 mc/mq
H	max 12,0 m
Rcf	max 40%
Np	max 4

Sd e **Rd** sono quelli riportati, rispettivamente, all'Art. 6 e all'Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore o sul confine, nel rispetto del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti regolarmente registrato e trascritto;

Df se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto nel rispetto del Codice Civile, con un minimo di 10,0 m tra pareti finestrate;

Ds minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Destinazioni d'uso

Quelle indicate nell'Art. 19 delle presenti norme

Prescrizioni particolari

Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da accesso privato a servizio di più di tre alloggi, con carreggiata inferiore a 5,00 m, qualsiasi intervento di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno all'allargamento della via o dell'accesso fino alla misura stabilita in sede di progetto esecutivo (entro il limite di larghezza di 5,00 m più l'eventuale marciapiede di larghezza pari a 1,20 m), se questa dovesse avvenire entro l'area di proprietà.

Nel caso di nuova edificazione e/o di aumento della volumetria esistente é necessaria la presentazione del disegno del profilo delle facciate in fregio agli assi stradali principali, specificandone le tonalità cromatiche che dovranno essere puntualmente autorizzate.

Art. 27 Ambito residenziale semi-estensivo esistente (B2)

Definizione

Comprende la gran parte dell'edificato di recente formazione, a carattere semi- intensivo. In generale mostra una elevata disomogeneità tipologica, essendo costituito da un eterogeneo assortimento di manufatti edilizi che presentano regole d'impianto estremamente diversificate, dettate principalmente dalla necessità di adattarsi al singolo lotto, dando origine ad un tessuto di tipo occasionale. L'ambito risulta parzialmente saturo.

Indici e parametri

If 1,5 mc/mq

H max 10,0 m

Rcf max 40%

Np max 3

Sd e **Rd** sono quelli riportati, rispettivamente, all' Art. 6 e all' Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore o sul confine, nel rispetto del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti regolarmente registrato e trascritto;

Df se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto nel rispetto del Codice Civile, con un minimo di 10,0 m tra pareti finestrate;

Ds minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti.

Destinazioni d'uso

Quelle indicate nell' Art. 19 delle presenti norme.

Prescrizioni particolari

Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da accesso privato a servizio di più di tre alloggi, con carreggiata inferiore a 5,00 m, qualsiasi intervento di nuova

edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno all'allargamento della via o dell'accesso fino alla misura stabilita in sede di progetto esecutivo (entro il limite di larghezza di 5,00 m più l'eventuale marciapiede di larghezza pari a 1,20 m), se questa dovesse avvenire entro l'area di proprietà.

Art. 28 *Ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)*

Definizione

Sono costituiti da ambiti non edificati posti in continuità fisica con la maglia urbana esistente o inglobati nel tessuto consolidato, la cui edificazione è subordinata a Permesso di Costruire Convenzionato.

Sono individuati da apposito perimetro nella tavola di piano e contrassegnati con la sigla PCC.

Indici e parametri

Per quanto non riportato nella successiva tabella, quelli relativi ai rispettivi ambiti di appartenenza. In particolare:

PCC1 – ambito residenziale semi-estensivo esistente (B2) di cui all'Art. 27

PCC2 – Ambito artigianale commerciale-ricettivo misto (D2) di cui all'Art. 31

PCC3 – ambito residenziale semi-intensivo esistente (B1) di cui all'Art. 26

Modalità di intervento

Permesso di Costruire Convenzionato

Destinazioni d'uso

Quelle relative ai rispettivi ambiti di appartenenza.

Prescrizioni particolari

Ambito	Volumetria	Regole specifiche - opere da realizzare
PCC 1	6.000 mc	La convenzione dovrà prevedere, a carico dei proponenti, la realizzazione e la cessione dell'area a verde attrezzato riportata nelle tavole di Piano.
PCC 2	Vedi ambiti D2a e D2b	Per gli indici si assume $R_{ct}=R_{cf}$ e $I_t=I_f$ La convenzione dovrà prevedere, a carico dei proponenti: - la realizzazione e la cessione del collegamento viario tra il sottopasso Nuova Ceto e via Marcolini riportato (con tracciato indicativo) nelle tavole di Piano; - l'intervento di rimozione dell'impianto del depuratore comunale (a seguito della dismissione programmata) e la riqualificazione dell'area; - la partecipazione alla realizzazione dell'isola ecologica in previsione presso la località Campagnelli.

PCC 3	6.500 mc	La convenzione dovrà prevedere a carico dei proponenti, la realizzazione e la cessione di uno spazio aperto di almeno 500 mq, attrezzato a piazza pubblica, attestato verso la strada.
--------------	-----------------	--

Art. 29 *Ambiti a volumetria definita con Piani attuativi vigenti (VD)*

Definizione

Comprende gli ambiti interessati da Piani Attuativi vigenti, approvati o adottati alla data di adozione del Piano delle Regole, che come tali vengono confermati.

Sono individuati da apposito perimetro nella tavola di piano e contrassegnati con le sigle VDr (destinazione residenziale) e VDm (destinazione mista produttiva).

Indici, parametri e destinazioni d'uso

Fino alla completa attuazione del Piano Attuativo o fino alla scadenza della convenzione si applicano le disposizioni e le previsioni di tale Piano nonché gli impegni della relativa convenzione.

Ad avvenuta attuazione del Piano, alle aree si applicheranno le prescrizioni del

Piano delle Regole relative ai rispettivi ambiti di appartenenza. In particolare:

VDr 2 - ambito residenziale semi-estensivo esistente (B2) di cui all' Art. 27

VDr 3 - ambito residenziale semi-estensivo esistente (B2) di cui all' Art. 27

VDr m - ambito di riconversione misto (D3) di cui all' Art. 32

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti in attuazione ai Piani Attuativi vigenti. Piano Attuativo per varianti urbanistiche.

Art. 30 *Ambito artigianale industriale esistente (D1)*

Definizione

Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale.

Indici e parametri

H max 15,0 m

fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino, complessivamente, una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta

Rcf max 60%

Sd e Rd sono quelli riportati, rispettivamente, all' Art. 6 e all' Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore o sul confine, nel rispetto del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti regolarmente registrato e trascritto;

Df non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml, riducibili a

5 nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva (e comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/68);

Ds minimo m 10,0 e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- attività industriali e artigianali;
- uffici e magazzini;
- attrezzature legate all'autotrasporto;

Sono ammessi spazi commerciali, con superficie massima di 1.500 mq ciascuno, nella misura massima del 40% della SLP (computata escludendo le superfici destinate a parcheggio/garage/autorimessa).

Tale superficie commerciale potrà essere autorizzata previa presentazione di atto di vincolo della relativa SLP regolarmente registrato e trascritto.

La superficie artigianale e ad uffici non potrà comunque essere inferiore al 50% della SLP come sopra determinata.

E' consentita l'edificazione di una abitazione, per il proprietario o custode, avente un volume residenziale massimo di 500 mc per ciascuna unità produttiva che raggiunga una superficie coperta, anche su più piani, di almeno 400 mq, nel rispetto degli indici di piano.

Sono in ogni caso escluse le destinazioni residenziali non rientranti nel precedente comma.

Prescrizioni particolari

La tipologia edilizia deve rapportarsi armonicamente con l'intorno, per materiali e per dimensioni, in modo tale da rispettare il paesaggio e l'ambiente circostanti.

Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori o altro, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali o a destinazione pubblica.

Per interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo produttivo, la superficie da destinare a parcheggio aperto al pubblico, non può essere inferiore al 20% della superficie del lotto necessario per realizzare la costruzione o l'ampliamento

La superficie da destinare a verde privato piantumato deve essere pari al 10% della superficie del lotto necessaria per realizzare la costruzione o l'ampliamento.

Art. 31 Ambito artigianale commerciale-ricettivo misto (D2)

Definizione

Comprende porzioni di territorio edificato interessate dalla compresenza di più funzioni, principalmente localizzate in fregio alla ex strada statale, da Badetto sino alla zona di via Marcolini. Necessita di un'attenta progettazione tenuto conto della localizzazione strategica e delle destinazioni d'uso prevalenti dell'intorno. Si suddivide in due sottoambiti denominati "a" e "b".

Indici e parametri

Rcf max 60%, inclusa la superficie a destinazione residenziale

If 2,5 mc/mq, nel caso intervento unicamente residenziale

H max 13,5 m nell'ambito "a"
max 10,5 m nell'ambito "b"

Np max 4 nell'ambito "a" (oltre a eventuale sottotetto)
max 3 nell'ambito "b" (oltre a eventuale sottotetto)

Sd e **Rd** sono quelli riportati, rispettivamente, all'Art. 6 e all'Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore o sul confine, nel rispetto del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti regolarmente registrato e trascritto;

Df se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 m tra pareti che si fronteggiano;

Ds minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- residenziale fino ad un massimo del 60% del volume ad esclusione dell'ambito "a" per il quale il limite é il 30%;
- esercizi commerciali (VIC e MS di cui all'Art. 54)
- direzionale,
- ricettivo e ricreativo;
- artigianato di servizio, comunque non molesto, limitatamente ai piani interrati e al piano terra.

Sono in ogni caso escluse le destinazioni produttive non rientranti nel precedente comma. Le attività produttive eventualmente insediate, anche se non espressamente indicate da apposita simbologia nelle tavole di piano, sono soggette al trasferimento se non rientrano nelle suddette destinazioni d'uso.

Prescrizioni particolari

Gli elaborati di progetto dovranno comprendere l'illustrazione planivolumetrica, con profili regolatori delle facciate, estesa ad un intorno sufficientemente ampio.

All'interno di questa zona ogni nuova edificazione almeno pari a 150 mc, compresi gli ampliamenti, dovrà prevedere la seguente dotazione di aree da destinare a parcheggio di uso pubblico:

- insediamenti di tipo commerciale, direzionale, ricettivo e ricreativo (compresi l'esistente):
1,00 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale superficie può essere monetizzata nella misura massima del 50%.
- artigianato di servizio (comprese attività produttive esistenti): 20% della superficie del lotto necessario per realizzare la costruzione o l'ampliamento. Nel caso di plurime destinazioni d'uso la superficie del lotto va calcolata in proporzione all'indice edificatorio utilizzato per l'attività produttiva.

Art. 32 Ambito di riconversione misto (D3)

Definizione

Comprende una porzione di territorio, interessata dalla compresenza di più funzioni, derivante dalla riconversione di preesistenti insediamenti produttivi. Necessita di particolare attenzione tenuto conto della localizzazione strategica e delle destinazioni d'uso prevalenti dell'intorno.

L'ambito è soggetto a un Piano Attuativo vigente, in corso di completamento: fino alla completa attuazione di tale Piano o fino alla scadenza della convenzione si applicano le disposizioni e le previsioni in esso contenute nonché gli impegni della relativa convenzione. Ad avvenuta attuazione del Piano, all'ambito si applicheranno le prescrizioni del presente articolo.

Indici e parametri

H max 15 m

Rcf max 60%

Np max 3 (oltre all'eventuale sottotetto)

Sd e **Rd** sono quelli riportati, rispettivamente, all'Art. 6 e all'Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione a distanza minore o sul confine, nel rispetto del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti regolarmente registrato e trascritto;

Df se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 m tra pareti che si fronteggiano;

Ds minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.lgs 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- esercizi commerciali (VIC e MS di cui all'Art. 54)
- direzionale;
- ricettivo e ricreativo;
- artigianato di servizio non molesto, limitatamente ai piani interrati e al piano terra;
- residenziale.

Art. 32 Bis Ambiti soggetti a Progetti Speciali (A.P.S.)

1. Sono gli ambiti individuati negli elaborati del Piano Delle Regole e rappresentano i comparti soggetti a Progetti Speciali (APS).

Per gli ambiti APS valgono le norme generali come indicato nell'articolo 41 Bis e 41 Tris delle NTA del Piano Dei Servizi, fatto salvo quanto demandato alle valutazioni di compatibilità d'impatto paesistico. Per gli APS è prevista la riorganizzazione della morfologia del tessuto edilizio da attuarsi anche attraverso le modalità della ristrutturazione, della ricostruzione e della nuova edificazione, il tutto finalizzato alla riproposizione di un tessuto edilizio adeguato al contesto degli ambiti e destinazioni attigue e contigue.

Per tali comparti valgono le previsioni, e le norme come indicato nelle specifiche e distinte schede di seguito allegate nonché alle modalità attuative e riferimenti urbanistico-edilizi che verranno definiti in accordo con l'Amministrazione Comunale in funzione della definitiva destinazione d'uso dell'ambito nella sua totalità e complessità.

Qualunque nuova destinazione d'uso del comparto dovrà essere preceduta da uno studio puntuale di compatibilità ambientale ed ecologica che ne decreti la fattibilità. In caso di ricaduta a carattere sovracomunale dell'intervento qualunque progetto di intervento edilizio, di recupero e/o rigenerazione urbana/territoriale, dovrà preventivamente essere concordato e condiviso con gli enti sovraordinati di competenza interessati, nelle forme e modalità previste dalle vigenti norme in materia ambientale, urbanistica ed edilizia.

2. Schede tecniche: valgono le prescrizioni disposte dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. circa gli Ambiti soggetti a Progetti Speciali;

Modalità di intervento

Interventi edilizi di tipo **Preventivo**, quali P.I.L., P.A., Programmi di rigenerazione territoriale/urbana, progetti conseguenti a patti territoriali e/o accordi di programma sovraordinati.

Destinazioni d'uso


Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- attrezzature e servizi di interesse ed utilità pubblica a ricaduta sovracomunale;
- esercizi commerciali, paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- direzionale, ricettivo, e ricreativo;
- attività didattiche, divulgative, iterative;


Ammesse destinazioni diverse, ma compatibili all'interesse pubblico, concordate con A.C.

SCHEDA TECNICA A.P.S.

Estratto Azzonamento Approvato



Estratto Azzonamento di progetto



INDIRIZZO DI ASSETTO E DESCRIZIONE AMBITO	A.P.S. Ambiti Progetti Speciali – Strada Provinciale S.P. 42	

PRESCRIZIONI ATTUATIVE	Intervento preventivo soggetto a A.P.S.	
PRESCRIZIONI QUANTITATIVE DI MASSIMA	Superficie territoriale St	mq. 30.000,00
	Indice di utilizzazione territoriale μf	0,60 mq./mq.
	N° alberi piantumazione minima = n°4/ ogni mq. 150,00 di SLP	4/mq.150
	SLP max.	mq. 18.000,00
	Hmax	m. 15,00
	Af=% del lotto – comparto edif. A verde	≥ 30% si sf
	Superficie a parcheggio	≥ 20% si sf
PRESCRIZIONI SPECIALI	<p>-Qualunque intervento edilizio dovrà essere attuato <u>previo preventiva approvazione di variante urbanistica alla componente geologica</u> (DGR XI/6314 del 26/04/2022) secondo i criteri di cui all’art. 57 della L.R. 12/2005 in particolare con riferimento alle opere di difesa idraulica spondale realizzate per la riduzione del rischio esondazioni sull’asta del fiume Oglio in località Campagnelli-Giarelli (con modifica fasce fluviali PAI ed aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA vigente).</p>	
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA	<p>Classe 2a: Aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena del fiume Oglio, coincidente con la fascia C definita dall’Autorità di Bacino in sede di approvazione del PAI.</p> <p>Classe 3a: Aree stralciate dalla fascia B: aree a tergo della fascia B di progetto, compresa tra la fascia B riportata dalla cartografia PAI e la stessa fascia definita dallo studio di “Tracciamento delle fasce idrauliche alla scala dello strumento urbanistico del Comune di Ceto” in attuazione del D.G.R. 20 Dicembre 2001 n° 7/7365</p>	
CLASSE DI FATTIBILITA’ PAESISTICA	Classe sensibilità paesistica BASSA	
GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ URBANISTICA E PAESISTICA	Positivo - Compatibile	
DESTINAZIONE PREVALENTE	Servizi a interesse sovracomunale	
DESTINAZIONI COMPATIBILI	Art. 32 Bis Ambito soggetto a Progetto Speciale (APS) e NTA del Piano delle Regole e Piano dei Servizi	

VOLUME INSEDIABILE	Minimo: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	mc.
	Medio: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	mc.
	Massimo: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	mc.
STANDARDS DI QUALITA’ AGGIUNTIVI	<i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	€/mq. di SLP

ATTREZZATURE E SERVIZI (STANDARDS) D'AMBITO	Totale: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	
	di cui reperibili in loco: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	
	possibilità di monetizzazione: <i>da definirsi in fase di progettazione preventiva urbanistica ed ambientale</i>	

Art. 32 Ter Ambito Produttivo D4 soggetto a P.C.C.

Definizione

Comprende una porzione di territorio da convertire a zona produttiva di completamento soggetto a permesso di costruire da convenzionare con l'A.C. di Ceto. Necessita di particolare attenzione tenuto conto della localizzazione strategica e delle destinazioni d'uso prevalenti dell'intorno.

L'ambito è soggetto a P.C.C. con applicazione delle disposizioni e le previsioni contenute in convenzione. Nell'ambito si applicheranno le prescrizioni del presente articolo.

Indici e parametri

H max 15 m

Rcf max 60%

Sd e **Rd** sono quelli riportati, rispettivamente, all' Art. 6 e all' Art. 8

Dc minimo m 5,00. E' ammessa la costruzione in deroga a distanza minore (min. m 2,00) sul confine con proprietà comunale.

Df se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 m tra pareti che si fronteggiano;

Ds minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.lgs 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Modalità di intervento

Interventi edilizi convenzionato (P.C.C.)

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- attività industriali e artigianali;
- uffici e magazzini;
- attrezzature legate all'autotrasporto;

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE:


- Preventiva indagine ambientale del sito;
- Realizzazione di ampia fascia arborata a confine del sedime;
- Garantire elevata permeabilità dei suoli non coperti da fabbricati;

-Qualunque intervento edilizio dovrà essere attuato previo preventiva approvazione di variante urbanistica alla componente geologica (DGR XI/6314 del 26/04/2022) secondo i criteri di cui all'art. 57 della L.R. 12/2005 in particolare con riferimento alle opere di difesa idraulica spondale realizzate per la riduzione del rischio esondazioni sull'asta del fiume Oglio in località Campagnelli-Giarelli (con modifica fasce fluviali PAI ed aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA vigente).


-Da monetizzare o da reperire in zona indicata dall'A.C. di Ceto superficie pari a mq. 1740,00 da destinarsi a servizi e/o attrezzature pubbliche secondo quanto indicato in convenzione.

SCHEDA TECNICA *Ambito Produttivo D4*

Estratto Azzonamento PGT vigente



Estratto Azzonamento di progetto (Variante PGT)



Art. 33 Generalità

Comprendono parti del territorio comunale, che vengono dedicate alle attività produttive agricole.

Vengono inoltre fornite le prescrizioni relative agli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo.

Art. 34 Area agricola comune (E1)**Definizione**

Sono aree destinate agli usi agricoli, che il Piano delle Regole ritiene strategiche sia per la valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico sia per la funzione di difesa dell'ambiente e dell'integrità del paesaggio. Gli interventi previsti sono finalizzati a favorire il consolidamento delle attività del settore primario, lo sviluppo delle attività compatibili (turismo rurale, attività culturali e ricreative per lo svago legate all'ambiente), la protezione e la valorizzazione delle aree. Si applicano tutte le prescrizioni contenute negli artt. 59-60-61-62 della L.R. 12/05.

Indici e parametri

- If** per le abitazioni dell'imprenditore agricolo, realizzabili qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, non può superare i seguenti limiti di cui all'art. 59 della L.R. 12/05:
- max 0,06 mc/mq, su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
 - max 0,01 mc/mq, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
 - max 0,03 mc/mq, sugli altri terreni agricoli.
- Rc** per le attrezzature e le infrastrutture produttive, non può superare i seguenti limiti di cui all'art. 59 della L.R. 12/05:
- max 40% della superficie aziendale per le serre;
 - max 20% della superficie aziendale per le aziende orto-floro- vivaistiche;
 - max 10% della superficie aziendale per le altre attività.
- H** max 7,5 m, fatte salve esigenze di carattere tecnologico
- Df** se non uniti o in aderenza, non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 m (fatte salve eventuali norme vigenti in materia, se più restrittive). Per gli allevamenti zootecnici intensivi il distacco dalla residenza della stessa proprietà non dovrà essere inferiore a m 25,0.
- Dc** minimo m 5,0 per le residenze, minimo m 10,0 per le attrezzature agricole produttive;
- Ds** minimo m 10,0 dalla ex strada statale e m 5,00 da altre strade e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo

maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

~~Per gli allevamenti intensivi zootecnici è prevista una distanza di m 50,0 elevata a m 100,0 per gli allevamenti intensivi suinicoli e avicunicoli~~

~~Distanze speciali per gli allevamenti intensivi: le nuove costruzioni per allevamenti suinicoli e avicunicoli di norma devono essere poste alla distanza di m 150,0 dal perimetro dei centri e nuclei abitati esistenti (ancorché interessante altri territori comunali) e dagli ambiti residenziali individuati dal P.G.T.~~

ALLEVAMENTI NUOVI	DISTANZE MINIME	
	Da zone edificabili di PGT (*)	Da case isolate abitate da terzi
a) ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE Insediamento avente come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospiti stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 1 T di peso vivo per specie equini, bovini, suini, ovocapri ecc. con un massimo di 3 T peso vivo	50 m	50 m
b) BOVINI – EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 100 capi comunque con peso vivo max allevabile 45 T con l'obbligo aggiuntivo al rispetto delle MTD di dotarsi di piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **	100 m	50 m
c) BOVINI – EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 90 T	200 m	50 m Con l'obbligo di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **
d) OVINI – CAPRINI Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 10 T	200 m	50 m Con l'obbligo di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **
e) SUINI – VITELLA A CARNE BIANCA Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 10 T	200 m	50 m Con l'obbligo di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **
f) CONIGNI Numero max allevabile 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di 10 T	200 m	50 m Con l'obbligo di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **
g) POLLI – GALLINE OVAIOLE – TACCHINI – OCHE – ANATRE – FARAONE – STRUZZI Numero max 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di 10 T	200 m	50 m Con l'obbligo di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **
h) APIARI Con più di 5 arnie	200 m	100 m
i) ALLEVAMENTI CANI E PENSIONI	500 m	100 m Con l'obbligo di realizzazione di barriere fonoassorbenti di mitigazione dei rumori
a) POLLI – GALLINE OVAIOLE – TACCHINI – OCHE – ANATRE – FARAONE – STRUZZI Con numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti sopraspecificati	500 m	100 m
b) ANIMALI DA PELLICCIA	500 m	100 m piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata **

(*) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria.

(**) registrazione su supporto cartaceo o informatico delle date degli interventi e dei prodotti usati.

Le abitazioni degli addetti alla azienda debbono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli impianti di allevamento.

Il Consiglio Comunale per gli allevamenti di cui alle lettere L e M ha comunque facoltà di stabilire diverse distanze da zone edificabili di PGT, in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale (MTD), comunque, con distanze non inferiori a mt 300 da valutarsi in rapporto alle esigenze locali e previa valutazione modellistica prima e strumentale dopo dell'impatto odorigeno.

Le migliori tecnologie disponibili (MTD) per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti di cui sopra, sono l'insieme di tecnologie e processi che siano stati ampiamente sperimentati, ritenuti tecnologicamente validi ed economicamente sostenibili.

Allevamenti esistenti ed interventi di riconversione e trasferimento.

Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purchè tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate e purchè gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento.

Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato, rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo, adottando le MTD per l'intervento di ampliamento.

In assenza dei dati sopradetti, dovrà essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità di allevamento della struttura in essere.

Per gli allevamenti esistenti di tipo L e M posti a distanze inferiori a 500 metri da zone di PGT residenziale commerciale e di terziario ed a meno di 100 metri di distanza dalle case isolate di terzi . E' ammessa la riconversione nel rispetto delle specie e del peso vivo allevato consentiti ad una distanza di 200 metri da zone di PGT residenziale commerciale e di terziario ed a 50 metri di distanza dalle case isolate di terzi.

Per gli allevamenti esistenti di tipo C, D, E, F, G, H, I posti a distanze inferiori a 20 metri da zone di PGT residenziale commerciale e di terziario ed a 50 metri di distanza dalle case isolate di terzi, la riconversione è vincolata alla sola tipologia e peso vivo previsto dall'allevamento di tipo B, salvo deroga sindacale.

Non sono ammesse riconversioni per gli allevamenti ubicati a meno di 100 metri dal limite esterno di zona di PGT a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziarie, né se sono a distanza inferiore di quelle stabilite per i nuovi allevamenti dalle abitazioni isolate.

Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PGT residenziali.

Il numero di capi allevabile, le specie e le distanze dalla propria abitazione e dalle abitazioni di terzi, nonché eventuali divieti sono definiti da ogni singolo Comune.

Si individuano quali allevamenti per esigenze familiari quelli aventi il seguente numero di capi:

- suini fino a 1;
- ovini-caprini fino a 4;

- bovini ed equini svezzati fino a 2;
- avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adulti
- e comunque per i capi, bovini, equini un peso complessivo non superiore a 6 ql.

Le distanze dei ricoveri degli animali, allevati per esigenze familiari, dall'abitazione di terzi in zone di PGT residenziale sono individuate in:

- suini, ovini-caprini, bovini equini almeno 30 m.
- avicunicoli almeno 15 m.
- apiari con meno di 5 arnie almeno 15 m.

Qualsiasi recinto che contenga stabilmente suini, ovini, caprini, bovini, equini dovrà essere mantenuto ad una distanza di 30 metri dall'abitazione di terzi.

Per le restanti specie animali, anche d'affezione, il recinto deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.

Per gli allevamenti esistenti in zone di PGT residenziali e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopradette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe, nonché stabilire per tutti gli allevamenti di questa tipologia le modalità di rimozione ed allontanamento delle deiezioni compatibili con la destinazione residenziale dell'area.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari e nel rispetto del benessere animale, con l'obbligo di disinfestazione periodica che prevenga lo sviluppo di insetti e roditori.

Al fine del computo di I_f e R_c è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

Ai sensi del comma 4bis del medesimo art. 59, per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T. i parametri I_f e R_c sono incrementati del 20%.

Modalità di intervento

Interventi edilizi diretti, l'edificazione di nuovi fabbricati potrà avvenire unicamente tramite Permesso di Costruire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 della L.R. 12/05.

Destinazioni d'uso

Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 12/05 sono comunque ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti all'art. 60 della L.R. 12/05.

E' ammessa la formazione di spazi destinati alla vendita dei prodotti dell'attività da parte di imprenditori agricoli, aventi caratteristiche di esercizio di vicinato ($S_v \leq 150$ mq). In tal caso dovrà essere garantita una dotazione minima di parcheggi privati ad uso dell'utenza, pari al 100% della S_{lp} .

E' ammesso l'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto della L.R. 31/08 **e smi** e del R.R. 4/08 **e smi**. In tal caso dovrà essere garantita una dotazione minima di parcheggi privati ad uso dell'utenza, pari al 50% della Slp destinata ad uso ricettivo.

Prescrizioni particolari

Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.

Gli interventi dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05 **e smi**.

Tutte le opere murarie da realizzarsi per le recinzioni o la realizzazione di muraure di sostegno terra sono da realizzarsi in pietra locale.

Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno (sterri, reinterri, accatastamento di materiali, ecc.) é soggetta a preventiva autorizzazione salvo che si tratti di normali interventi connessi all'attività agricola quali livellamenti del terreno contenuti in abbassamenti o innalzamenti del terreno inferiori a mt. 1,00.

Per ogni intervento all'interno del bosco si rimanda alle sovraordinate normative contenute nei vigenti Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica e Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adamello.

Corpi accessori:

Allo scopo di incentivare la buona conservazione dell'ampia parte agricola che risulta frazionata in piccole proprietà e comunque mantenuta ed utilizzata da persone diverse dall'imprenditore agricolo a titolo principale o meno, da imprese agricole o da subordinati, è consentita la formazione di piccoli corpi accessori destinati alla conservazione dei prodotti agricoli, e/o al riparo dalle intemperie di attrezzi e/o animali.

La realizzazione del corpo accessorio potrà avvenire solo in presenza di un lotto minimo di 1.000 mq o vincolando più lotti separati, ricadenti tutti in area E1, fino al raggiungimento di una superficie totale maggiore di 1.000 mq. In questo secondo caso, sarà necessario predisporre atto di vincolo registrato e trascritto per il vincolo dei terreni.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici:

Sc max 20,0 mq, (dimensioni massime m 5,0 x 4,0);

H max 2,5 m, in gronda

Dc minimo m 5,0 o a confine, previo accordo tra i confinanti;


Ds minimo m 5,00 dalle strade pubbliche e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione, fatto salvo maggior arretramento indicato graficamente sulle tavole del Piano delle Regole.

Dovranno esser utilizzati materiali e tecniche tradizionali dell'ambiente agricolo;

in particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- copertura con tetto a capanna, in legno, non controsoffittato e con manto di copertura in tegole o coppi in colore grigio scuro o rosso cotto;
- murature esterne in legno o in pietra locale a vista;
- formazione di opportuna protezione e mascheratura mediante alberature, siepi o rampicanti;
- sporgenza massima delle gronde 0,50 m;
- è vietata la realizzazione di portici.

Per le ulteriori prescrizioni e chiarimenti si veda il seguente allegato grafico.



Edifici esistenti

Gli edifici esistenti nelle aree E1 sono individuati e contrassegnati nelle tavole della Disciplina delle Aree con un numero. Per essi valgono le prescrizioni riportate nel seguito.

a) gli edifici individuati ai numeri 192-195-196-197-198-204-207-208-209-210-211- 212-213-216-220 sono esclusivamente agricoli.

Il loro potenziamento avviene nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura delle attrezzature produttive aziendali: fino ad un massimo del 7% dell'intera superficie aziendale;

- densità fondiaria per l'abitazione dell'imprenditore agricolo: 0,03 mc/mq; gli altri parametri sono quelli dell'area agricola E1.

b) gli edifici individuati ai numeri 186-187-188-189-199-200-201-202-205-218 sono agricole e presentano per inserimento, tipologia e materiali usati caratteristiche ambientali da perpetuare o preservare.

Il loro potenziamento avviene nel rispetto dei seguenti parametri:

- ampliamento fino ad un massimo del 30% dell'attuale superficie coperta sia per la destinazione agricola che per quella residenziale che per entrambe, sempre nel rispetto dei massimi consentiti dall'art. 59 della L.R.12/05;

- l'altezza massima non può superare l'altezza esistente in gronda anche ai fini di un eventuale rifacimento del tetto;

- il nuovo intervento per forma, tipologia, materiali, tipi edilizi deve armonizzarsi con l'esistente;

gli altri parametri sono quelli dell'area agricola E1.

c) gli edifici individuati ai numeri 191-193-194-203-206-214-215-217-219-221-227 sono residenziali. L'edificio classificato come 190 é una chiesa. Per essi si prescrive la manutenzione ordinaria e straordinaria ed é ammesso il mantenimento della destinazione d'uso esistente. Nel caso fosse richiesto il cambiamento dalla destinazione d'uso esistente a quella agricola, diverrebbero prevalenti le caratteristiche rurali dell'edificio e lo stesso rientrerebbe fra quelli classificati al precedente punto a) per il quale varrebbero le stesse prescrizioni. Ai soli fini di un eventuale adeguamento igienico é ammesso incrementare del 20% il volume esistente.

Art. 35 Generalità

Sono le aree nelle quali il Piano delle Regole, anche in coerenza con la pianificazione sovraordinata, persegue obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale ed ecologica.

Comprendono:

- A. le aree interne al Parco regionale dell'Adamello;
- B. siti appartenenti alla Rete Natur 2000; C. le aree interne al sito UNESCO n. 94;
- D. le fasce di tutela paesaggistica.

Art. 36 Area interna al Parco regionale dell'Adamello (E2)**Definizione**

Comprende le parti di territorio ricadenti all'interno del Parco Regionale dell'Adamello.

Destinazioni d'uso

Sono ammesse le attività connesse alla conduzione agro-silvo-pastorale dei fondi.

Modalità di intervento

Vige quanto disposto dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Ogni intervento di trasformazione entro il perimetro del Parco è sottoposto al parere e/o autorizzazione dell'Ente Parco.

"Zona prati terrazzati"

All'interno delle aree ricadenti nella "Zona prati terrazzati" definita dal P.T.C. del Parco (individuata con apposito segno grafico sulle tavole della Disciplina delle Aree del Piano delle Regole), vige quanto disposto dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco.

Prescrizioni particolari

Gli interventi dovranno essere conformi ai criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale contenuti nelle linee guida regionali emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29/12/05.

Per ogni intervento all'interno del bosco si rimanda alle sovraordinate normative contenute nei vigenti Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica e Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adamello.

Linee elettriche

Nel territorio del Parco dell'Adamello è fatto divieto di realizzare nuovi elettrodotti aerei, eventuali nuovi interventi dovranno prevederne l'interramento.

Edifici esistenti

Gli edifici esistenti nelle aree E2 sono individuati e contrassegnati nelle tavole della Disciplina delle Aree con un numero. Per essi valgono le prescrizioni riportate nel seguito, ove non in contrasto con le prescrizioni del P.T.C. del Parco.

- a) al fine di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo montano esistente, sono individuati ai numeri 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 – 14 – 18 – 19 – 21 – 23 – 47 – 52 – 51 – 58 – 61 – 62 – 63 – 63bis – 64 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71 – 77 – 79 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 91 – 94 – 98 – 99 – 100 – 101 – 103 – 104 – 105 – 107 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 150 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 167 – 168 – 169 – 170 – 176 – 177 – 178 edifici esclusivamente agricoli o agricoli con annessa residenza aventi omogeneità tipologica e uniformità nell'uso di materiali.

E' possibile l'ampliamento di tali edifici nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura delle attrezzature produttive e della annessa residenza: fino ad un massimo del 3% dell'intera superficie aziendale e in ogni caso mai superiore al 50% della superficie coperta esistente;
- altezza media: 4,5 m misurata in gronda (min m 4,0 e max m 5,0);
- altezza al colmo: max 7,0 m
- le distanze dalle strade comunali e dai confini non devono essere inferiori alle esistenti;
- la distanza dai corsi d'acqua é in ogni caso prescritta nei limiti minimi di m 20,0;
- l'edificazione dovrà perpetuare la tipologia esistente e mantenere l'uso di materiali esistenti o prevalenti in zona.

Nel caso in cui gli edifici prima classificati fossero utilizzati ai soli fini residenziali, é ammesso soltanto un adeguamento ai fini igienici, pari al 15% del volume esistente. L'adeguamento deve comunque tener conto delle caratteristiche tipologiche esistenti e deve perpetuare gli equilibri volumetrici e formali, le attuali inclinazioni delle falde e la loro sporgenza, i materiali e le tecniche di costruzione originaria. Eventuali nuove aperture devono analogamente rispettare l'equilibrio della facciata in relazione alle soluzioni distributive interne.

- b) gli edifici individuati ai numeri 57-68-72-76-115-116-148-51-172-179 sono alcuni rurali, altri senza destinazione, altri ruderi.

E' possibile il riuso agricolo attraverso un ampliamento che avviene secondo i seguenti parametri:

- rapporto di copertura delle attrezzature aziendali: fino ad un massimo del 5% dell'intera superficie aziendale e mai superiore al 100% della superficie coperta esistente;
 - densità fondiaria per l'abitazione dell'imprenditore: 0,01 mc/mq;
- gli altri parametri sono quelli dell'area E2.

- c) gli edifici individuati ai numeri 4 bis – 9 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

– 46 – 48 – 49 – 50 – 55 – 56 – 59 – 60 – 73 – 74 – 75 – 78 – 80 – 81 – 83 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 102 – 106 – 108 – 114 – 135 – 147 – 149 – 159 – 166 – 171 – 173 – 174 – 175 – 180 – 181 sono residenziali. L'edificio classificato al numero 49 é una locanda.

Per essi si prescrive la manutenzione ordinaria e straordinaria ed é ammesso il mantenimento della destinazione d'uso esistente. Nel caso fosse richiesto il cambiamento dalla destinazione d'uso esistente a quella agricola, diverrebbero prevalenti le caratteristiche rurali dell'edificio e lo stesso rientrerebbe fra quelli classificati al precedente punto b) per il quale varrebbero le stesse prescrizioni. Ai fini di un eventuale adeguamento igienico é ammesso un aumento di volume nella misura massima del 15% del volume esistente.

d) Per i fabbricati non compresi in elenco si applicano le norme generali riferite alle tipologie e ai materiali.

Per gli edifici esterni alle zone di particolare rilevanza paesistico-ambientale o alle zone di riserva naturale del P.T.C. del Parco é ammesso un incremento per adeguamento igienico-sanitario pari al 15% del volume esistente. Qualora non sia possibile definire il volume preesistente, il recupero potrà avvenire nei casi e nei modi di cui all'art. 49 bis delle N.T.A. del P.T.C. del Parco.

Art. 37 *Siti appartenenti alla Rete Natura 2000*

All'interno del territorio comunale di Ceto ricadono i seguenti elementi della rete Natura 2000:

- SIC IT2070014 "Lago di Pile";
- SIC IT2070005 "Pizzo Badile – Alta Val Zumella";
- ZPS IT2070401 "Parco Naturale Adamello" (che si sovrappone al precedente)

L'estremità nord-est del territorio comunale confina con:

- SIC IT2070007 "Vallone del Forcel Rosso"

Le tavole riportano, a titolo ricognitivo, i perimetri di tali elementi, all'interno dei quali si applica quanto previsto dai rispettivi "Piani di Gestione".

In tali aree dovranno essere rispettate tutte le attività da favorire, i divieti e gli obblighi così come esplicitati nella DGR n. 8/9275 del 08/04/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde" e s.m.i. ed altresì la DGR n. 10/632 del 06/09/2013 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004 (...)".

Gli interventi non valutati dallo Studio di incidenza del presente PGT e ubicati all'interno dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 o nelle loro immediate vicinanze dovranno essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, comma 3 della Direttiva Habitat, secondo quanto previsto dal D.P.R. 357/97 e dalla D.G.R. 14106/03, dai citati Piani di Gestione e dall'Ente gestore (Parco regionale dell'Adamello).

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono

essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito.

La procedura si svolgerà nei modi e nei termini previsti dalla Normativa dei Piani di Gestione e dall'Ente gestore.

Art. 38 *Area interna al sito UNESCO n. 94 (E3)*

Descrizione

Comprende le parti di territorio ricadenti all'interno del sito UNESCO "Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte – Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" 094-006 che include, al suo interno, anche il "Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Naquane".

Destinazioni d'uso

Sono ammesse le attività connesse alla conduzione agro-silvo-pastorale dei fondi. Sono altresì ammesse le attrezzature a servizio dei siti archeologici.

Modalità di intervento

Gli interventi nell'area sono sottoposti a quanto previsto:

- dal Piano della Riserva, approvato con DGR 3 novembre 1992 n. 29143 e s.m.i. attualmente in corso di aggiornamento;
 - dal Piano di Gestione del Sito Unesco 94, approvato nel 2005;
- nonché dai regolamenti redatti dagli enti competenti in attuazione ai citati piani.

Art. 39 *Fasce di tutela paesaggistica*

In tali fasce é vietata ogni edificazione ed é prevista la conservazione dei tradizionali muri di sostegno in pietra ed ogni altro manufatto tradizionale esistente compresi i percorsi pedonali e le mulattiere. Il ripristino dei manufatti tradizionali degradati dovrà avvenire con materiali e tecniche congruenti.

Il rilascio di concessioni od autorizzazioni é subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della Commissione Paesaggistica Comunale.

Per le fasce di rispetto fluviale si prescrivono interventi di manutenzione e potenziamento del verde alberato esistente. Tali aree sono altresì interessate dal progetto del Parco dell'Adamello e della Comunità Montana di Valle Camonica per la riqualificazione ecologica del Fiume Oglio. Individuato quale corridoio ecologico d'importanza regionale.

Art. 40 Generalità

Sono le aree di competenza degli altri atti costituenti il P.G.T. che vengono rappresentate nel Piano delle Regole a fini conoscitivi (Piano dei Servizi) o per la disciplina del transitorio (Documento di Piano).

Comprendono:

A. gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano; B. le aree per i servizi e la mobilità del Piano dei Servizi.

Art. 41 Ambiti di Trasformazione

Le tavole del Piano delle Regole individuano con apposita simbologia gli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano.

Tale indicazione non configura l'acquisizione di diritti edificatori in quanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R.12/05, il Documento di Piano non contiene previsioni che abbiano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

L'individuazione ha unicamente lo scopo di rappresentare la localizzazione di aree che possiedono caratteristiche idonee per una eventuale trasformazione.

Le possibilità edificatorie potranno concretizzarsi solo a seguito dell'approvazione dei relativi Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata, i cui contenuti saranno da definirsi, secondo le indicazioni del Documento di Piano, in modo negoziale con l'Amministrazione Comunale.

In generale, per tali aree viene riconosciuto lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della adozione del P.G.T.: in particolare fino all'approvazione dei relativi strumenti attuativi, è prescritto il mantenimento della funzione a verde con esclusione di qualsiasi edificazione.

Nelle stesse, sempre in assenza dei relativi strumenti attuativi, è consentito:

- mantenere le destinazioni d'uso insediate alla data di adozione del PGT, nei limiti della loro effettiva presenza, essendo esplicitamente vietata ogni altra destinazione;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- realizzare recinzioni leggere;
- demolire i manufatti esistenti, mentre è vietato:
- variare la destinazione d'uso;
- effettuare interventi di ristrutturazione e ampliamento degli immobili e delle strutture esistenti;
- realizzare nuova edificazione.

Art. 41 Bis Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale:

Sono gli ambiti individuati negli elaborati del Piano Delle Regole e rappresentano i comparti a continuo obbligatorio soggetti a Progetti Speciali (APS).

Per gli APS è prevista la riorganizzazione della morfologia del tessuto edilizio da attuarsi anche attraverso le modalità della ristrutturazione, della ricostruzione e della nuova edificazione, il tutto finalizzato alla riproposizione di un tessuto edilizio adeguato agli obiettivi e finalità di pubblica utilità ed interesse generale.

I simboli contenuti nella tavola di P.G.T. e relativi alle diverse categorie di attrezzature hanno valore indicativo. La destinazione specifica delle singole aree, nell'ambito degli usi consentiti sopra citati, sarà definita dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I singoli interventi dovranno essere preceduti da studio planivolumetrico o da piano particolareggiato estesi a tutta l'area retinata ed individuata da continuo obbligatorio.

Le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico già esistenti sono vincolate alle destinazioni indicate nel PGT e non sono soggette ad esproprio.

Trattandosi d'ambito attualmente a destinazione produttiva-artigianale (ex cotonificio storicamente denominato **Manifattura di Breno** e successivamente **Filati N.K.**), ormai dismesso da anni e in forte stato di degrado, sarà necessaria ed obbligatoria preventiva analisi ambientale dettagliata ai sensi delle vigenti norme in materia che ne certifichi la compatibilità e non pericolosità al suo diverso riutilizzo. La riqualificazione paesistico-ambientale del contesto, coerentemente con la localizzazione delle nuove/diverse funzioni, costituirà l'obiettivo principale di un apposito progetto d'iniziativa pubblica o mista pubblico/privata da predisporre ed approvarsi con le procedure di P.A. (intervento preventivo).

Lo specifico Ambito di Progetto Speciale (A.P.S.) disciplinerà il ruolo e le attribuzioni anche di tipo urbanistico-edilizio, di ciascuno degli attori, anche privati, con i quali il Comune intenderà perseguire gli obiettivi sopra esposti.

Il comparto dovrà essere recuperato per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico a carattere sovracomunale.

Comprendono le attrezzature di interesse sovracomunale o comunale quali Hub a finalità di divulgazione culturale/scientifica, strutture per spettacoli, le attrezzature di interesse sociale, ricettivo, alberghiero, commerciale e le zone per servizi speciali di interesse generale e sovracomunale.

Per i suddetti comparti l'edificazione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle Autorità competenti in ciascuna materia, ed inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni di massima:

1. Parametri edificatori:

- a. Hmax = 15,00 mt.
- b. μf = 0,60 mq./mq.
- c. Ds1 = 5,00 mt.
- d. Ds2 = 5,00 mt.

- e. Ds3 = 10,00 mt.
- f. N° alberi piantumazione minima = n°4/ ogni mq. 150,00 di SLP
- g. Af = % lotto a verde = $\geq 30\%$ di Sf
- h. Sup. a parcheggio $\geq 20\%$ di Sf

I parametri edificatori sopraelencati per specifiche esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, potranno essere rimodulati nell'ambito della progettazione preventiva urbanistica.

Sono ammesse attività paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area.

-Qualunque intervento edilizio dovrà essere attuato previo preventiva approvazione di variante urbanistica alla componente geologica (DGR XI/6314 del 26/04/2022) secondo i criteri di cui all'art. 57 della L.R. 12/2005 in particolare con riferimento alle opere di difesa idraulica spondale realizzate per la riduzione del rischio esondazioni sull'asta del fiume Oglio in località Campagnelli-Giarelli (con modifica fasce fluviali PAI ed aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA vigente).

Art. 41 Tris *Recepimento Studio Geologico e le fasce di tutela del Reticolo Principale e Recepimento Norme Ambientali:*

1. Il P.G.T. recepisce (sia nelle norme sia negli elaborati grafici) lo studio geologico, sismico e le fasce di tutela del Reticolo Principale.
2. Le infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico potranno essere realizzate in classe 2-3 se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale.
3. Per gli ambiti di trasformazione, da zona industriale/artigianale a zona ad altra destinazione, inseriti nel P.G.T., si prescrive l'effettuazione di un'indagine preliminare con le modalità previste dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 stesso.

Art. 42 *Aree per servizi e mobilità*

Il Piano delle Regole rappresenta in cartografia le aree per servizi e la mobilità.

Tali aree sono riportate unicamente a fini conoscitivi, essendo di competenza del Piano dei Servizi, al quale si rimanda per la relativa disciplina.

Art. 43 Generalità**Definizione**

Il PGT individua, nella Tav. DdP 1.6 e, parzialmente, nelle tavole della Disciplina delle Aree, le zone di tutela, di vincolo o che comportano, in generale, limitazioni nell'uso del territorio. Si precisa che la rappresentazione dei vincoli nelle tavole del Piano ha la finalità di agevolare l'applicazione delle norme. L'assenza o la eventuale inesattezza della indicazione grafica non esime dalla puntuale verifica dell'applicazione delle norme.

Indici e parametri

Alle aree interne al perimetro del vincolo, se ricadenti in ambiti edificabili e come tali campiti nelle tavole del Piano delle Regole, sono applicabili gli indici, i parametri e le destinazioni degli ambiti in cui ricadono.

Nel caso in cui il vincolo comporti l'inedificabilità, tali aree partecipano ai calcoli delle eventuali capacità edificatorie, ma l'edificazione dovrà avvenire all'esterno del vincolo stesso, su aree appartenenti al medesimo ambito e non vincolate.

Modalità di intervento

Gli interventi sono regolati dalle norme vigenti in materia.

Art. 44 Zona di rispetto cimiteriale

La zona di rispetto cimiteriale comprende aree soggette a vincolo di non edificabilità di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

Sono ammessi: opere di urbanizzazione primaria, spazi verdi alberati, parcheggi, strade di accesso, percorsi e spazi di sosta pedonali, attrezzati con gli elementi minimi di arredo urbano, nonché impianti tecnologici (cabine dei servizi di rete, impianti per telecomunicazioni, ecc.).

Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc. Sono vietate: costruzioni di qualsiasi tipo e destinazione, ad eccezione di chioschi per la vendita di fiori ed oggetti inerenti la funzione cimiteriale e di culto, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Per gli edifici esistenti all'interno della zona, sono ammessi (ai sensi dell'art. 28 della L. 166/2002) solo interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 27 della L.R. 12/05.

Art. 45 Aree di rispetto e/o arretramento stradale

Le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a

demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono determinate, fatte salve più restrittive indicazioni dettate dal P.G.T., dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo ed in assenza di una classificazione della strade ai sensi del D.Lgs 285/92, il P.G.T. assume la seguente suddivisione:

- strade di tipo C S.S. 42;
- strade di tipo F S.P. 86, 87, 88, ex S.S. 42;
- strade di tipo F altre strade comunali, escluse le vicinali.

Le aree di rispetto stradale sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o ampliamenti delle carreggiate esistenti, allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, distributori di carburanti e impianti a servizio degli utenti della strada. E' sempre ammesso il mantenimento dell'attività agricola, con l'esclusione di qualunque tipo di edificazione.

Le aree di rispetto devono essere curate e mantenute a cura e spese dei rispettivi proprietari.

Ogni intervento dovrà essere specificamente autorizzato dall'ente proprietario della strada, che ne valuterà la compatibilità.

Le attrezzature emergenti dal suolo quali: distributori di carburante, cabine telefoniche, cabine elettriche, palificazioni, cartellonistica pubblicitaria e simili devono essere autorizzate con vincolo di non indennizzabilità delle opere eseguite, e devono rispettare, all'esterno dei centri abitati, la distanza minima di m 3,00 dal ciglio strada.

Nella fascia sovrastante la galleria della S.S. 42, vale quanto stabilito all'art. 3 della convenzione tra l'ANAS s.p.a., il comune di Ceto e le ditte proprietarie delle aree, approvata con delibera di C.C. n. 11 del 15/07/2005. Vighe pertanto una servitù perpetua a favore di ANAS e sono, tra l'altro, vietate tutte le attività che possano danneggiare il manufatto stradale o pregiudicarne la sicurezza (ad esempio: scavi, perforazioni, infissioni, movimento terra, lavorazioni pesanti, edificazione, deposito od accatastamento di materiali, ecc..). Da detta fascia eventuali edificazioni dovranno rispettare una distanza di almeno 5,0 m.

Art. 46 *Elettrodotti*

Nelle tavole vengono riportati gli elettrodotti interessanti il territorio comunale.

Ai sensi della L. 36/01 all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

I proponenti di interventi edilizi localizzati nei pressi degli elettrodotti, dovranno contattare il gestore della linea elettrica il quale provvederà a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto così come previsto dal D.M. 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto

per gli elettrodotti".

I risultati di tali calcoli dovranno essere allegati alla documentazione inoltrata per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Art. 47 *Captazioni ad uso idropotabile*

Relativamente alle aree di tutela delle captazioni ad uso idropotabile vige il rispetto di quanto fissato all'Art. 94, commi 3-4 e 5 del D. Lgs. 152/06.

A tal fine è individuata, per ciascuna sorgente, un'area di salvaguardia distinta in zona di tutela assoluta e zona di rispetto.

Per le prescrizioni e le modalità relative agli interventi all'interno di tali zone si rimanda alla specifica normativa di settore di cui al successivo Art. 57

Art. 48 *Reticolo idrico minore*

Le attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, individuate nello studio "Determinazione del reticolo idrico minore" relativo al comune di Ceto e rappresentate graficamente nella tav. DP 1.6, sono soggette alle prescrizioni contenute nel "Regolamento di polizia idraulica" allegato al citato studio.

In caso di modifica e/o rettifica di corsi idrici superficiali minori dovrà essere rispettato quanto previsto dalla DGR XI/5714 del 15/12/2021.

Art. 49 *Zona rispetto impianti di depurazione*

Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto assoluta con vincolo di in edificabilità circostante l'area occupata dall'impianto.

L'ampiezza di tale fascia è fissata in m 100 ai sensi della Delibera C.I.T.A.I del 4/02/1977 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Art. 50 *Beni culturali e beni paesaggistici*

Beni culturali (art. 10 del D.Lgs. 42/04)

Nel territorio di Ceto si rilevano i seguenti elementi vincolati.

a Ceto

- Chiesa di S. Andrea e canonica
- Chiesa di S. Faustino e Giovita
- Oratorio dei Disciplini
- Santella in via Rivea

nella frazione di Nadro:

- Chiesa dell'Addolorata
- Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio
- Edificio via Piana attiguo al Museo

- Santella

Tutti gli interventi sugli edifici vincolati sono subordinati a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla tutela del bene e condotti nel rigoroso rispetto dei valori architettonici e degli elementi tipologici, morfologici, funzionali, distributivi e strutturali che ne hanno determinato l'individuazione.

Beni paesaggistici (art. 2 comma 3 del D.Lgs. 42/04)

Nel territorio di Ceto è presente un vincolo di "bellezze di insieme" relativo alla "Zona del parco di Naquane ed aree circostanti", interessante i comuni di Capo di Ponte, Cimbergo e Ceto, istituita con D.M. 14/04/1967.

Sono inoltre presenti le seguenti "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 (per le quali l'azione di tutela ha luogo automaticamente):

<p><i>Denominazione:</i> fiume Oglio</p> <p><i>Codice:</i> 17170001</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> tutto il tratto ricadente in provincia</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> lago della Vacca</p> <p><i>Codice:</i> 39</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera b)</p>
<p><i>Denominazione:</i> lago di Mare</p> <p><i>Codice:</i> 181</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera b)</p>
<p><i>Denominazione:</i> lago i Laghetti</p> <p><i>Codice:</i> 212</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera b)</p>
<p><i>Denominazione:</i> lago Dernal</p> <p><i>Codice:</i> 252</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera b)</p>
<p><i>Denominazione:</i> torrente di Val Glora e torrente Re</p> <p><i>Codice:</i> 17170017</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco a 1,5 Km a monte strada a nord di Cervenno</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>

<p><i>Denominazione:</i> torrente di Val di Blè</p> <p><i>Codice:</i> 17170018</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco a 2,0 Km a monte della strada Cervenno-Ono S.Pietro</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> torrente di Val Figna e Venecola</p> <p><i>Codice:</i> 17170085</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco a 2,0 Km a monte confluenza di ogni ramo principale</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> torrente Pallobbia</p> <p><i>Codice:</i> 17170086</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco al lago sotto Monte Castion</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> torrente Paghera e Val di Mare</p> <p><i>Codice:</i> 17170087</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco a 3,0 Km a monte confluenza con torrente Dois</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> torrente di Val di Dois</p> <p><i>Codice:</i> 17170088</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> da sbocco a 1,5 Km a monte di Alpe Pil</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera c)</p>
<p><i>Denominazione:</i> Territori alpini e appenninici</p> <p><i>Codice:</i> -</p> <p><i>Tratto vincolato:</i> montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera d)</p>
<p><i>Denominazione:</i> Parco dell'Adamello</p> <p><i>Codice:</i> 4</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera f)</p>
<p><i>Denominazione:</i> Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di capo di Ponte</p> <p><i>Codice:</i></p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera f)</p>
<p><i>Denominazione:</i> Riserva incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo</p> <p><i>Codice:</i> 47</p> <p><i>Rif. D.Lgs. 42/04:</i> art. 142 lettera f)</p>

Sono altresì presenti aree a bosco, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g).

Tutti gli interventi di modifica dello stato esteriore dei luoghi ricadenti in tali aree sono

soggetti alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla tutela del bene e condotti nel rigoroso rispetto degli elementi che ne hanno determinato l'individuazione.

Con riferimento ai vincoli di cui dell'art. 142 lettera c), si precisa che le fasce laterali ai corsi d'acqua, aventi ampiezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

Art. 51 *Area di rispetto della chiesa S.S. Faustino e Giovita*

Comprende l'area contraddistinta da una circonferenza di raggio pari a m 80 misurato dal perimetro esterno delle murature della chiesa dei S.S. Faustino e Giovita, con finalità di tutela del volume architettonico della stessa.

In tale area non è ammessa alcuna costruzione; è ammesso il mantenimento dei volumi esistenti anche con demolizione e ricollocazione, subordinatamente al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Autorità competente.

Sono comunque consentite le normali attività agricole legate alla conduzione del fondo.

Art. 52 *Aree e siti di interesse archeologico*

Si tratta, in particolare:

- delle aree di interesse archeologico interne al sito UNESCO n. 94;
- delle aree dei nuclei di antica formazione;
- delle aree interne ed in prossimità a chiese ed edifici storici.

Per le aree e i siti sopraindicati, tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza.

~~Come previsto dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/06,~~ In tutto il territorio comunale, i progetti pubblici comportanti scavi o altri interventi nel sottosuolo dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza.

Art. 52/bis Recepimento Norme nuovo Piano Riserva Naturale Incisioni Rupestri

Il presente PGT recepisce nella sua interezza il Piano della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo approvato con DGR XI/3802 del 09/11/2020.

Art. 53 Generalità

Il presente Titolo costituisce recepimento della normativa nazionale e regionale sul commercio e contiene le disposizioni specifiche relative all'insediamento di attività commerciali nonché alla valutazione della compatibilità urbanistica.

Per tutto quanto non specificamente riportato nel presente Titolo, vale quanto previsto nei restanti Titoli della presente normativa: in caso di contrasto le disposizioni del presente Titolo sono prevalenti, in quanto normativa speciale.

Art. 54 Tipologie di attività commerciali

Ai fini delle presenti norme, le attività commerciali vengono suddivise, in base alla legislazione vigente, nelle seguenti categorie:

VIC - esercizi di vicinato: con superficie di vendita Sv fino a 150 mq; **MS - medie strutture:** con superficie di vendita Sv tra 151 e 1.500 mq. La definizione di superficie di vendita è riportata all'Art. 6.

Nel territorio comunale non sono ammesse grandi strutture di vendita (esercizi aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq) e centri commerciali, secondo le definizioni di cui alla D.G.R. 5054/07.

Art. 55 Criteri localizzativi e modalità attuative

Il Piano delle Regole regola la localizzazione delle diverse tipologie di attività commerciale (come definite nel precedente Art. 54) negli ambiti del territorio comunale come riportato nella seguente tabella.

<i>Ambiti del tessuto urbano consolidato</i>	<i>Tipologia ammessa</i>
Antica formazione	VIC
Tessuto residenziale (ambiti B1-B2)	VIC
Tessuto produttivo (ambiti D1)	VIC – MS
Tessuto misto (ambiti D2-D3)	VIC – MS
<i>Ambiti di trasformazione del Documento di Piano</i>	
Ambiti di trasformazione residenziali del Documento di Piano	VIC

L'apertura e l'ampliamento di medie strutture di vendita sono subordinate a preventiva pianificazione attuativa, con esclusione degli ampliamenti di medie strutture non superiori al 40% della superficie esistente di vendita per i quali sono

ammessi interventi edilizi diretti, fermo restando l'obbligo di reperimento della dotazione di aree per servizi nelle quantità previste dal Piano dei Servizi, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Tutti gli interventi dovranno comunque prevedere il reperimento delle quantità di parcheggi privati nei modi e nelle quantità previste all'Art. 10.

In ogni caso, il rilascio dei titoli di natura edilizia non potrà avvenire anteriormente a quello dei titoli autorizzativi di natura commerciale, salvo il caso in cui l'intervento edilizio sia esclusivamente relativo ad attività non soggette ad autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs.114/98 **e smi.**

Per la disciplina dei procedimenti autorizzativi si rimanda a quanto disposto nella D.G.R. 5054/07 e s.m.i.

Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita non dovranno costituire una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria di cui al punto 2.1 lett. f) dell'allegato A alla DGR 1193/13 **e smi.**

Art. 56 *Impianti per la distribuzione di carburanti*

Definizione

Comprende le aree destinate ad impianto di distribuzione del carburante.

Indici e parametri

If	0,1 mc/mq
Rc	max 1/25
H	max 5,0 m
Dc	minimo m 5,00;
Ds	minimo m 10,0 e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i e relativo

Regolamento di esecuzione.

Destinazioni d'uso

Impianti per distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, piccoli magazzini, servizi igienici, ecc.) con esclusione di abitazioni, negozi od altre attività commerciali

Prescrizioni particolari

L'impianto per nuove stazioni per distribuzione carburanti o di semplici distributori, é ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare od all'estetica cittadina.

Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi ed i percorsi pedonali), né su aree private di pertinenza di edifici esistenti, né in zone classificate per servizi; in dette aree non é ammessa neppure l'installazione o sostituzione di chioschi o altri accessori di impianti esistenti. Possono essere ammessi in

via precaria nuovi impianti nelle fasce di rispetto a lato delle strade. Non sono ammessi impianti di distribuzione carburanti nel nucleo antico e nelle strade residenziali di quartiere. Le autorizzazioni alle installazioni di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi di interesse pubblico. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distribuzione carburante ad uso privato.

Art. 57 *Fattibilità e normativa*

Il Piano delle Regole contiene, come parti integranti a tutti gli effetti, gli elaborati relativi all'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale consistenti nello studio geologico del territorio redatto nel 2003 dal dott. geol. Giampietro Feriti e nel successivo aggiornamento, adeguamento, ed integrazione con la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., anch'esso redatto dott. geol. Giampietro Feriti.

Si citano, in particolare, i seguenti elaborati:

- Norme geologiche di Piano
- SG 02 – Carta dei vincoli;
- SG 03 – Carta di sintesi;
- SG 03a – Carta di sintesi fondovalle;
- SG 03b – Carta di sintesi Valpaghera;
- SG 04 – Carta di fattibilità fondovalle;
- SG 05 – Carta di fattibilità Valpaghera;
- SG 06 – Carta di fattibilità;
- SG 07 – Dissesti PAI.

Per comodità, si riporta in allegato al presente fascicolo la normativa geologica di piano, in quanto elemento concorrente alla definizione della normativa d'uso di ogni singola parte del territorio comunale.

Si precisa che in caso di parziale sovrapposizione tra zone previste edificabili dal presente strumento urbanistico e zone con limitazioni previste dalla componente geologica, la superficie corrispondente, pur risultando soggetta alle limitazioni prescritte dalle norme geologiche, potrà essere conteggiata ai fini della determinazione della volumetria edificabile nella restante parte del lotto.

Art. 58 *Recepimenti Normativi***1. Piano di gestione del rischio alluvioni PGRA, della revisione della normativa per il rischio idrogeologico e dell'invarianza idraulica**

La variante parziale al P.G.T. recepisce l'aggiornamento dello studio geologico per la parte sismica redatto ai sensi della Legge Regionale 12/10/2015 n. 33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.

La variante parziale al P.G.T. recepisce il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 4 nella seduta del 17 dicembre 2015, e il contributo di Regione Lombardia alle mappe e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato con d.g.r. n. 4549 del 10 dicembre 2015 (misure di salvaguardia delle aree individuate nelle

mappe della pericolosità e del rischio alluvioni del PGRA).

La variante parziale al P.G.T. recepisce quanto approvato e previsto dalla DGR XI/6314 del 26/04/2022 in tema di riduzione fasce PAI.

La variante parziale al P.G.T. recepisce la Legge Regionale n. 4 del 15/03/2016 "revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" principio di invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile.

La variante parziale al P.G.T. recepisce il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)".

2. Regolamento locale d'igiene tipo

La variante parziale al P.G.T. recepisce quanto indicato dalla Regione Lombardia, con DGR XI/695 del 24/10/2018 e pertanto dovrà aggiornare il proprio regolamento edilizio comunale secondo i dettami dalla predetta delibera regionale.

3. Recupero dei locali seminterrati

La variante parziale al P.G.T. recepisce la L.R. del 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti".

4. Autorizzazione paesaggistica semplificata

La variante parziale al P.G.T. recepisce il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

5. Pianificazione strutture religiose

La variante parziale al P.G.T. recepisce la L.R. 3 febbraio 2015, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".

6. Piano di Indirizzo Forestale

La variante parziale al P.G.T. recepisce il PIF della Comunità Montana della Valcamonica approvato con DGR 7552 del 18/12/2017 ed il PIF del Parco Adamello approvato con DGR 1466 del 01/04/2019. Gli interventi edilizi ricadenti in tali ambiti PIF, dovranno seguire e rispettare le indicazioni normative e cartografiche dei piani di indirizzo forestale stessi.

7. Rigenerazione Urbana e Territoriale

La variante parziale al P.G.T. recepisce quanto approvato e previsto dalla Legge Regionale 26 novembre 2019 - n.18 in tema di misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

8. Il comune successivamente all'approvazione della presente variante, dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio Piano Acustico Comunale (L.447/95 e smi) nonchè prevedere,almeno a cadenza biennale, l'aggiornamento dati del monitoraggio sul PGT.

Art. 59 *Relazione Ambientale per Interventi Preventivi*

Gli interventi edilizio-urbanistici di tipo preventivo da convenzionare con l'A.C., dovranno essere accompagnati, in tema di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica, da Relazione Analitica Illustrativa da allegarsi alla convenzione urbanistica del piano attuativo stesso.

Per interventi edilizi in ambito produttivo, obbligo di fasce vegetazionali a confine/conforno del sedime oggetto di intervento.

Art. 60 *Antenne telecomunicazione*

Ai sensi della L.R. 11/2001 e smi, l'A.C. di Ceto dovrà individuare idoneo sito dedicato all'installazione di antenne e/o pali per telecomunicazioni telefoniche e/o radiotelevisive.

Art. 61 *Separazione acque bianche e nere*

Per ogni intervento edilizio di nuova realizzazione o ristrutturazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), d), e), f) del DPR 380/2001 e smi, vige l'obbligo di separazione delle acque nere con le acque bianche con recapito di queste ultime in C.I.S..

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi è, assieme al Documento di Piano e al Piano delle Regole, un atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), secondo quanto disposto dalla L.R. 12/05.

Il Piano dei Servizi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/05, è redatto ed approvato al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e la dotazione a verde, i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del Piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi é costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa (in unione al Piano delle Regole)
unione al Piano delle Regole)
valorizzazione Rete Ecologica
Elaborato "Schede rilievo servizi esistenti"

REL Norme (in
NTA Studio e
PdS All. 1
PdS b

Tavola "Servizi esistenti e previsti" scala 1:2.000

PdS 1

Art. 3 Valore ed efficacia degli elaborati

In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano dei Servizi prevalgono:

- fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.

Nell'ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o parte di essa, prevale la disciplina più restrittiva.

Anche qualora non espressamente richiamate nel presente Piano dei Servizi si ribadisce l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel **Regolamento Edilizio Comunale da aggiornarsi ai sensi della con DGR XI/695 del 24/10/2018** ~~vigente Regolamento Locale di Igiene~~.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il Piano delle Servizi disciplina le aree, interne al territorio comunale, destinate ad ospitare i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia e nel rispetto dei Piani Territoriali sovraordinati.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Il Piano dei Servizi recepisce le politiche territoriali di sviluppo contenute nel Documento di Piano e integra le previsioni relative agli altri ambiti disciplinati dal Piano delle Regole.

Art. 5 Deroghe

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/05.

La possibilità di deroga è ammessa anche per il superamento delle barriere architettoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 19 della L.R. 6/89.



DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 6 Attuazione del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi individua nella Tavola PdS 1 le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico e generale esistenti e quelle di previsione negli ambiti edificabili non soggetti a Piani Attuativi.

L'acquisizione pubblica o all'uso pubblico delle aree di previsione può avvenire tramite cessione gratuita da parte dei privati nell'ambito di Piani Attuativi o a seguito di Permesso di Costruire Convenzionato (finalizzato alla cessione di aree per servizi), a mezzo di convenzione da stipulare antecedentemente al deposito della D.I.A. o altro titolo abilitativo ai sensi della legislazione vigente.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere, in alternativa, all'acquisizione tramite esproprio o acquisizione bonaria, nei termini di legge.

La realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici è assoggettata ad atti di convenzionamento, asservimento, regolamento d'uso, ovvero accreditamento, finalizzati a garantire l'uso pubblico delle aree e delle attrezzature medesime.

Art. 7 Dotazione minima di aree per servizi

Il Piano dei Servizi stabilisce la dotazione minima di aree per servizi da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e, in generale, negli ambiti soggetti a Piano Attuativo o a Permesso di Costruire Convenzionato finalizzato alla cessione di aree per servizi.

Tali dotazioni minime, differenziate a seconda degli usi, sono le seguenti:

- usi residenziali 26,5 mq/ab.

Gli abitanti sono convenzionalmente determinati considerando 150 mc/ab.

- usi produttivi 20% del lotto;
- usi terziari e commerciali 100% della SIp;

Nelle schede degli Ambiti di Trasformazione e nelle norme del Piano delle Regole viene indicata, per i singoli ambiti, la ripartizione quantitativa tra le varie funzioni nonché l'eventuale quota monetizzabile.

In caso di interventi a destinazione residenziale è comunque obbligatoria la cessione in sito di una quota minima (non monetizzabile) pari a 3,0 mq/ab. da destinarsi a parcheggio dei veicoli.

Per gli interventi all'interno degli ambiti del tessuto consolidato di antica formazione l'Amministrazione Comunale potrà concedere la monetizzazione totale delle aree per

servizi, in funzione dell'entità e della tipologia dell'intervento previsto nonché delle condizioni dell'ambito di appartenenza.

Nel caso di nuova realizzazione di superfici terziarie o commerciali con interventi edilizi diretti, andrà comunque garantita la dotazione minima di servizi pari al 100% della Slp

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, il loro asservimento con regolamentazione d'uso delle eventuali opere da realizzare.

Art. 8 Monetizzazione

Nei casi in cui l'acquisizione delle aree per i servizi di cui precedente Art. 7 (fatta salva la quota minima non monetizzabile ivi prevista) non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna in relazione all'estensione, conformazione o localizzazione delle aree medesime, l'Amministrazione comunale potrà prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione di tali aree, la loro monetizzazione o la cessione di aree equivalenti individuate tra quelle riportate nella tavola PdS 1.

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la monetizzazione per la mancata cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

Le norme del Piano delle Regole e le prescrizioni e schede esemplificative del Documento di Piano, individuano espressamente gli eventuali casi in cui la monetizzazione non è consentita.



NORME SPECIFICHE

Art. 9 Definizioni, parametri e indici

Con riferimento ai servizi che comportano un utilizzo edificatorio del suolo, tramite la realizzazione di edifici e manufatti in genere, si richiamano le definizioni dei parametri e degli indici urbanistico-edilizi definiti nel Capo 2 del Titolo I delle norme del Piano delle Regole.

Gli indici e i parametri verranno stabiliti in sede di titolo abilitativo, tenendo conto delle necessità dell'attrezzatura, delle prescrizioni di leggi e regolamenti di settore e delle indicazioni morfologiche del Piano delle Regole.

In mancanza di tali prescrizioni l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri (per quanto non considerato nel seguito si rimanda, in generale, alla disciplina fissata per gli ambiti residenziali del tessuto consolidato del Piano delle Regole).

9.A Aree per l'istruzione

Rcf max 25%

H max 8,5 m, fatte salve particolari esigenze didattiche o tecnologiche. Esternamente alla recinzione dell'attrezzatura, o in assenza al suo sito ideale, dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare di estensione proporzionale al numero degli occupati nell'attrezzatura.

Internamente alla recinzione, o in assenza al suo sito ideale, di attrezzature scolastiche della scuola dell'obbligo dovranno prevedersi appositi spazi attrezzati per la sosta delle biciclette tali da contenere almeno 2 biciclette ogni 5 alunni.

9.B Aree per attrezzature di interesse comune

Rcf max 40%

H max 8,5 m, fatte salve particolari esigenze funzionali o tecnologiche.

A servizio dell'attrezzatura dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella dei cicli e dei motocicli.

9.C Aree a verde pubblico attrezzato

Le aree destinate a parco dovranno essere conservate in modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.

In esse potranno realizzare appositi percorsi pedonali nonché attrezzature ginniche relative ai parchi "Robinson": gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la manutenzione dell'area, nonché l'eventuale chiosco per il ristoro.

Nelle aree destinate alla realizzazione di attrezzature per lo svago e per lo sport, potranno essere realizzati edifici destinati a servizio di attrezzature sportive fino ad un rapporto di copertura **Rcf** non eccedente il 10% dell'area.

E' altresì consentita la realizzazione di un'abitazione per il custode nel limite di 500 mc e nel rispetto delle norme generali fissate per le zone residenziali del tessuto urbano consolidato.

9.D Aree a parcheggio

La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi: le aree con estensione superiore a 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq.

La realizzazione di nuove attrezzature e, qualora possibile, l'adeguamento delle attrezzature esistenti comporta la necessità di reperire, entro l'area di intervento od in prossimità di essa, idonei spazi di parcheggio commisurati al prevedibile afflusso di pubblico e di utenti.

9.E Ambito APS per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale:

Ambito attualmente a destinazione produttiva-artigianale (ex cotonificio storicamente denominato **Manifattura di Breno** e successivamente **Filati N.K.**), ormai dismesso da anni e in forte stato di degrado in cui è prevista la riorganizzazione della morfologia del tessuto edilizio da attuarsi anche attraverso le modalità della ristrutturazione, della ricostruzione, della rigenerazione territoriale e della nuova edificazione, il tutto finalizzato alla riproposizione di un tessuto edilizio adeguato agli obiettivi e finalità di pubblica utilità ed interesse generale.

La destinazione specifica delle singole porzioni del comparto, nell'ambito degli usi consentiti e qui descritti, sarà definita dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I singoli interventi dovranno essere preceduti da studio planivolumetrico o da piano particolareggiato estesi a tutta l'area retinata ed individuata da continuo obbligatorio.

La riqualificazione paesistico-ambientale del contesto, coerentemente con la localizzazione delle nuove/diverse funzioni, costituirà l'obiettivo principale di un apposito progetto d'iniziativa pubblica o mista pubblico/privata da predisporre ed approvarsi con le procedure di P.A. (intervento preventivo).

Lo specifico Ambito di Progetto Speciale (A.P.S.) disciplinerà il ruolo e le attribuzioni anche di tipo urbanistico-edilizio, di ciascuno degli attori, anche privati, con i quali il Comune intenderà perseguire gli obiettivi sopra esposti.

Il comparto dovrà essere recuperato per la realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico a carattere sovracomunale.

Esse comprendono le attrezzature di interesse sovracomunale o comunale quali Hub a finalità di divulgazione culturale/scientifica, strutture per spettacoli, le attrezzature di interesse sociale, ricettivo, alberghiero, commerciale e le zone per servizi speciali di interesse generale e sovracomunale. Sono ammesse attività paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell'area.

OBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE

- Riqualificazione dell'antropizzato esistente degradato ed in disuso;
- Aumentare e diversificare l'offerta dei servizi aggiungendone di nuovi e più attrattivi in grado di valorizzare anche siti UNESCO presenti nel territorio;
- Rafforzare l'identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo margine;
- Costruzione di adeguata rete verde di connessione per favorire la realizzazione di ambienti a garanzia della biodiversità e mitigare rumore ed inquinamento atmosferico.

PRESTAZIONI PUBBLICHE ATTESE


- Promozione e valorizzazione dei siti UNESCO presenti e relativi alle Incisioni Rupestri della Valle Camonica;
- Promozione della Fondazione Valle dei Segni creata per la divulgazione dei Siti UNESCO;
- Creazioni di spazi multimediali per la promozione della cultura dei luoghi camuni, delle identità storiche e dei prodotti enogastronomici locali;
- Riqualificazione generale dell'ambito dismesso con un intervento programmato coerente con il valore intrinseco del contesto paesaggistico, storico e locale;
- Realizzazione di opere di adeguamento della viabilità e delle aree a parcheggio pubblico;
- Cessione dell'intero comparto per finalità pubbliche e sociali;

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE


- Obbligo di demolizione delle strutture esistenti con relativo smaltimento;
- Preventiva indagine ambientale, caratterizzazione dei suoli ed eventuale successiva bonifica certificata delle aree inquinate in funzione delle nuove destinazioni d'uso ed utilizzo del comparto;
- Realizzazione di ampia fascia arborata a confine del sedime;
- Garantire elevata permeabilità dei suoli recuperati e non più oggetto di nuovi fabbricati;
- Studio di compatibilità dell'inserimento con il contesto paesistico di riferimento;
- Sviluppo di un progetto architettonico coerente con il valore storico e paesaggistico del contesto.
- Qualunque intervento edilizio dovrà essere attuato previo preventiva approvazione di variante urbanistica **alla componente geologica** (DGR XI/6314 del 26/04/2022) secondo i

criteri di cui all'art. 57 della L.R. 12/2005 in particolare con riferimento alle opere di difesa idraulica spondale realizzate per la riduzione del rischio esondazioni sull'asta del fiume Oglio in località Campagnelli-Giarelli (con modifica fasce fluviali PAI ed aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA vigente).


Inserire estratto PDR variato



Sensibilità paesistica - classe 2 bassa



Componenti del paesaggio – aree urbanizzate



Vincoli

fascia di tutela corsi d'acqua art. 142 lettera c – D.lgs 42/04

• FASCE FLUVIALI P.A.I


..... limite tra fascia A e fascia B

..... limite tra fascia B e fascia C

..... limite esterno fascia C

..... limite di progetto tra fascia B e fascia C

..... area esondabile nella quale applicare gli articoli delle norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B



Rete ecologica comunale – Barriere insediative


Legenda

- Confine comunale
- Ambiti di trasformazione
- punti di conflitto
- Corridoi e connessioni ecologiche (RER e REP)
- Corridoi ecologici d'interesse locale (REC)
- Varchi insediativi a rischio per la connettività (RER e REP)
- Barriere infrastrutturali
- Barriere insediative
- Corsi d'acqua
- Aste idriche secondarie



Fattibilità geologica
 Classe 2a modeste limitazioni
 Classe 3a consistenti limitazioni

- CLASSE DI FATTIBILITA' 1**
 (Aree per le quali non sono state individuate specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso del terreno)
- CLASSE DI FATTIBILITA' 2**
 (Aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso del terreno)
 - 2a Aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti
 - 2b Aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena del fiume Oglio, coincidente con la fascia C definita dall'Autorità di Bacino in sede di approvazione del PAI
 - 2d Aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi d'acqua minori
- CLASSE DI FATTIBILITA' 3**
 (Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso del terreno)
 - 3a Aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti
 - 3b Aree stralciate dalla fascia B; aree a tergo della fascia B di progetto, comprese tra la fascia B riportata dalla cartografia PAI e la stessa fascia definita dallo studio di "Tracciamiento delle fasce idrauliche alla scala dello strumento urbanistico del Comune di Ceto" in attuazione del D.G.R. 20 Dicembre 2001 N° 777365
 - 3d Aree ricadenti in fascia B, affliggibili con minore frequenza e con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua, regolamentate con norma mutuata dalla N.d.A. dal PAI (art. 1, 30, 36, 38bis, 39, 41)
 - 3c Aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi d'acqua minori
 - 3e Aree con caratteristiche geotecniche scadenti
 - 3f Aree in prossimità di centri di pericolo



L'area è in ambito artigianale-industriale esistente D1 e si sviluppa nella fascia tra il fiume Oglio e la strada comunale, via Nazionale, in congiunzione con la zona residenziale.

Indici e parametri urbanistici:

S_t Superficie territoriale complessivo mq 30.000

H_{max} = 15,00 mt.

m_f = 0,60 mq./mq.

D_{s1} = 5,00 mt.

D_{s2} = 5,00 mt.

D_{s3} = 10,00 mt.

N° alberi piantumazione minima = n°4/ ogni mq. 150,00 di SLP

A_f = % lotto a verde = ≥ 30% di S_f

Sup. a parcheggio ≥ 20% di S_f

I parametri edificatori sopraelencati per specifiche esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, potranno essere rimodulati nell'ambito della progettazione preventiva urbanistica.

Criteri di intervento:

Tipologia di strumento = Intervento Preventivo a ricaduta sovralocale

Carta del paesaggio:

Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio = Areea urbanizzata/antropizzata.

Classe di sensibilità paesaggistica = Classe 2 - sensibilità bassa

Componente geologica, idrogeologica e sismica

Fattibilità geologica =

- Classe 2a – fattibilità con modeste limitazioni – aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena del fiume Oglio, coincidente con la fascia C definita dall'Autorità di Bacino in sede di approvazione PAI
- Classe 3a – fattibilità con consistenti limitazioni – aree stralciate dalla fascia B: aree a tergo della fascia B di progetto, comprese tra la fascia B riportata dalla cartografia PAI e la stessa fascia definita dallo studio di "Tracciamento delle fasce idrauliche alla scala dello strumento urbanistico del comune di Ceto" in attuazione del D.F.G.R. 20/12/2001 n. 7/7365

Reticolo idrico principale = No

Reticolo idrico minore = No

Vincolo idrogeologico = No

Vincoli

Ambientali e monumentali = Sì

fascia di tutela corsi d'acqua art. 142 lettera c – D.lgs 42/04
Limiti di Fasce Fluviali PAI

Amministrativi, da infrastrutture e attività = No

Approfondimento geologico = La relazione geologica di dettaglio dovrà prevedere le tecniche opportune di gestione, recupero e smaltimento delle acque meteoriche, al fine di contenere le superfici impermeabilizzate.

Dovrà inoltre prevedere interventi specifici per la salvaguardia da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Approfondimento Rete Ecologica = rispetto degli elementi contenuti nella REC a tutela della ricchezza ecologica e progetto di mitigazioni e compensazioni a firma di un professionista competente.

Art. 10 *Viabilità e percorsi ciclopedonali*

La Tavola PdS 1 individua la viabilità principale e i percorsi ciclopedonali esistenti e previsti. I tracciati e le sezioni delle strade e dei percorsi di nuova previsione sono indicativi, fino all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera. La progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato e le sezioni senza che ciò comporti variante del Piano dei Servizi.

Art. 11 *Aree per impianti tecnologici*

Sono le aree destinate ad ospitare gli impianti tecnici di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria, quali le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di decompressione del gas, le centraline telefoniche, gli impianti di trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, spazi e strutture per la gestione dei rifiuti, ecc.

Tali impianti possono essere localizzati, oltre che nelle specifiche aree individuate nella Tavola PdS 1, anche in tutti gli ambiti del territorio comunale in base alle necessità manifestate agli enti gestori dei servizi, purché nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di quelle relative alla sicurezza e purché realizzati con caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente naturale o nel paesaggio urbano.

La loro realizzazione non è comunque soggetta ad alcuna verifica di indici o parametri.

Sulle strutture tecnologiche connesse con l'impianto idroelettrico di Ceto (vasca di carico, condotta forzata, canale di derivazione etc.) sono consentiti interventi e lavori di manutenzione e/o adeguamento.

Art. 12 *Prevenzione rischio gas radon*

In tutti i nuovi fabbricati e per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) dovranno essere adottati criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon.

A tal fine occorrerà far riferimento alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" di cui al Decreto n.12678 del 21/12/11 emanato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Art. 13 *Rete Ecologica Comunale*

Nell'elaborato "Studio e valorizzazione della Rete Ecologica" allegato al presente Piano dei Servizi, sono stati individuati e mappati in dettaglio tutti gli elementi dell'ambiente naturale, agricolo e antropizzato che svolgono ruolo di componente della Rete Ecologica Comunale (REC), che recepisce ed integra le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP).

Lo schema della Rete Ecologica Comunale è riportato nella tavola PdS REC.

Nel capitolo 5 dello Studio, per ciascun elemento vengono forniti gli indirizzi di tutela e vengono esplicitate, ove opportuno, le eventuali modalità o previsioni specifiche.

Tutti gli interventi che interessino gli elementi della rete ecologica comunale dovranno uniformarsi ai citati indirizzi di tutela, dimostrando, negli elaborati di progetto, la compatibilità delle azioni previste ed il recepimento delle modalità o previsioni specifiche eventualmente fornite.

Gli interventi di potenziamento della R.E.C. costituiscono forma preferenziale di impiego dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 43, c. 2 bis della LR12/05 che prevede che tutti gli interventi di nuova costruzione che sottraggano superfici agricole nello stato di fatto siano assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, con le modalità previste dalla DGR 8/8757 **e smi** e dalla DGR 11297/10 **e smi** , da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

INDICE

PREMESSA	84
1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO.....	84
1.1 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA	85
1.2 AREE SOGGETTE A INSTABILITA' SISMICA E A CEDIMENTI	85
2 CLASSI DI FATTIBILITA' E RELATIVA NORMATIVA.....	85
2.1 CLASSE 1- Fattibilità senza particolari limitazioni	86
2.2 CLASSE 2- Fattibilità con modeste limitazioni	86
2.3 CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni	88
2.4 CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni	91
3 NORMATIVA TECNICA.....	93
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI.....	93
3.2 NORME PER LE FASCE FLUVIALI	97
3.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.....	101

PREMESSA

Le presenti norme integrano ed aggiornano le norme di carattere geologico vigenti per il Comune di Ceto, inserendo delle specifiche che riguardano gli aspetti sismici così come previsto dalla D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12” e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374.

Si sottolinea che la cartografia di fattibilità e le relative altre carte allegate allo studio, sono di esclusivo utilizzo urbanistico e pianificatorio, e non possono ritenersi in alcun modo sostitutive delle indagini e degli studi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Le classi di fattibilità rispettano le indicazioni della Regione Lombardia e sono distinte con diverso colore, retino e sigla, da classe 1 a classe 4, prevedendo delle sottoclassi che identificano la tipologia di fenomeno o di vincolo presente. Ad ogni zona della Carta di Fattibilità viene associata una o più norme di seguito riportate, che fanno riferimento al tipo di fenomeno riconducibile a quella determinata area. L’individuazione delle classi di fattibilità, a seguito di eventuali interventi di sistemazione e di difesa, o al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto con conseguente variazione delle condizioni di pericolosità, potrà essere modificata effettuando studi di dettaglio per la valutazione della pericolosità con le metodologie di cui agli Allegati 2 – Parte II, 3 e 4 della D.G.R. 22 Dicembre 2005, n.8/1566 e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n.8/7374 e 30 novembre 2011 n. 9/2616.

Per le aree comprese entro le zone delimitate come aree in dissesto dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po, così come già recepite dal Comune di Ceto, valgono, ove più restrittive, le relative norme di cui all’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, delle quali si riporta un estratto nel Capitolo “NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL’ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI”.

1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO

Così come previsto dalla D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12” e successivi aggiornamenti di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374 e 30 novembre 2011 n. 9/2616, le aree soggette a pericolosità sismica locale, sono riportate dalla Carta di Pericolosità Sismica Locale (Tavola 1). Ai fini dell’adeguamento sismico del presente studio si introducono le prescrizioni di carattere sismico, di seguito riportate, distinguendo tra le aree soggette ad amplificazione sismica e aree soggette a instabilità sismica e a cedimenti.

Le prescrizioni di carattere sismico e i relativi approfondimenti, devono essere eseguiti in tutte le aree del territorio comunale classificate nella Carta di Pericolosità Sismica Locale, ad eccezione delle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica.

1.1 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA

In queste aree sono comprese le zone interessate da possibile amplificazione sismica classificate nella Carta di Pericolosità Sismica Locale come Z3 e Z4.

*In tali aree si dovrà procedere ad un'analisi di 2° livello per gli **edifici strategici e rilevanti** di cui all'elenco tipologico del d.d.u.o n. 19904/03.*

Tale approfondimento porta alla stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di Amplificazione sismica (F_a) e all'individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (F_a calcolato superiore a F_a di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di terzo livello (allegato 5 alla DGR 8/7374 del 28/05/08) o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

1.2 AREE SOGGETTE A INSTABILITA' SISMICA E A CEDIMENTI

Ricadono in questa classe le aree interessate da possibile comportamento instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche, classificate nella Carta di Pericolosità Sismica Locale come Z1.

Per tali aree in fase progettuale è obbligatorio procedere ad un'analisi di 3° Livello per gli **edifici strategici e rilevanti** di cui all'elenco tipologico del d.d.u.o n. 19904/03, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento (D.G.R. 22 Dicembre 2005, n. 8/1566 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374 e 30 novembre 2011 n. 9/2616).

Si specifica inoltre che in caso di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse riscontrate da approfondimenti di indagine, è esclusa la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da garantire un terreno di fondazione omogeneo. Nell'impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza delle strutture.

2 CLASSI DI FATTIBILITA' E RELATIVA NORMATIVA

Di seguito si riportano le definizioni di ciascuna classe di fattibilità in riferimento a quanto previsto dai "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12", la relativa normativa d'uso in riferimento anche alle sottoclassi e le indicazioni in merito alle indagini di approfondimento ed alla loro estensione da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro estensione, con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l'assegnazione della classe di fattibilità, alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive riferite agli ambiti di pericolosità omogenea.

Le classi di fattibilità rispettano le indicazioni della Regione Lombardia e sono distinte con diverso colore, retino e sigla, da classe 1 a classe 4, prevedendo delle sottoclassi che identificano la tipologia di fenomeno o di vincolo presente.

La tipologia di fenomeno in relazione alle problematiche geologiche ad essa connesse è distinta nelle seguenti categorie:

- a** *aree potenzialmente esondabili*
- b** *aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi minori*
- c** *aree caratterizzate da terreni aventi caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti*
- d** *aree valanghive*
- e** *aree soggette a crolli*
- f** *aree di frana attiva o quiescente*
- i** *aree di frana stabilizzata*
- s** *aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti*
- *** *aree in prossimità di centri di pericolo*

Gli interventi da realizzare, indipendentemente dalla classe di fattibilità assegnata alle singole aree, dovranno essere condotti seguendo le indicazioni delle normative esistenti, con particolare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni, e tenendo in considerazione l'appartenenza del territorio comunale alla zona 4 di sismicità.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione del Piani Attuativi (l.r. 12/05 art.14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r.12/05 art.38).

Si ribadisce che gli approfondimenti prescritti non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

2.1 CLASSE 1- Fattibilità senza particolari limitazioni

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale. In genere sono comprese aree pianeggianti o subpianeggianti, con terreni dotati di buone caratteristiche geotecniche, non interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Ricadono in questa classe l'area già urbanizzata del Badetto, compresa tra la ferrovia Brescia – Iseo – Edolo ed il canale idroelettrico, nonché l'area pianeggiante situata ai piedi del versante sud del rilievo ove è ubicato l'abitato di Ceto.

2.2 CLASSE 2- Fattibilità con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Questa classe comprende principalmente aree caratterizzate da condizioni di pericolosità morfologica derivante da diversi fattori, ma comunque di grado basso, o da una relativa acclività.

Queste situazioni rendono necessario che gli interventi da realizzare in queste aree siano definiti sulla base di studi di approfondimento degli aspetti geologici con indagini specifiche da condurre valutando gli aspetti litologici, morfologici, idrogeologici, geotecnici e sismici in relazione alle indicazioni contenute nella normativa di riferimento NTC.

All'interno della classe di fattibilità 2 sono state individuate le sottoclassi 2a, 2b, 2s, nelle quali vigono, oltre a quanto già sopra specificato per la classe 2, anche le prescrizioni di seguito riportate:

Sottoclasse 2a (aree potenzialmente esondabili – aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena del fiume Oglio, coincidenti con la fascia C definita dall'Autorità di Bacino in sede di approvazione del PAI).

Si tratta di zone in cui la situazione geologica presenta un quadro leggermente problematico (aree potenzialmente inondabili per eventi di piena catastrofica), ma che con l'applicazione di opportuni accorgimenti e/o introducendo eventuali limitazioni possono essere utilizzate. Tale utilizzo presuppone l'effettuazione di accertamenti geologici per quanto limitati e finalizzati al singolo progetto edilizio.

In queste aree è pertanto consentito realizzare nuove edificazioni ed interventi di carattere edilizio, nel rispetto delle norme del Piano di Governo del Territorio, con le eventuali limitazioni che verranno evidenziate nelle relazioni geologiche a supporto dei progetti. Le stesse relazioni dovranno in primo luogo verificare la documentazione geologica allegata al P.G.T. ed approfondire, con verifiche dirette sul territorio, la situazione locale.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi necessitano di:

- effettuare la verifica del rischio di alluvionamento residuo;
- eseguire opportune indagini geologico-tecniche, che permettano di riconoscere le corrette modalità di realizzazione dell'intervento in progetto in riferimento alla relativa acclività dei siti ed alle caratteristiche tecniche dei terreni.

Sottoclasse 2b (aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi minori - aree potenzialmente interessate da deviazioni delle acque di piena a bassa energia idraulica a pericolosità bassa o nulla (H1 – H2)).

Le condizioni di pericolosità riscontrate in occasione degli eventi considerati nell'analisi morfologica, non sono tali da escludere a priori la possibilità di interventi di nuova edificazione, ma rendono necessario il ricorso ad accorgimenti finalizzati a mitigare le condizioni di rischio.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi necessitano di studio specifico mirato alla definizione degli opportuni accorgimenti per la mitigazione del particolare rischio riscontrato.

Indicazioni generali (da verificare in funzione degli interventi e delle condizioni locali: morfologia, topografia, presenza di depressioni, ostacoli al deflusso delle acque, ecc.):

- realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti tecnologici, ad una quota superiore al piano campagna, modellando la superficie topografica esterna nei

- pressi degli edifici, in modo da deviare le acque di un eventuale esondazione proveniente da monte, dalle superfici di utilizzo;
- i locali interrati dovranno essere realizzati in modo tale che non possano essere raggiunti ed allagati da eventuali acque di esondazione;
 - evitare l'impermeabilizzazione delle superfici libere;
 - interrare completamente i serbatoi per combustibili;
 - progettare la viabilità minore, la disposizione degli edifici e la morfologia delle aree libere in modo tale da evitare la concentrazione delle acque di esondazione lungo vie preferenziali di deflusso, che non siano alvei di corsi d'acqua o linee di drenaggio appositamente progettate;
 - favorire il deflusso delle acque evitando recinzioni cieche.

Sottoclasse 2s (aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti - aree caratterizzate da acclività dei siti limitata e aree di conoide delle quali non si è a conoscenza delle caratteristiche del substrato).

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi dovranno essere valutati attraverso opportune indagini geologico-tecniche, che permettano di riconoscere le corrette modalità di realizzazione in riferimento alla relativa acclività dei siti ed alle caratteristiche tecniche dei terreni. L'estensione dell'area d'indagine dovrà essere valutata in ragione delle condizioni locali; nella relazione dovranno essere riportate le analisi di stabilità ritenute significative e proposti gli eventuali interventi di mitigazione.

2.3 CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, etc...). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa e sistemazione idrogeologica e degli interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti. Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'intervento.

All'interno della classe di fattibilità 3 sono state individuate le sottoclassi 3a, 3a*, 3b, 3c, 3*, 3i, 3s nelle quali vigono, oltre a quanto già sopra specificato per la classe 3, anche le prescrizioni di seguito riportate:

Sottoclasse 3a (aree potenzialmente esondabili – aree stralciate dalla fascia B, ossia le aree comprese tra la fascia B del PAI e la stessa fascia determinata dallo studio di “Tracciamento delle Fasce Fluviali alla scala dello strumento urbanistico del Comune di Ceto” in attuazione del D.G.R. 20 Dicembre 2001 N° 77365”).

Trattasi di aree caratterizzate da una relativa vicinanza all'alveo del fiume Oglio dove, per la particolare situazione morfologica dei siti, si risente di un grado di pericolosità contenuto rispetto ai fenomeni di erosione o di esondazione.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi da realizzare in queste aree dovranno essere valutati sulla base di indagini di carattere idraulico definite in riferimento alle indicazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po'. Le indagini dovranno essere comprensive di verifiche idrauliche accurate che tengano conto dei valori di portata T=200 anni e di sezioni d'alveo ricavate da rilievi di dettaglio estesi al tratto di corso d'acqua a monte ed a valle dell'area d'interesse fino ad una distanza significativa. Particolare attenzione andrà inoltre riservata allo stato delle sponde.

Sottoclasse 3a* (aree potenzialmente esondabili – aree ricadenti in fascia B, allagabili con minor frequenza e con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua, regolate dalla norma mutuata dalle N.d.A. del PAI).

Trattasi di aree caratterizzate da una relativa vicinanza all'alveo del fiume Oglio, dove per la particolare situazione morfologica dei siti si risente di un minor grado di pericolosità rispetto ai fenomeni di esondazione, che avvengono con minor frequenza e con modesti valori di velocità ed altezza d'acqua. Rientra in questo ambito l'area urbanizzata situata in località Badetto, a valle della ex SS 42, di fronte all'area industriale dell'ex Acciaieria di Ceto.

Per quest'area, compresa nella fascia B, valgono le prescrizioni derivanti dalla norma mutuata dalle N.d.A. del PAI (artt. 1, 30, 38, 38bis, 39, 41).

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Gli altri interventi consentiti in queste aree dovranno essere valutati sulla base di indagini di carattere idraulico definite in riferimento alle indicazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po'. Le indagini dovranno essere comprensive di verifiche idrauliche accurate che tengano conto dei valori di portata T=200 anni e di sezioni d'alveo ricavate da rilievi di dettaglio estesi al tratto di corso d'acqua a monte ed a valle dell'area d'interesse fino ad una distanza significativa. Particolare attenzione andrà inoltre riservata allo stato delle sponde.

Sottoclasse 3b (aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi minori - aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione della fase liquida e fangosa su conoide di media-bassa energia a pericolosità media (H3)).

Aree di questo genere sono ubicate sulla porzione centrale, sia destra che sinistra del conoide del torrente Figna, sulla parte centrale del conoide della Val Gazzolo a monte di Ceto e sulla parte distale del conoide presente in Valpaghera presso Case delle Valli. Le condizioni di pericolosità riscontrate in occasione degli eventi considerati nell'analisi morfologica, non sono tali da escludere a priori la possibilità di interventi di nuova edificazione, ma rendono necessario il ricorso ad accorgimenti finalizzati a mitigare le condizioni di rischio riscontrate.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi necessitano di studio specifico da allegare al progetto di intervento, mirato alla definizione degli opportuni accorgimenti per la mitigazione del particolare rischio riscontrato.

Indicazioni generali: (da verificare in funzione degli interventi e delle condizioni locali: morfologia, topografia, presenza di depressioni, ostacoli al deflusso delle acque, ecc.):

- realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti tecnologici, ad una quota superiore al piano campagna, modellando la superficie topografica esterna nei pressi degli edifici, in modo da deviare le acque di un eventuale esondazione proveniente da monte, dalle superfici di utilizzo;
- i locali interrati dovranno essere realizzati in modo tale che non possano essere raggiunti ed allagati da eventuali acque di esondazione o dalle frazioni liquide di colate;
- disporre le superfici dei lotti esterne agli edifici in modo da evitare l'accumulo ed il ristagno delle acque di esondazione;
- evitare l'impermeabilizzazione delle superfici libere;
- interrare completamente i serbatoi per combustibili.
- progettare la viabilità minore, la disposizione degli edifici e la morfologia delle aree libere in modo tale da evitare la concentrazione delle acque di esondazione lungo vie preferenziali di deflusso, che non siano alvei di corsi d'acqua o linee di drenaggio appositamente progettate;
- favorire il deflusso delle acque evitando recinzioni cieche.

Sottoclasse 3c (aree caratterizzate da terreni aventi caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti). Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche dovute alla presenza diffusa di acqua (aree limitrofe a linee di deflusso situate a nord di Nadro, lungo la Val Gazzolo tra la chiesa di S. Faustino e l'acciaieria di Ceto, nella zona del depuratore e nella parte medio alta del conoide del Palobbio) e aree con riporti di materiale o interessate da viabilità sotterranea (fascia di territorio interessata dal tracciato della nuova SS 42). Le condizioni di pericolosità riscontrate non sono tali da escludere a priori la possibilità di interventi di nuova edificazione, ma rendono necessario il ricorso ad accorgimenti finalizzati a mitigare le condizioni di rischio riscontrate.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi dovranno essere quindi valutati attraverso opportune indagini geologico-tecniche che permettano di riconoscere le corrette modalità di realizzazione in riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni, siano essi interessati dai carichi trasmessi dalle fondazioni o da lavori di scavo con fronti di altezza considerevole. Nel primo caso si dovrà definire la capacità portante e stimare i cedimenti indotti dall'applicazione dei carichi. Nel secondo caso dovranno essere condotte opportune analisi di stabilità.

Sottoclasse 3* (aree in prossimità di centri di pericolo).

E' stata inserita in questo ambito l'area limitrofa al depuratore di Badetto per potenziale inquinamento ambientale.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi dovranno essere valutati attraverso opportune indagini geologico-tecniche che permettano di riconoscere le corrette modalità di realizzazione in riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alla definizione del potenziale ed effettivo pericolo dato da tali centri (analisi di carattere ambientale).

Sottoclasse 3i (aree di frana stabilizzata).

E' stata inserita in questo ambito un'area a valle di località Valpaghera.

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. La realizzazione degli altri interventi dovrà essere preceduta da un'accurata analisi geologica e geomorfologica (ai sensi del D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successiva C.M. 30483 del 24/09/88, del D. M. 14/09/2005 e del D. M. 14/01/2008) dei settori di versante che possono determinare condizioni di pericolosità per le aree interessate dalle opere o che possono risentire della realizzazione degli interventi. L'estensione dell'area d'indagine dovrà essere valutata in ragione delle condizioni locali; nella relazione dovranno essere riportate le analisi di stabilità ritenute significative e proposti gli interventi di mitigazione del rischio.

Nonostante la sostanziale inattività delle deformazioni gravitative si ritiene necessario realizzare strutture in grado di tollerare deformazioni maggiori a quelle normalmente considerate.

Per queste aree si consiglia, infine, di favorire e curare una gestione che consenta di seguire l'evoluzione dei fenomeni esistenti e di intervenire a livello preventivo per evitare l'insorgere di nuovi fenomeni. Tali interventi preventivi possono consistere in:

- manutenzione dei muri di sostegno esistenti;
- ripristino o mantenimento di una copertura vegetale in grado di proteggere il terreno dall'erosione senza creare problemi di sovraccarico;
- organizzazione delle acque di scorrimento superficiale e di quelle raccolte dalle superfici impermeabili in modo da evitare fenomeni di concentrazione locale con erosione o saturazione dei terreni.

Sottoclasse 3s (aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti – versanti da poco a mediamente acclivi).

Le limitazioni relative a questo insieme di aree (aree nei dintorni degli abitati di Ceto, e Nadro, fascia al piede del versante sul quale scorre la strada per Valpaghera, scarpata nei pressi del depuratore di Badetto e aree a monte del nuovo tracciato della SS 42 dopo il bivio per Nadro ed alcune superfici prative in ambito montano), sono rappresentate dalla pendenza dei siti o dalla relativa vicinanza a zone a forte pendenza oppure dalla presenza di modeste fenomenologie ben localizzate e rappresentate prevalentemente da forme di reptazione, di ruscellamento o di episodi di caduta massi (tratto alla base del versante che si sviluppa tra la centrale idroelettrica e la strada per Ceto).

Indagini richieste: non sono necessarie integrazioni di carattere geologico per interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. Altri interventi dovranno essere supportati da indagini che permettano di acquisire una conoscenza geologico-tecnica più approfondita, necessaria per valutare la fattibilità dei singoli interventi e le corrette modalità di realizzazione. Tali indagini dovranno necessariamente comprendere anche l'analisi della stabilità complessiva del versante e parziale di eventuali fronti di scavo, nonché un'analisi di caduta massi con indicazioni sulle opere di presidio per le aree interessate da tale fenomenologia.

2.4 CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Alla classe 4 sono state assegnate le aree caratterizzate da condizioni di pericolosità morfologica da alta ad elevata, comprendendo i fenomeni franosi o di degradazione presenti estesamente sui versanti, le aree ad acclività elevata, le zone di accumulo e transito delle valanghe, le aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua, con le fasce fluviali A e B del PAI relative al fiume Oglio e gli alvei dei corsi d'acqua maggiori, le aree soggette ad erosione fluviale di sponda ed alcuni settori del conoide alluvionale del torrente Figna che rientrano nelle classi di pericolosità H4 ed H5, corrispondenti rispettivamente alle classi Cp e Ca del P.A.I.

All'interno della classe di fattibilità 4 sono state individuate le sottoclassi 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4s di seguito descritte:

Sottoclasse 4a (aree potenzialmente esondabili – aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena del fiume Oglio, coincidenti con la fascia B definita dal PAI e dallo studio di “Tracciamento delle Fasce Fluviali alla scala dello strumento urbanistico del Comune di Ceto” in attuazione del D.G.R. 20 Dicembre 2001 N° 77365).

Trattasi di aree caratterizzate da una relativa vicinanza all'alveo dei corsi d'acqua dove per la particolare situazione morfologica dei siti si risente di un elevato grado di pericolosità rispetto ai fenomeni di esondazione.

Sottoclasse 4b (aree soggette a problematiche idrauliche di deflusso delle acque di piena dei corsi minori – aree potenzialmente interessate da fenomeni di trasporto di masse e flussi di detrito su conoide a pericolosità alta).

Trattasi di aree ubicate sulla porzione sinistra del conoide del torrente Figna (pericolosità molto alta H5 per l'alveo ed una fascia di 10 m sia in destra, sia in sinistra e pericolosità alta H4 per la restante area) e sulla quasi totalità dei piccoli conoidi presenti in Valpaghera ed alle quote superiori.

Sottoclasse 4d (aree valanghive).

Trattasi di corridoi o canali di valanga siti in Valpaghera, sia sul versante destro che sinistro.

Sottoclasse 4e (aree soggette a crolli).

Trattasi di porzioni di territorio soggette a crolli di massi o interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali e affioramenti rocciosi.

Sottoclasse 4f (aree di frana attiva o quiescente).

Trattasi di aree caratterizzate da fenomeni franosi. Aree di questo tipo sono ubicate solamente sui versanti della Valpaghera ed a quote superiori.

Sottoclasse 4s (aree con potenziali problematiche legate alla stabilità dei versanti - aree caratterizzate da un'elevata acclività).

Le limitazioni relative a questo insieme di aree (area a valle dell'abitato di Ceto, tutta la fascia di versante a monte degli abitati di Ceto e Nadro, nonché i versanti della Valpaghera ed il resto del territorio montano) sono rappresentate dalla pendenza elevata dei siti o dalla relativa vicinanza a zone a forte pendenza oppure dalla presenza di modeste fenomenologie ben localizzate e rappresentate prevalentemente da forme di reptazione, di ruscellamento o di episodi di caduta massi.

3 NORMATIVA TECNICA

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE AREE IN DISSESTO INDIVIDUATE NELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DEL PAI

In riferimento alla D.G.R. n. 9/2616 del 30 novembre 2011, il comune di Ceto ricade nella Tabella 2 "Individuazione dei comuni compresi nella D.G.R. n.7/7365 del 11 Dicembre 2001, che hanno concluso l'iter di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI" (Situazione iter PAI "concluso iter 5.3" – Quadro del dissesto "aggiornato"). Stante la situazione del quadro geologico comunale si è deciso, con il presente aggiornamento allo studio geologico, di modificare le aree in dissesto. A seguito di queste considerazioni si è resa necessaria la redazione di una nuova Carta del dissesto con legenda uniformata PAI (Tavola 7).

Come già ricordato in premessa, per le aree comprese entro le zone delimitate come aree in dissesto dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, valgono, ove più restrittive, le relative norme di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Di seguito si riporta un estratto relativo all'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter).

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

f Frane:

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata).

f Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata.

f Trasporto di massa sui conoidi:

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata).

f Valanghe:

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
- Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05];
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle **aree Fg**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27, comma 1, della l.r. 12/05], senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.

22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997)

alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle **aree Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Fe** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.

22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. [...]

6bib. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a, b, c, dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 [dell'art. 27 della L.R. 12/2005];
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo dei beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda del reticolo individuato nel DGR 25/1/2002 e ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità Competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. [...]

9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle **aree Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle **aree Vm** oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 (e successive modifiche ed integrazioni), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

3.2 NORME PER LE FASCE FLUVIALI

Di seguito si riporta l'art. 28 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter).

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue.

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29 *Fascia di deflusso della piena (Fascia A)*

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. *Fascia di esondazione (Fascia B)*

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. *Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)*

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti

urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

3.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Le norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano (riportate nella Tavola 2 – Carta dei vincoli), devono essere adeguate alle disposizioni previste dalla d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693: "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, del d.lgs. 152/99 e successive modificazioni".

Così come ammesso dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 la Zona di Tutela Assoluta (con estensione di almeno 10 metri dall'opera di presa) deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

La Zona di Rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

Così come ammesso dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali- quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività sopracitate, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

NORME DI TUTELA DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Art. 1 Generalità

Le presenti norme integrano, sotto il profilo paesaggistico, la disciplina contenuta nelle normative del Piano di Governo del Territorio, contribuendo a definire il P.G.T. quale piano di valenza paesistica di maggiore dettaglio vigente sul territorio comunale.

La lettura dei documenti regionali e degli approfondimenti alla scala provinciale nonché le indicazioni desumibili dalla letteratura e dai sopralluoghi in loco hanno permesso di riconoscere gli elementi e gli ambiti che qualificano il paesaggio di Ceto dal punto di vista geo-morfologico, insediativo e infrastrutturale.

Le singole componenti sono state quindi individuate e dettagliatamente descritte a scala comunale nella Relazione dello Studio Paesistico (elaborato PAE del Documento di Piano) e rappresentate graficamente nella Carta delle componenti paesistiche (Tavola DP 2-13 del Documento di Piano).

Per ciascuna componente del paesaggio individuata, le presenti norme evidenziano, in coerenza all'Allegato 1 alle N.TA. del P.T.C.P.:

a) i caratteri identificativi; b)
gli elementi di criticità; c) gli
indirizzi di tutela.

Art. 2 Aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini, versanti rocciosi**a) Caratteri identificativi***Testate di valle*

Sono gli elementi terminali delle valli ed hanno forma di conca, anfiteatro o nicchia; spesso possono confondersi con i circhi glaciali d'alta quota e si distinguono da questi per la mancanza della conca lacustre, in cui normalmente è presente un laghetto relitto o una torbiera d'alta quota.

Dal punto di vista geomorfologico le testate di valle sono caratterizzate da forme con roccia affiorante (prevalente rispetto a quella sub-affiorante), di varia composizione litologica, ricoperte da coltri detritiche (falde di detrito), più o meno significative.

Le testate di valle costituiscono elementi di sfondo della struttura morfologica di una valle e rappresentano un fondamentale riferimento visivo in quanto elementi conclusivi della valle stessa. Questi elementi contribuiscono fortemente alla definizione dello scenario prealpino e partecipano alla composizione di sistemi paesaggistici diversi e lontani, data la loro percettibilità — anche da notevoli distanze — come componenti dell'orizzonte visivo.

Morfologie glaciali

Sono individuabili sia nelle zone montane sia nella fascia collinare e pedemontana; sono forme di modellamento conseguenti ai cicli glaciali e spesso connotano in modo fondamentale la struttura del paesaggio (cordoni

morenici e terrazzi morfologici, che costituiscono elementi rilevanti nella percezione visiva della fascia pedemontana).

Tra le morfologie glaciali delle zone montane sono individuabili i seguenti elementi:

- *circhi glaciali*, depressioni modellate dai ghiacciai, di forma semicircolare, a pareti ripide (anche verticali), chiuse verso valle da una soglia rialzata. I circhi si formano nella zona d'alimentazione dei ghiacciai; quando non sono più occupati da un ghiacciaio i circhi possono trattenere le acque di un lago o di una palude;
- *laghetti alpini*, bacini lacustri che occupano piccole depressioni vallive alpine di origine glaciale e caratterizzati in molti casi da condizioni di limitatissima presenza antropica; tali laghi si trovano in valli poste ad alta quota e costituiscono componente paesistica peculiare nella definizione di numerosi quadri del paesaggio alpino bresciano.

Versanti rocciosi

Si tratta di versanti ad elevata acclività in genere a forme a forte energia di rilievo. Una sottile coltre di humus consente la vita alla vegetazione arborea e arbustiva. La vegetazione svolge un importante ruolo di protezione idrologica impedendo all'acqua battente e dilavante di raggiungere il fondovalle a forte velocità, innescando pericolosi fenomeni di trasporto e d'erosione. Presenza di falde di detrito ai piedi dei versanti.

Sulla base della natura litologica e delle condizioni giaciturali è possibile riconoscere due situazioni:

- versanti interessati da affioramenti calcareo-dolomitici, caratterizzati dalla presenza di guglie e pinnacoli rocciosi, che spiccano dai pendii ripidi; la vegetazione è caratterizzata da praterie magre o da cespugli di ontano, nocciolo, carpino, ecc.; gli

elementi arborei di alto fusto sono normalmente presenti sotto forma d' individui isolati o di piccoli raggruppamenti, nelle conche in cui si è accumulato uno spessore maggiore di suolo; i versanti di questa natura costituiscono paesaggi aspri, particolarmente spettacolari e riconoscibili;

- versanti interessati da strati rocciosi, con giaciture che vanno dal sub-verticale ai limiti del reggipoggio; si presentano a banchi rocciosi variamente inclinati, che possano dare luogo a vere e proprie pareti strapiombanti, interrotte da frange di bosco rado; difficilmente si riscontrano radure a prato o prato-pascolo a causa della morfologia ripida e dell'esiguità del suolo superficiale; la sola vegetazione presente è costituita generalmente da bosco ceduo degradato; tali versanti sono paesisticamente meno evidenti rispetto ai primi.

b) Elementi di criticità

Testate di valle

- la testata di valle non presenta intrinsecamente problemi di fragilità ambientale, in quanto la complessa morfologia, l'accentuata pendenza e la presenza di un reticolo idrografico articolato definiscono livelli di tutela quasi autonomi. La presenza di estese falde di detrito denota una fase in continua evoluzione del versante e pertanto una condizione generale ancora non stabilizzata, da ritenere complessivamente a rischio geologico potenziale. Il grado di rischio aumenta se si considerano i numerosi canali di drenaggio che definiscono il complesso sistema idrografico locale;
- la testata di valle è morfologicamente come l'elemento portante e più significativo di tutto il sistema vallivo e pertanto ogni modificazione strutturale, idraulica o naturalistica, ha forti ripercussioni sull'intero sistema idrografico;
- tra gli elementi turbativi possono essere richiamati tutti quegli interventi antropici che modificano l'assetto strutturale del sistema e lo stato di naturalità dei luoghi: strade, insediamenti, tagli eccessivi della vegetazione arborea e/o arbustiva, impianti di risalita.

Morfologie glaciali e circhi glaciali

- diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza in cui intervengono fattori di rischio differenziati, all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio d'alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

Laghetti alpini

- urbanizzazione delle sponde, con modificazione delle stesse e edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.);
- inquinamento delle acque dovuto a reflui agricoli, civili e industriali, con perdita o riduzione della vegetazione ripariale.

Versanti rocciosi

- rischio di asportazione naturale della sottile coltre eluviale presente, con conseguente innesco di un processo irreversibile di degrado che porta al denudamento di interi versanti e alla modifica del paesaggio originario;
- rischio geologico legato alla gravità, che determina la caduta frequente di masse rocciose;

- apertura di cave, che provocano profonde e irreversibili lacerazioni; spesso queste sono collocate all'interno delle falde di detrito situate ai piedi dei versanti interessati da affioramenti rocciosi.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva della componente;
- l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada è limitato alle necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, nonché per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile.

Testate di valle

- evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale.

Morfologie glaciali e circhi glaciali

- evitare le trasformazioni che alterino la morfologia e la consistenza fisica delle emergenze, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza;
- favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso d'interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
- evitare i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento;
- limitare e regolare le captazioni d'acqua e gli inquinamenti a monte delle cascate;
- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.

Versanti rocciosi

- evitare tutte le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale.

Laghetti sub alpini

- evitare l'alterazione della morfologia delle sponde non ancora interessate da modificazioni antropiche (edificazione, infrastrutture, impianti);
- evitare ogni forma d' utilizzo delle sponde che comporti inquinamento delle acque nelle aree limitrofe ai laghi;
- evitare tutti gli interventi che alterino il regime idrografico dei laghi (quali i prelievi idrici, ecc);
- limitare e disciplinare l'alterazione della vegetazione ripariale; favorire la colonizzazione naturale delle sponde da parte della vegetazione stessa.

Per l'ut ilizzo agricol o:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo connesso all'allevamento zootecnico d'alpeggio, e le limitatissime opere tecnologiche di supporto, sono le uniche attività

compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;

- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo;

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- limitare le trasformazioni infrastrutturali lungo tutte le sponde lacustri. Nel caso di interventi di trasformazione, ridurre l'ingombro dei manufatti al fine di evitare ostacoli che limitino la fruizione visiva dei laghi;
- nelle testate di valle evitare la costruzione di nuove strade.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale alpina, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- evitare nuove costruzioni. Andrà vietata qualsiasi tipo di attività edilizia che non sia relativa al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche d'inserimento paesistico di manufatti esistenti.

Art. 3 Pascoli, prati permanenti e non

a) Caratteri identificativi

Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna e delle valli prealpine. All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono, infatti, un elemento paesistico di grande rilevanza.

Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e stabiliscono connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in relazione ai diversi piani altitudinali.

Si distinguono le seguenti tipologie peculiari:

- *Prati-pascoli di mezzacosta* (maggenghi): aree ubicate in posizione mediana lungo il versante di una valle alpina o prealpina, tra i 1.000 e i 1.600 metri, generalmente circondate da boschi; vi sosta il bestiame nella stagione primaverile, durante gli spostamenti tra i pascoli d'alta quota (alpeggi) e il fondovalle; tali aree sono destinate a colture foraggere, utilizzate prevalentemente a sfalcio e pascolo.
- *Prati e pascoli di fondovalle*: aree ubicate nei fondovalle alpini e prealpini, tra i 300 e i 1.000 metri, utilizzate prevalentemente a sfalcio periodico o a sfalcio e pascolo (prati-pascoli).

b) Elementi di criticità

Prati e pascoli

- progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati coltivi. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche;
- abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale;
- processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio della riviera;
- apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- tutela e conservazione di complessi vegetazionali, e ricostruzione dell'equilibrio bio-ecologico dell'ambiente delle attività silvo-colturali e di allevamento zootecnico non intensivo.

Per l'utilizzo agricolo:

- non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
- salvaguardare ed incentivare le colture tradizionali;
- la salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici della componente;
- andranno favorite le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna;

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T. . A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podere, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale. Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e

documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;

- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo produttiva intensiva, purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico- ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa di P.G.T.;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T..

Art. 4 Vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti

a) Caratteri identificativi

I versanti sono formati dalle pendici vallive dei principali bacini idrografici e costituiscono elementi di raccordo tra fondovalle e le aree di maggiore altitudine caratterizzate da forte energia di rilievo.

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la "plastica" dei paesaggi vallivi. Due sono le principali modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

I versanti possono dar luogo a variegata configurazioni morfologiche.

Versanti a media acclività

Si tratta di versanti ampi e dolci a medio-bassa pendenza, caratterizzati dalla presenza di coltri eluviali di spessore significativo che, rimodellando in modo uniforme le discontinuità tipiche delle rocce affioranti, consentono la presenza di una fitta vegetazione naturale. Su questi versanti sono spesso presenti estese praterie con vegetazione naturale erbacea e

cespuglieti.

b) Elementi di criticità

Indicazioni generali

- possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale;
- rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione dei locali caratteristiche geologiche;
- particolare evidenza percettiva di tutte le trasformazioni operate sul versante, in ragione della spiccata esposizione visiva degli oggetti disposti su terreni acclivi.

Versanti a media acclività

- cattiva regimazione delle acque superficiali, che provocano fenomeni di dissesto, con conseguente denudamento dei versanti e formazione di nicchie di distacco che, anche se consolidate, interrompono l'andamento uniforme del versante rendendolo meno fruibile e paesisticamente incongruo;
- asportazione delle coperture erbacee per far posto a profonde arature per l'impianto di seminativi, con innesco di gravi processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l'erosione;
- intaglio di scarpate per l'esecuzione di opere infrastrutturali (strade, insediamenti, ecc.), con rischio di innesco di fenomeni di scivolamento superficiale;
- sovraccarico da pascolo con rischio di rottura della cortina: formazione di piccoli terrazzamenti paralleli provocati dal sovraccarico che, in concomitanza di precipitazioni intense, si staccano, dando origine a vaste aree denudate.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, evitare le modificazioni alle condizioni di giacitura del pendio, con rischio di innesco di situazioni di dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell'assetto attuale deve essere comunque valutato tramite approfondite indagini geotecniche;
- sulle aree di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%) devono, in linea generale, essere esclusi gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno (salvo le opere di recupero ambientale);
- evitare l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti.

Per l'utilizzo agricolo:

- non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
- dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali;
- andranno favorite le manutenzioni che impediscano l'avanzamento

progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, d'accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvopastorale;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo della montagna, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T.;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e

costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi.

Art. 5 Accumuli detritici e affioramenti litoidi

a) Caratteri identificativi

Falde e coni di detrito

Sono costituite da depositi pedemontani di frammenti di roccia incoerenti, derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti. Possono essere attive o stabilizzate; queste ultime presentano vegetazione spontanea. Sono un elemento dinamico strettamente collegato alle energie di rilievo soprastanti e al processo di colonizzazione stabilizzante del bosco: costituiscono generalmente una fascia intermedia (spesso considerevolmente estesa longitudinalmente) tra gli elementi strutturanti il paesaggio caratterizzati da forti energie di rilievo ed il bosco.

Pertanto rappresentano un elemento visivamente rilevante del paesaggio montano.

Paleofrane e nicchie di distacco.

Si tratta di discontinuità che si formano in una cornice rocciosa, o in un versante ripido a seguito di un franamento o uno scivolamento di terreno.

b) Elementi di criticità

Falde di detrito

- elementi ad elevata naturalità, dotati di una propria dinamica di sviluppo e di stabilizzazione che di norma non richiede l'intervento dell'uomo: si tratta comunque di situazioni di vulnerabilità, che, in caso di instabilità, devono essere posti sotto controllo, soprattutto se a valle sono presenti insediamenti o infrastrutture;
- elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva dei sottostanti corsi d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate;
- presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

Falde di detrito

- evitare tutte le trasformazioni, impianti e attività estrattive non espressamente finalizzate ad interventi di recupero ambientale;
- le falde di detrito non stabilizzate (o "attive", in altre parole periodicamente alimentate da crolli) vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto quando sottendono infrastrutture e insediamenti;
- le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto di interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di

demarcazione, dove è presente l'accumulo di materiali di grossa pezzatura (con utilizzo di essenze autoctone);

- l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati.

Conoidi di deiezione

- mantenimento delle caratteristiche peculiari dei conoidi di deiezione, impedendo l'espansione ulteriore di nuovi insediamenti e garantendo la leggibilità e la percezione visuale dei caratteri paesistici. Nel caso dei conoidi appartenenti all'ambito costiero e già interessati da usi urbani, l'estensione delle destinazioni d'uso di tipo urbano non sono vietate, ma andranno fortemente limitate, e in ogni caso dovrà essere garantita la leggibilità dei caratteri paesistici peculiari.

Per l'utilizzo agricolo: Falde di detrito

- sono sconsigliabili usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie superfici denudate;
- evitare gli interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale, compresi quelli per esigenze di razionalizzazione dell'attività agricola.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi solo interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica, delle scelte proposte.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale ed al miglioramento dei rapporti con il contesto;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati: Falde di detrito

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati, fatta esclusione per le opere di presidio idrogeologico e le infrastrutture connesse, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Il suo ruolo nella definizione del paesaggio provinciale non dovrebbe essere compromesso anche in relazione alla unicità paesistica che espressa unitamente alla valenza scientifica.

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati:

- e' da evitare l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Il suo ruolo nella definizione del paesaggio provinciale non dovrebbe essere compromesso anche in relazione alla unicità paesistica che espressa unitamente alla valenza scientifica.

Art. 6 Boschi di latifoglie, macchie, frange boschive e filari alberati

a) Caratteri identificativi

Boschi di latifoglie

Si definisce "bosco" l'insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta. Secondo l'età delle piante che compongono il soprassuolo, il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree d'età diversa); mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere governato a ceduo (bosco costituito da alberi nati da gemme dormienti sviluppatesi a seguito di taglio del soprassuolo preesistente) o ad alto fusto (bosco costituito da alberi nati da seme).

Le fasce boscate, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione paesistica.

I boschi rappresentano il connettivo vegetazionale che collega ambiti fisiograficamente diversi: proteggendo dall'erosione dei corpi idrici, contribuendo alla stabilità idrogeologica, all'autodepurazione dell'ambiente, all'equilibrio ed alla compensazione bioecologica generale degli ecosistemi.

Vegetazione diffusa di tipo naturale o seminaturale

Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate o a gruppi, di impianto naturale o seminaturale, presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali. Tali elementi assumono un'importanza primaria all'interno del paesaggio agrario, sia dal punto di vista ecologico- funzionale, che da quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti indicatore dell'organizzazione agraria ed elemento di caratterizzazione visuale del paesaggio, oltre che elemento fondamentale del sistema ecologico ("corridoi" ecologici etc.).

Macchie e frange boscate

Macchie arbustive e frange boscate residuali, costituite da vegetazione naturale o seminaturale — formata da cespugli e alberi isolati, in gruppi o filari, siepi, caratterizzati da specie prevalentemente autoctone — particolarmente diffuse nel paesaggio di collina. Alcuni alberi sono associati a vigneti e ad altre colture. Questa vegetazione naturale veniva un tempo sfruttata anche economicamente: ghiande, noci, fagioli, mele selvatiche, ciliege e bacche costituivano per gli animali domestici e per l'uomo un'integrazione dell'alimentazione di base; alberi e cespugli di latifoglie venivano periodicamente trattati a ceduo, ricavando così fogliame per lettiera e legna da ardere.

Filari alberati

Caratterizzano il paesaggio agrario, sottolineando le partizioni colturali (sono presenti lungo i fossi e le strade poderali), e il paesaggio urbano.

Siepi stradali e poderali

Piantagioni lineari di piante selvatiche prevalentemente arbustive, legate a forme di economia di sussistenza, che articolano il paesaggio in un "mosaico a maglia stretta". Le siepi in parte sono di origine naturale — residui di boschi preesistenti, per lo più su aree morfologicamente poco favorevoli all'agricoltura (ad es. pendii, rive di piccoli corsi d'acqua) — e in parte sono di impianto antropico — lungo scarpate stradali, terrazzamenti, confini di proprietà o di coltivazioni — le piante legnose sono spesso derivate dalla

vegetazione naturale dei margini dei boschi e delle rive dei fiumi. La formazione delle siepi è strettamente legata allo sviluppo storico delle varie forme di utilizzazione del suolo; il processo di progressiva suddivisione ereditaria della terra favoriva l'articolazione del paesaggio a maglie strette.

b) Elementi di criticità

Boschi di latifoglie

- diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli;
- aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico;
- abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto.
- abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali;
- progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che si abbassa di quota, con possibilità di aggressione anche di nuclei di antica formazione (abbandonati) o di spazi prativi o terrazzati;
- impoverimento della varietà di specie arboree presenti e prevalenza delle specie dominanti;
- progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere;
- sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco;

uso saltuario e improprio dei percorsi di montagna (motorizzazione);

- presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate;
- rischio di incendio.

Macchie e frange boscate

- trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in quelle di tipo "intensivo" contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario: Boschi di latifoglie

- conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate;
- frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle;
- ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
- ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la

costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi;

- manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
- e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
- e' vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti;
- e' vietata la recinzione delle aree boscate.

Macchie e frange boscate

- salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali;
- il ruolo di questa componente è fondamentale per l'integrazione del verde urbano con quello rurale, soprattutto dove prevalgano forme di urbanizzazione estensiva, pertanto dovranno essere vietati interventi che prevedano la riduzione delle superfici occupate dalle macchie e dalle frange boscate;
- i piani paesistici comunali dovranno prevedere la valorizzazione di tali presenze ed il loro ampliamento per estendere alla scala locale la creazione di rete di connessione fra ambiti di spiccata naturali anche al fine di mitigare gli effetti paesistici dell'ampliamento del suolo urbanizzato.

Per l'utilizzo agricolo

Boschi di latifoglie

- valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
- sono da limitare la riduzione delle superfici forestate, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- sono da favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri naturalistici: il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.

Macchie e frange boscate

- difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne;
- evitare l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
- ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
- evitare movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Boschi di latifoglie

- garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica, interventi di rimboschimento, formazione di percorsi di accesso e di servizio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei manufatti esistenti.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di selvicoltura, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo della montagna, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura previsti dalla normativa di P.G.T.;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro

percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;

- sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi.

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati:

- e' da evitare l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Essa riveste un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio provinciale;
- le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, saranno tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificare le relazioni visive e culturali che gli stessi instaurano con il contesto.

Art. 7 Boschi di conifere

a) Caratteri identificativi

Fra le categorie illustrate, i boschi ad alto fusto o di conifere, costituiscono l'elemento portante del paesaggio della montagna prealpina ed alpina di quota.

Anche le fasce boscate a conifere, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione paesistica.

Dal punto di vista paesistico, la funzione primaria del bosco di conifere, di "connettivo" rispetto ad altri elementi puntuali ed areali, quali insediamenti rurali, pascoli, detriti di falda, rocce affioranti, ecc., è integrata dalla funzione di rafforzamento "visivo per contrasto" degli elementi sommitali prativi e delle altre energie di rilievo.

b) Elementi di criticità

- diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli;
- aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico;
- abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto;
- abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali;
- omogeneizzazione dei colori e delle forme del bosco in alta e media quota e scadimento del paesaggio coltivato in bassa quota, che inducono un'immagine "confusa" della montagna: questa appare sempre meno disegnata nelle sue articolazioni funzionali e tendenzialmente orientata verso l'omogeneizzazione fisico-percettiva;
- progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere;
- sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco;

- uso saltuario e improprio dei percorsi di montagna (motorizzazione);
- presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate;
- rischio di incendio.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici;
- conservazione dell'integrità delle aree boscate a conifere;
- frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle. Ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
- ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi;
- manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
- e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
- e' vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti;
- e' vietata la recinzione delle aree boscate.

Per l'utilizzo agricolo:

- valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
- sono da limitare i seguenti interventi: la riduzione delle superfici forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche selvicolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di

corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di selvicoltura, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo della montagna, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T.;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi.

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati:

- e' da evitare l' ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali

della componente paesistica in oggetto. Essa riveste un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio provinciale.

Art. 8 Crinali e loro ambiti di tutela

a) Caratteri identificativi

Costituiscono gli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari, e assumono rilevanza paesistica poiché definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio.

Le energie di rilievo possiedono un'estrema variabilità morfologica in relazione ai diversi fattori fisico-geologici e ambientali (climatici), essenzialmente collegati alla quota altitudinale, che danno luogo alle seguenti conformazioni:

Picchi, cime, sommità montane

Rappresentano l'espressione massima delle energie di rilievo e costituiscono punti topografici privilegiati per la lettura del territorio, di altissimo significato culturale. Compongono la struttura visibile e la sagoma della imponente geomorfologia prealpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna: questi elementi (insieme a creste, crinali, selle, passi e valichi) concorrono alla rappresentazione dello scenario del paesaggio della montagna, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione eccezionale nell'ambito regionale.

Creste

Energie di rilievo costituite dall'alternanza di cime, vette e passi, collocate alle quote più elevate (paesaggi alpini e prealpini), la cui complessa morfologia (guglie, pinnacoli, ecc.) è influenzata dai processi microclimatici di gelo e disgelo, con conseguente intenso grado di fratturazione delle rocce e impedimento alla formazione di suoli profondi.

Al piede delle creste sono generalmente presenti estese falde di detrito alimentate dalla disgregazione delle soprastanti pareti rocciose. I fattori geologici (litologia, giacitura degli strati, ecc.) incidono solo marginalmente sulla formazione delle creste, poiché predomina l'elemento strutturale e climatico: ciò determina un elevato grado di erodibilità, a causa dei continui fenomeni di crollo dovuti proprio ai processi climatici. Presenza di forme di vegetazione naturale spontanea (vegetazione rupicola e placche di pascoli magri, con presenze floristiche rare e talvolta endemiche). Elevate qualità estetico-visuali e assenza di angoli visuali particolari: le creste evidenziano la propria significatività visiva in ogni direzione (visibilità "assoluta").

Crinali

Energie di rilievo collocate a quote più basse, caratterizzate da una morfologia imponente, ma meno aspra rispetto alle creste a causa della sensibile diminuzione delle escursioni termiche e conseguente presenza di suoli di limitato spessore; i crinali, caratterizzati da una morfologia regolare e continua, presentano generalmente, nel punto di unione dei versanti, spazi sufficientemente ampi da contenere un sentiero di transito. I fattori geologici assumono, nei crinali della media e bassa montagna, fondamentale importanza: le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche presenti nella media montagna, consentono la formazione di crinali di dimensioni contenute e di minor spicco paesaggistico rispetto alle

creste. Debole grado di erodibilità, dovuto essenzialmente alla dinamica dei processi di erosione normale dei corsi d'acqua, che incidono i crinali, dando luogo a passi e selle. Valenza estetico-visuale notevole, soprattutto per i contorni che delimitano bacini imbriferi paesaggisticamente rilevanti. In generale risulta difficile leggerne il profilo (sky-line), poiché, soprattutto ad una certa distanza, essi risultano come sommatoria di tratti di crinali posti a diversa profondità.

Passi, valichi e forcelle

Si tratta di elementi fondamentali della struttura morfologica di alta quota, complementari alle energie di rilievo vere e proprie e in stretta connessione fisico-percettiva con esse. Costituiscono elementi di raccordo nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo valore paesistico. Svolgono l'importante ruolo di relazione tra vallate contigue, costituendo spesso un rilevante "cannocchiale" visivo.

Scarpate, dirupi, pareti, rocciose affioramenti litoidi

Sono costituite da ripidi pendii lungo un versante. I dirupi e le scarpate corrispondono per lo più a cornici rocciose formate da rocce più resistenti che quelle sottostanti o sovrastanti. Costituiscono uno degli elementi paesistici più significativi degli ambiti montani; esse acquistano rilevanza maggiore allorché evidenziano motivi geologico-strutturali di rilevante valore scientifico-culturale (pieghe, faglie); le scarpate si presentano sempre molto ripide e talvolta verticali, normalmente sono ricoperte da vegetazione arborea che svolge un'azione protettiva, concorrendo a disegnare un paesaggio peculiare.

b) Elementi di criticità

- presenza diffusa di elementi tecnologici "intrusivi" (elettrodotti), con possibile alterazione della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi e con effetti negativi dal punto di vista percettivo.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- mantenimento dell'immagine paesistica originaria dei crinali, attraverso il mantenimento degli ambiti boscati sommitali e/o dei prati pascoli di quota;
- ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela idrologica e alla conservazione morfologica, ripristinando dissesti pregressi o in atto;
- sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva degli ambiti;
- l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada è limitato alle necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, nonché per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;
- tutela della morfologia e degli assetti vegetazionali originari; tutela della percezione visiva. Evitare interventi di trasformazione che comportino alterazioni della morfologia e degli assetti vegetazionali e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.

Per l'utilizzo agricolo:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo connesso all'allevamento zootecnico d'alpeggio e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;
- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc), dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- evitare nuove costruzioni in prossimità delle emergenze. Sui crinali e' vietata qualsiasi tipo di attività edilizia che non sia relativa al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche d'inserimento paesistico di manufatti esistenti;
- e' da evitare la realizzazione di manufatti edilizi isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Il suo ruolo nella definizione del paesaggio provinciale è essenziale per gli aspetti morfologici e percettivi.

Art. 9 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti

a) Caratteri identificativi

Corsi d'acqua

La categoria comprende i corsi d'acqua naturali, comprese le aree relative agli alvei e ai paleoalvei, sia a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti, che a morfologia pianeggiante perimetrata da arginature. Appartengono a tale categoria:

Torrenti

Corsi d'acqua con alvei a pendenza forte e irregolare, con alta velocità delle acque e con regime estremamente variabile, caratterizzato da piene brusche e violente alternate a magre spesso molto accentuate. Caratterizzano i paesaggi di montagna, delle valli, dei laghi, delle colline pedemontane e, in genere, di tutti quei territori caratterizzati dalla presenza di rilievi e versanti.

Morfologie dei corsi d'acqua

Si tratta di tutte quelle conformazioni morfologiche particolari presenti negli ambiti dei corsi d'acqua e che spesso costituiscono elementi di notevole rilevanza visiva e/o di interesse scientifico.

Tra le morfologie dei corsi d'acqua sono individuabili i seguenti elementi:

Sorgenti

Siti dove emergono in superficie falde acquifere sotterranee; le sorgenti si distinguono in base alla continuità e alle variazioni di portata delle acque (sorgenti perenni, temporanee, ecc.) e in base alla natura della falda acquifera che le alimenta (sorgenti artesiane, carsiche, ecc.).

Cascate

Salti d'acqua lungo il corso dei torrenti, dovuti a un brusco dislivello del fondo, causato spesso da differenze nella resistenza all'erosione delle rocce del letto; il materiale abrasivo trasportato dalle acque scava frequentemente, alla base delle cascate, cavità più o meno larghe e profonde (marmitte dei giganti).

Marmitte dei giganti

Cavità semicircolari, con pareti lisce, che si formano lungo l'alveo di un corso d'acqua, a causa dell'erosione esercitata dai materiali trascinati nei moti vorticosi della corrente. Dimensioni notevoli hanno le cavità che si formano alla base di una cascata.

Gole, forre, orridi

Le gole e le forre sono valli profondamente incise dal corso di un fiume, con pareti molto ripide o strapiombi; gli orridi, o gole in roccia, sono delle gole particolarmente profonde e incassate tra due pareti rocciose strapiombanti, incise da un torrente che generalmente vi forma una cascata.

Aree adiacenti

Aree alluvionali adiacenti ai corsi d'acqua, in genere ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura o dei fondovalle, delimitate da orli di terrazzo.

Bassi terrazzi degli alvei abbandonati, eccezionalmente sommersi, con presenza di tessitura definita dalle linee di drenaggio, solitamente orientate con leggera convergenza verso l'asse fluviale.

Tali aree assumono un significato di interesse paesistico e ambientale in relazione agli aspetti geomorfologici e storico-testimoniali del paesaggio agrario.

b) Elementi di criticità

Corsi d'acqua

- perdita o riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale. Problemi relativi all'assetto vegetazionale: invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo, mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa;
- modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature);
- rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione agli alvei naturali. Rischio di impoverimento della portata d'acqua delle cascate a causa del prelievo a monte ad uso idroelettrico, con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale;
- problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto. Locali

rischi di instabilità delle sponde;

- fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.

Morfologie dei corsi d'acqua

- diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza — in cui intervengono fattori di rischio differenziati — all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

Aree adiacenti

- perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico ambientali. Perdita degli elementi di naturalità in adiacenza ai corpi idrici;
- compromissione delle acque della falda superficiale e del reticolo drenante;
- perdita dell'equilibrio idrogeologico.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

Corsi d'acqua

- tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
- i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi;
- limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di governo del corso d'acqua;
- tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure antiinquinamento);
- difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
- conservazione integrale di eventuali meandri, lanche, zone umide;
- incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, attraverso la riqualificazione paesistica, architettonica e fruitiva dei litorali compromessi;
- evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
- sono sconsigliati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati;
- impedire l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e

piantumazioni nei tratti concavi);

- la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, dovrà realizzarsi non solo attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo", ma anche attraverso l'individuazione di aree libere da infrastrutture e/o insediamenti. Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
- sono ammissibili tutti gli interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, che permetta la vita e la reintegrazione dei corsi d'acqua nel paesaggio; limitare il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d'acqua se non a scopi agricoli;
- sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
- evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
- sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
- regolamentare l'accesso e il transito con mezzi motorizzati, se non per lo svolgimento delle attività agricolo forestali e per il governo del corso d'acqua;
- evitare l'apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d'acqua;
- incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi.

Morfologie dei corsi d'acqua

- evitare le trasformazioni che alterino la morfologia e la consistenza fisica delle emergenze, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza;
- favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
- limitare e regolare le captazioni d'acqua e gli inquinamenti a monte delle cascate;
- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima;
- vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione.

Per l'utilizzo agricolo:

Corsi d'acqua

Morfologie dei corsi d'acqua

Aree adiacenti

- la salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree richiedono una programmata limitazione d'uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione dell'agricoltura intensiva, l'espansione della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante incentivi di natura finanziaria per eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria;
- sono vietati anche a fini colturali agricoli:
 - il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo;
 - l'eliminazione o la riduzione della vegetazione riparia.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

Corsi d'acqua

Morfologie dei corsi d'acqua

- sono ammessi solo interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica, delle scelte proposte.

Aree adiacenti

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podere, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale. Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

Corsi d'acqua

Morfologie dei corsi d'acqua

Aree adiacenti

- per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle, ecc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale alle seguenti condizioni:
 - apposizione di vincolo registrato di destinazione sul manufatto e sull'area di pertinenza;
 - utilizzo di caratteristiche tipologiche, materiali d'uso, ecc., finalizzati al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale ed al miglioramento dei rapporti con il contesto.
- sono ammessi interventi relativi a modeste infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, come allacciamenti idrici ed elettrici, di servizio ai manufatti esistenti;
- per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione del comma precedente è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

Corsi d'acqua

Morfologie dei corsi d'acqua

- valgono comunque le prescrizioni di legge in merito alle distanze. È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessano gli areali delle componenti paesistica in oggetto.

Aree adiacenti

- è da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi, che interessano gli areali delle componenti paesistica in oggetto;
- la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere garantita anche tramite l'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica.

Art. 10 *Ambiti di particolare rilevanza naturalistica e geomorfologica*

a) Caratteri identificativi

Comprendono tutti gli elementi e gli ambiti di particolare interesse geologico e geomorfologico, dal punto di vista scientifico e didattico, e/o di particolare evidenza percettiva, importanti per la caratterizzazione di determinati paesaggi. Spesso sono collocate in ambiti dotati di alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come

oggetti di riferimento simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.

Morfologie carsiche

Morfologie determinate dall'azione solvente esercitata dalle acque meteoriche sulle rocce calcaree, che favoriscono un'intensa circolazione idrica in profondità, con formazione di cavità di notevoli dimensioni e morfologie di erosione caratteristiche; sono ubicate prevalentemente in aree montane, in cui l'interazione tra acque di infiltrazione e rocce di tipo calcareo ha dato spesso vita a forme di notevole valenza naturalistica.

Tra le morfologie carsiche, sono individuabili i seguenti elementi:

Campi solcati o carreggiati

Modellamenti carsici di superficie, caratterizzati dalla presenza di solchi e crepe, più o meno profonde e pressoché parallele, formatesi su superfici calcaree inclinate a seguito della dissoluzione chimica del calcare da parte delle acque meteoriche.

Doline e foibe

Le doline sono depressioni chiuse di origine carsica, di forma pressoché circolare e con dimensioni variabili da alcuni decimetri a diverse centinaia di metri di diametro; le foibe sono doline terminanti sul fondo con un inghiottitoio attraverso il quale vengono smaltite le acque.

Inghiottitoi e pozzi

Voragini naturali comunicanti con l'esterno, formatesi in regioni calcaree, attraverso le quali vengono smaltite le acque di superficie.

Grotte e cunicoli

Fenomeni carsici sotterranei che si trovano lungo il percorso delle acque sotterranee. Sono costituite da cavità naturali in una parete rocciosa montana o nel sottosuolo, e relativamente estese in lunghezza.

b) Elementi di criticità

- diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza — in cui intervengono fattori di rischio differenziati —, all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- mantenimento dell'immagine paesistica originaria, attraverso un uso del suolo agronomico, volto al potenziamento dei prati, con funzione di sostegno alla zootecnia locale;
- ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela idrologica e alla conservazione morfologica, ripristinando dissesti pregressi o in atto;
- sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva degli ambiti;
- l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada è limitato alle necessità derivanti

dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, nonché per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;

- evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale;
- favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
- evitare i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento;
- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.

Per l'utilizzo agricolo:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo in ambito carsico e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;
- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri

di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessi gli areali delle componenti paesistica in oggetto in relazione alla sua unicità e valore scientifico.



COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELLA ANTROPIZZAZIONE CULTURALE

Art. 11 *Culture specializzate: vigneti*

a) Caratteri identificativi

La coltura del vigneto, spesso abbinata alla struttura del terrazzamento, costituisce uno degli elementi connotativi del paesaggio collinare e pedecollinare.

b) Elementi di criticità

- dismissione delle colture o modifica delle modalità di tenuta con effetti sulle giaciture e sulle morfologie di versante collinare;
- abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei manufatti storici di sostegno;
- processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio collinare e della riviera;
- apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- per quanto riguarda i vigneti in zona collinare, la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del prodotto, sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policulturale della collina, protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni paesistiche dequalificate;
- favorire le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco.

Per l'utilizzo agricolo:

- contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre colture;
- salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante;
- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all'interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d'impianto della coltura in oggetto;
- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo;
- dovranno essere limitati e mitigati gli effetti della sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi, di stretto servizio all'attività colturale in corso nonché mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi;
- la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere garantita anche tramite l'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica.

Art. 12 *Colture specializzate: castagneti da frutto*

a) Caratteri identificativi

La coltura del castagneto ha rivestito notevole importanza nell'economia alimentare delle zone prealpine ed alpine. La sua ripresa recente, collegata a momenti di valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tradizionali, costituisce elemento di grande interesse per il recupero e la tutela paesistica dei versanti e per il corretta presenza antropica nel bosco.

b) Elementi di criticità

- progressiva colonizzazione spontanea del bosco non specializzato;
- processi di urbanizzazione aggressivi;

- apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale della fascia montana interessata, protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni paesistiche dequalificate;
- conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici;
- conservazione dell'integrità delle aree boscate;
- frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle;
- ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
- ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi;
- manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
- e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
- e' vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti. E' vietata la recinzione delle aree boscate.

Per l'utilizzo agricolo:

- valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
- sono da limitare i seguenti interventi: la riduzione delle superfici boscate, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- favorire l'indirizzo produttivo delle specie tradizionali, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;

- l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica. Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex- novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di selvicoltura, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo del bosco, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T.;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi.

Art. 13 *Culture specializzate: frutteti*

a) Caratteri identificativi

Il territorio collinare, dei fondovalle e di alcune parti dell'alta pianura è caratterizzato da importanti realtà colturali "da frutto" con talune varietà di recente introduzione. Le porzioni di territorio risultano identificabili dai forti elementi geometrici introdotti dagli allineamenti e dai filari delle colture nonché dalle modalità conseguenti di giacitura e sistemazione planoaltimetrica.

b) Elementi di criticità

- dismissione delle colture o modifica delle modalità di tenuta con effetti sulle giaciture e sulle morfologie di versante collinare;
- abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei manufatti storici di sostegno. Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio collinare e della riviera;
- apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- per quanto riguarda i frutteti in zona collinare, la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del prodotto, sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione;
- salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale della collina, protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni paesistiche dequalificate;
- favorire le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco o la perdita dell'equilibrio idrogeologico dei versanti.

Per l'utilizzo agricolo:

- contenere la riduzione delle aree interessate da frutteti o la sostituzione con altre colture;
- salvaguardare le colture tradizionali, ed in particolar modo le modalità e le tipologie d'impianto nonché il rapporto, paesisticamente consolidato, con le morfologie di versante e di fondovalle;
- mantenere e migliorare l'eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all'interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d'impianto della coltura in oggetto;
- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti forti trasformazioni e pesanti rimodellamenti della morfologia del suolo;
- dovranno essere limitati e mitigati gli effetti della sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione.
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi, di stretto servizio all'attività colturale in corso nonché mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi, che interessino gli areali delle componenti paesistiche in oggetto;
- la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere garantita anche tramite l'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica.

Art. 14 *Seminativi e prati in rotazione*

a) Caratteri identificativi

Costituiscono l'elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura, pur con presenze in collina ed in taluni fondovalle.

Sono ambiti territoriali di ampia estensione, caratterizzati da aspetti culturali, geo- pedologici e ambientali differenziati (con riferimento alla pianura occidentale, mediana ed orientale), accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con livelli di produzione competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.

La trama delle strade interpodereali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali d'irrigazione, costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell'immagine paesistica della componente.

b) Elementi di criticità

- rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola, insieme al particolare ecosistema biotico-artificiale storicamente esistente;
- compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri strutturanti dell'organizzazione agraria, in termini di tipicità, unitarietà e significato;
- si ritrovano promiscuità tra insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di infrastrutturazione sparsa, suburbanizzazione non governata a scala territoriale
- gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono fenomeni di dispersione e di inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico rapporto fra manufatti e campagna.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto con il recupero dei valori della cultura materiale secondo indirizzi specifici;
- si dovranno evitare interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari;

dovranno essere altresì evitati gli interventi:

- modificativi dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente copertura delle rogge;
- che prevedano l'abbattimento di presenze arboree e filari significativi;
- che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e contesto agricolo.

Per l'utilizzo agricolo:

- non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale, come acquedotti, brevi raccordi viari, di difesa del suolo, ecc;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al recupero delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo- produttiva intensiva, perché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico- ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa di P.G.T.;
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T.

Art. 15 *Seminativi arborati*

a) Caratteri identificativi

Come per la componente precedente, costituiscono l'elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura. Una presenza diffusa anche in collina ed in taluni fondovalle costituisce, pur con caratteristiche differenziate rispetto alla tipologia del seminativo ma soprattutto alla presenza degli alberi da frutto, un importante momento di mediazione paesistica nel passaggio fra scenari ortograficamente differenti.

Sono ambiti territoriali di buona estensione, caratterizzati da aspetti culturali, geo- pedologici e ambientali differenziati, accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con livelli di produzione competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.

La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali d'irrigazione, costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell'immagine paesistica della componente.

b) Elementi di criticità

- rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola, insieme al particolare ecosistema biotico-artificiale storicamente esistente;
- compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri strutturanti dell'organizzazione agraria, in termini di tipicità, unitarietà e significato;
- si ritrovano promiscuità tra insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di infrastrutturazione sparsa, suburbanizzazione non governata a scala territoriale;
- gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono fenomeni di

dispersione e di inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico rapporto fra manufatti e campagna.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto con il recupero dei valori della cultura materiale secondo indirizzi specifici;
- si dovranno evitare interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari;
- dovranno essere altresì evitati gli interventi:
 - modificativi dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente copertura delle rogge;
 - che prevedano l'abbattimento di presenze arboree e filari significativi;
 - che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e contesto agricolo.

Per l'utilizzo agricolo:

- non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T.. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale, come acquedotti, brevi raccordi viari, di difesa del suolo, ecc;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al recupero delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale;
- sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico- ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto

sull'ambiente, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa di P.G.T.

- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di acquisizione del titolo edilizio, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel P.G.T.

Art. 16 Terrazzamenti con muri a secco e gradonature

a) Caratteri identificativi

Le sistemazioni agrarie costituiscono elemento di forte rilevanza paesistica, in quanto "disegnano" in modo estensivo l'orditura e la morfologia del territorio, caratterizzando in modo peculiare i diversi paesaggi agrari.

Sistemazione tipica dei versanti collinari, lacustri o montani a pendenza accentuata sono i terrazzamenti anche con muri a secco ed i ciglionamenti. Generalmente occupano la parte bassa dei versanti e spesso si estendono anche a quote più elevate.

I terrazzamenti riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni per la coltivazione agricola e la stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.

Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo collinare, montano e delle riviere dei laghi subalpini.

Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice (così come più comunemente si presenta in natura) una successione di ripiani digradanti.

Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o alla cotica erbosa; nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

b) Elementi di criticità

- alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa dell'apertura di nuove strade carrabili o di nuovi insediamenti che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio agrario;
- assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali. Erosione naturale del suolo;
- sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade

con muri in calcestruzzo a vista, con andamenti e pendenze discordanti rispetto all'andamento prevalente e tipico delle curve di livello.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- conservare e riqualificare e sistemazioni agrarie tradizionali e e "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo- territorio e come elementi di forte identità culturale;
- conservare i manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;
- evitare l'alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale. La riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio. La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse.

Per l'utilizzo agricolo:

- contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre colture;
- salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante. Va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all'interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d'impianto della coltura in oggetto;
- non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo che determinino limitatissime modifiche dell'entità manufatti oggetto della componente, quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di P.G.T. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;
- dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle

strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli, evitando le massicciate in cemento a vista;

- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- e' da evitare l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che interessi i manufatti della componente paesistica in oggetto.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi, di stretto servizio all'attività colturale in corso nonché mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi, che interessi i manufatti delle componenti paesistiche in oggetto;
- la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere garantita anche tramite l'utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali coerenti con episodi preesistenti della tradizione edilizia locale.

Art. 17 *Malghe, baite, rustici*

a) Caratteri identificativi

L'architettura rurale storica presente nel territorio provinciale è caratterizzata da un'importante varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica.

L'evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente la modalità della presenza umana e parzialmente dell'utilizzo dei manufatti. L'individuazione dei caratteri puntuali identificativi d'impianto tipologico, dimensionali, costruttivi e di rapporto con la rete infrastrutturale ed il contesto costituirà per le cascine, le maghe, le baite ed i rustici, la condizione fondamentale di tutela affidata all'approfondimento dei piani paesistici comunali.

b) Elementi di criticità

- per quanto attiene alle cascine ed ai nuclei rurali di pianura il fenomeno di maggior criticità, è dato dall'intrusione di elementi tipologici e costruttivi di estranei al contesto, determinati dalle necessità logistiche contingenti del settore agricolo produttivo. L'abbandono ed un riuso non sempre attento alle caratteristiche tipologiche e di rapporto con il contesto determinano un ulteriore fattore di pericolosa perdita dell'identità della componente paesistica ed in generale di riconoscibilità dei paesaggi di contesto della pianura e della collina;
- per quanto attiene invece agli edifici isolati ed ai nuclei di montagna il

pericolo principale è costituito dai fenomeni d'abbandono e la conseguente perdita del ruolo di presidio antropico del territorio e di conseguente controllo dei fattori idrogeologici;

- costituiscono altresì elementi di criticità per tutti i nuclei isolati:
 - la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari.
 - l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo.
 - la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri.
 - La modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione.
 - la recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario delle case a corte.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- la tutela, attraverso appositi studi d'approfondimento e di regolamentazione edilizia dei caratteri tipologici, costruttivi, e materiali degli edifici isolati;
- la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.
- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti;
- conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.

Per l'utilizzo agricolo:

- l'utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti coerenti con il contesto di inserimento, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa di

P.G.T. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podere, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;

- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne;
- e' vietata la posa dei ripetitori di grandi dimensioni;
- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale;
- gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico);
- sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi. Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati:

- nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di tipo recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici;
- recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
- conservazione degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici;

- nei nuclei storici dovrà essere evitata la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.);
- nuovi edifici, anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto di contorno che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto;
- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo;

Art. 18 *Rete stradale storica principale e secondaria***a) Caratteri identificativi**

Costituiscono la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi episodici lineari puntuali, od areali ma come sistema di permanenze insediative strettamente interrelate.

I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico sono la testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto naturale o agrario.

b) Elementi di criticità

- l'utilizzo intensivo delle reti storiche come elemento distributivo di un sistema residenziale, produttivo, o terziario lineare che determina fenomeni di conurbazione e di saldatura fra i nuclei originari;
- la perdita del naturale rapporto percettivo con la campagna, intesa come sistema delle componenti dell'antropizzazione culturale, e le grandi emergenze geomorfologiche di fondale a causa dell'interposizione di manufatti incongrui e/o di dimensioni inadeguate;
- la perdita del concetto, di gerarchia viaria a causa dell'interconnessione a raso con sistemi secondari recenti;
- la sostituzione di manufatti di servizio o di opere d'arte stradali con elementi in totale dissonanza costruttiva con l'infrastruttura storica.

c) Indirizzi di tutela*Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario*

- il P.G.T. individua idonee fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità sopra esposti. Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive;
- i tracciati viari storici non potranno subire variazioni apprezzabili dell'andamento mentre le opere d'arte stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze.

Per l'utilizzo agricolo:

- l'utilizzo agricolo delle fasce di rispetto sarà limitato alla sola attività di coltivazione del fondo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture

a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;

- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio di rispetto interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti;

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto;
- gli ampliamenti eventualmente ammissibili dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative del fondale agrario o naturale);
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

Art. 19 Rete ferroviaria storica

a) Caratteri identificativi

Costituisce un'importante testimonianza della dotazione storica infrastrutturale connessa al processo di industrializzazione del territorio provinciale.

Taluni tratti del tracciato storico conservano il rapporto visuale originario con l'ambiente agricolo e/o naturale circostante.

b) Elementi di criticità

- la perdita del naturale rapporto percettivo con la campagna, intesa come sistema delle componenti dell'antropizzazione colturale, e le grandi emergenze geomorfologiche di fondale a causa dell'interposizione di manufatti di dimensioni inadeguate;
- la sostituzione di manufatti di servizio o di opere d'arte con elementi in totale dissonanza costruttiva con l'infrastruttura storica.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- il P.G.T. individua idonee fasce di "rispetto" dei tracciati ferroviari che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità sopra esposti. Tale fasce, limitatamente a quelle dove sono conservati i rapporti percettivi originari con il contesto, dovranno presentarsi quindi libere da edificazione intrusiva o di disturbo percettivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive.

Per l'utilizzo agricolo:

- l'utilizzo agricolo delle fasce di rispetto sarà limitato alla sola attività di coltivazione del fondo.

Per gli interventi infrastrutturali a rete:

- per gli elementi lineari delle infrastrutture e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi alla funzionalità dell'infrastruttura medesima o ad altre di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto;
- gli ampliamenti eventualmente ammissibili dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative del fondale agrario o naturale);
- andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.

Art. 20 Architetture e manufatti storici puntuali

a) Caratteri identificativi

Una importante componente del paesaggio storico culturale è rappresentata dagli edifici e manufatti che per caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, contribuiscono in modo determinante alla definizione dei paesaggi provinciali e che a tutt'oggi presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze del sistema insediativo originario della provincia.

Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti in se, ma anche il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti paesistiche.

La ricognizione del patrimonio presente sul territorio comunale, ha condotto all'individuazione di una serie di elementi prevalentemente localizzati all'interno dei nuclei di antica formazione: per tali elementi la normativa contenuta nel Piano delle Regole fornisce tutte le indicazioni utili alla loro tutela e valorizzazione.

Esternamente ai nuclei di antica formazione vengono invece individuati i seguenti elementi:

- *la chiesa dei S.S. Faustino e Giovita, situata poco sopra il nucleo di Ceto;*
- *la chiesa dell'Addolorata, a nord del nucleo di Nadro;*
- *la santella di via Fucina/Rivea;*
- *la santella nei pressi del cimitero di Nadro;*
- *la centrale idroelettrica, al termine di via Gaz.*

b) Elementi di criticità

- perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi distruttivi o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari;
- degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non compatibile di molte architetture storiche;
- occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

- salvaguardia dell'impianto planivolumetrico;
- salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.
- la tutela è rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto);
- conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di

accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

- per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico- culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione del contesto e dei punti di fruizione;
- valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

Art. 21 *Aree agricole di valenza paesistica***a) Caratteri identificativi**

Aree agricole in diretta contiguità fisica o visuale con elementi geomorfologici di forte caratterizzazione paesistica, costituiti dai rilievi collinari, montani o da altri elementi di particolare caratterizzazione del paesaggio dell'antropizzazione culturale.

Ambiti del paesaggio agrario, ancora fortemente espressivi e che svolgono un ruolo essenziale per la percepibilità di valori paesaggistici di più vasta dimensione.

Sono ubicati perlopiù in prossimità del sistema viario storico e del sistema irriguo rurale costituendo in tal modo, una rete di fruizione paesistico percettiva di grande suggestione per i contesti e per gli scenari più ampi del paesaggio agrario.

b) Elementi di criticità

- perdita della funzione agricola ed edificazione che interdice la possibilità di percezione del contesto;
- interruzione della continuità degli elementi di fascia "lineare" delle reti viarie ed irrigue rurali.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario:

- mantenimento dell'immagine paesistica originaria, attraverso un uso del suolo agronomico;
- sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva degli ambiti;
- evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale;
- favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle rogge, dalle strade e dalle aree che le contornano;
- salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi;
- mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali;
- vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento;
- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.

Per l'utilizzo agricolo:

- il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;
- va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
- conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):

- sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi a quelli caratteristici dei luoghi e alle indicazioni discendenti dalla normativa di P.G.T.;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;
- per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali, agricoli e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:

- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati:

- e' da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessi gli areali delle componenti paesistica in oggetto.

Art. 22 *Itinerari di fruizione paesistica*

a) Caratteri identificativi

Costituiscono la trama relazionale minore ma paesisticamente significativa del territorio provinciale.

Sono di interesse paesistico i percorsi storici che abbiano conservato, anche parzialmente, i caratteri fisici originari e l'originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell'immagine paesistica regionale e provinciale.

La rete dei percorsi storici è costituita da tracciati su strada, su ferro, su sterrato e su acqua di cui è accertabile la presenza nella cartografia I.G.M. 1:25.000 di prima levata e dal confronto con le cartografie pre-unitarie.

Dal punto di vista del significato paesistico è possibile distinguere:

Percorsi storici

Comprendono sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale, postale ecc; mulattiere, strade poderali e campestri, ecc.

Conservano generalmente le caratteristiche materiche e dimensionali storiche, e sono accompagnati da manufatti che sono parte integrante del sistema della viabilità: porti e imbarcadero, passerelle, ponti, dogane, case cantoniere, gallerie.

All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:

- percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i caratteri originari (morfologia, sedime viario, caratteri fisici e materici, elementi complementari, alberature, ecc. Spesso tali tracciati risultano peraltro frammentari e difficilmente riconoscibili);
- percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi storici: tali percorsi talvolta coincidono con infrastrutture recenti che riprendono gli antichi tracciati, modificandone la morfologia originaria, nonché le dimensioni e l'assetto fisico.

Percorsi di interesse paesistico generico:

Percorsi da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi paesaggisticamente significativi per profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali.

In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni peculiari di natura storico-culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato.

b) Elementi di criticità

- mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con conseguente decadimento fisico e materico;
- presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva;
- tendenza alla conurbazione lungo il nastro stradale, con conseguente occlusione delle visuali panoramiche;
- tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati,

selciati, acciottolati, ecc.) con asfalto e/o calcestruzzo;

- tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di complemento della viabilità.

c) Indirizzi di tutela

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

- manutenzione delle mulattiere, dei sentieri ed in genere dei percorsi di cui sopra e installazione di segnaletica di valorizzazione;
- evitare la soluzione di continuità dei percorsi sopra citati a causa dell'interferenza con la nuova viabilità;
- eventuali opere di sostegno di sentieri e mulattiere dovranno essere realizzate con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei;
- il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato nella sua integrità;
- tutela e recupero di tracciati, manufatti, verde ed arredi della viabilità, che abbiano conservato in tutto o in parte i caratteri originari;
- lungo i percorsi è da evitare la compromissione visuale e la riduzione della percezione paesistica dei punti privilegiati di osservazione;
- tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri agrari diffusi) o naturalistico (l'orizzonte alpino e prealpino, i crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi fruibili dal percorso;
- predisposizione di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico;
- utilizzazione di tali aree condizionata dal mantenimento di un assetto di "decoro" paesistico;
- evitare la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implicino la sostanziale modifica delle direttrici storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali consolidati;
- evitare la collocazione della cartellonistica pubblicitaria esternamente ai centri abitati e prevedere alla progressiva eliminazione di quella esistente.

Art. = Articolo Confermato

Art. = Nuovo o porzioni di articolo inserito dalla presente variante

~~Art.~~ = Articolo o porzioni di articolo soppresso dalla presente variante